SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

504ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 2003

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente CALDEROLI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XVI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-62

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 63-86

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 87-112

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1950)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1514) ***Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro)*

(58) ***EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica***

(112) ***TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita***

(197) ***ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni***

(282) ***PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita***

(501) ***CALVI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita***

(961) ***RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita***

(1264) ***ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita***

(1313) ***TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita***

(1521) ***Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita***

(1715) ***D'AMICO ed altri. – Norme in materia di clonazione terapeutica e di procreazione medicalmente assistita***

(1837) ***TONINI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita***

(2004) ***GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*** *(Relazione orale):*

RIPAMONTI *(Verdi-U)* . . . . . *Pag.* 3
MALABARBA *(Misto-RC)* 4, 58
TONINI *(DS-U)* 6, 22
DEL PENNINO *(Misto-PRI)* . . . . . .8, 47, 50 e *passim*
CARELLA *(Verdi-U)* 9, 37, 48
ROTONDO *(DS-U)* 10
LONGHI *(DS-U)* 12
* GUBERT *(UDC)* . . . . . .12, 49, 51 e *passim*
TREDESE *(FI), relatore* . . . . . .13, 52, 55 e *passim*
CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute* 14, 52, 61
DANZI *(UDC)* 15, 38
MANIERI *(Misto-SDI)* 16
BOLDI *(LP)* 17
SALZANO *(UDC)* 18
SANZARELLO *(FI)* 19
PEDRIZZI *(AN)* 21, 22
LIGUORI *(Mar-DL-U)* 23
VIVIANI *(DS-U)* 23
* ALBERTI CASELLATI *(FI)* 27
* DEBENEDETTI *(DS-U)* 28

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

DE PETRIS *(Verdi-U)* . . . . . *Pag.* 29
FRANCO Vittoria *(DS-U)* . . . . . 31, 50, 51 e *passim*
D'AMICO *(Mar-DL-U)* 32, 45, 46
TATÒ *(AN)* 34, 50
BATTISTI *(Mar-DL-U)* 36, 39
MONTICONE *(Mar-DL-U)* 41
PASTORE *(FI)* 42
MASCIONI *(DS-U)* 44
BIANCONI *(FI)* 57
BAIO DOSSI *(Mar-DL-U)* 60

Votazioni a scrutinio segreto . . . 25, 30, 44 e *passim*

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 50, 51, 52 e *passim*

Verifiche del numero legale 55, 56

INTERROGAZIONI

Per lo svolgimento e la risposta scritta:

PRESIDENTE 62
MALABARBA *(Misto-RC)* 61
SODANO Tommaso *(Misto-RC)* 62

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1514:

Articolo 4 ed emendamenti 63

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4 . . . . . *Pag.* 77

Articolo 5, emendamenti e ordine del giorno 80

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 87

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 98

Assegnazione 98

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 62

Mozioni 100

Interpellanze 102

Interrogazioni 103

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 9,34.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del 4 dicembre.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9.38 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1514) ***Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro)*

(58) ***EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica***

(112) ***TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita***

(197) ***ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni***

(282) ***PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita***

(501) ***CALVI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita***

(961) ***RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita***

(1264) ***ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita***

(1313) ***TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita***

(1521) ***Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita***

(1715) ***D'AMICO ed altri. – Norme in materia di clonazione terapeutica e di procreazione medicalmente assistita***

(1837) ***TONINI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita***

(2004) ***GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita***

(Relazione orale)

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1514, ricordando che nella seduta antimeridiana del 4 dicembre è stato approvato l'articolo 3 e che l'articolo 2 è stato accantonato.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Chiede che il Ministro della salute comunichi all'Aula la posizione del Governo nei confronti del disegno di legge in discussione, che implica scelte etiche e pertanto dovrebbe essere valutato secondo coscienza e non in base a maggioranze precostituite; l'Esecutivo dovrebbe pertanto astenersi dall'orientare le decisioni del Parlamento.

PRESIDENTE. Il Governo interverrà sugli emendamenti, se lo riterrà opportuno. Ricorda il contingentamento dei tempi deciso dalla Conferenza dei Capigruppo e passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sul 4.115 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Attraverso l'articolo 4 lo Stato si fa portatore di una impostazione confessionale e impone la morale della Chiesa cattolica all'intera collettività. Viene stabilito per legge un protocollo medico, che oltretutto è inaccettabile per la scienza moderna e quindi contrario alla deontologia professionale, e viene limitata l'autodeterminazione delle donne, alle quali è preclusa l'emancipazione rispetto al proprio destino biologico. Inoltre, il divieto alla donazione di gameti, in contrasto

con l'articolo 3 che afferma la prevalenza del legame affettivo rispetto a quello genetico, impone piuttosto il principio della famiglia fondata sulla trasmissione patrilineare e sui legami di sangue, rifiutando un modello di genitorialità più aperto e pluralista. Anche in questa materia la società civile si dimostra più avanzata rispetto al Parlamento, che è ostaggio della Chiesa fino al punto di vietare anche ai malati oncologici di conservare i propri gameti prima di sottoporsi ad una terapia che potrebbe privarli della capacità riproduttiva. *(Applausi del senatore Battisti)*.

TONINI *(DS-U)*. L'emendamento 4.8 ripropone un tema di grande delicatezza ed eticamente controverso quale il ricorso alla procreazione medicalmente assistita per la prevenzione di malattie geneticamente trasmissibili, mentre il testo in esame, escludendo la selezione preimpianto, richiede alle coppie un eroismo che la legge non può imporre; invita pertanto i senatori che si sono astenuti nella precedente votazione a ripensare la propria decisione. L'emendamento 4.111 consente solo in limitati casi il ricorso alla fecondazione eterologa: è una norma equilibrata e non permissiva, mentre il divieto assoluto previsto dal comma 3 mal si attaglia ad una realtà estremamente complessa; al riguardo non appaiono convincenti i motivi addotti dai sostenitori del testo circa presunti disturbi psichici dei nascituri, argomento smentito dagli studi scientifici. Sottolinea infine che la sua parte politica è convinta della necessità di regolamentare per legge la materia, che non deve essere affidata al casuale rapporto tra mercato e ricerca, ma ritiene il testo proposto una cattiva legge.

DEL PENNINO *(Misto-PRI)*. L'emendamento 4.6 ripropone il ricorso alla procreazione assistita per le coppie portatrici di patologie genetiche; il testo dell'articolo è infatti incongruo in quanto prevede una tutela dell'embrione più cogente rispetto a quella del feto e nei fatti incentiva il ricorso all'aborto. Per quel che riguarda il divieto della fecondazione eterologa, pur riconoscendo la delicatezza dell'argomento, ritiene preferibile una regolazione ragionevole e limitativa quale quella proposta con l'emendamento 4.112, rispetto ad un divieto assoluto che si dimostrerà inefficace ed incentiverà il turismo procreativo negli altri Paesi europei.

CARELLA *(Verdi-U)*. Nell'intento di individuare alcuni punti sostanziali su cui realizzare una condivisione da parte degli opposti schieramenti, l'emendamento 4.17 propone di estendere il ricorso a tecniche di procreazione assistita ai soggetti portatori di malattie genetiche che desiderano procreare, al fine soprattutto di limitare, mediante la possibilità di diagnosi precoce, il ricorso all'aborto terapeutico nel caso in cui il feto risulti malato.

ROTONDO *(DS-U)*. L'emendamento 4.15 mira ad evitare il ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza, unica strada finora percorribile dalle coppie a rischio di malattie genetiche nel caso in cui il feto risulti colpito dalla malattia. La scienza infatti ha reso possibile utilizzare lo stru-

mento della diagnosi preimpianto che consente di procreare salvaguardando la salute del bambino e pertanto sarebbe quanto meno grave negare sul piano legislativo la speranza che si è aperta per tante coppie portatrici di tare genetiche. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Misto-Com. Congratulazioni).*

LONGHI *(DS-U)*. L'emendamento 4.43 si limita a stemperare gli eccessi del divieto di fecondazione eterologa rimettendo al Ministro della salute, in fase di emanazione delle linee guida, una valutazione in proposito, alla luce dei risultati raggiunti in materia dal mondo scientifico.

GUBERT *(UDC)*. L'emendamento 4.114, nel vietare il ricorso a tecniche di procreazione assistita che permettano la fecondazione extracorporea, è volto a dare risalto al disagio di molte persone di fronte all'artificialità di tali pratiche che rischiano di aprire la strada a forme di concepimento al di fuori della coppia e soprattutto, nell'indicare la via della selezione soltanto degli esseri viventi sani, ledono fortemente il valore primario della solidarietà sociale nei confronti di tutti gli esseri umani, in particolare quelli colpiti da *handicap*. *(Applausi dal Gruppo UDC).*

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

TREDESE, *relatore*. Invita il senatore Gubert a ritirare l'emendamento 4.114 ed esprime parere contrario su tutti gli emendamenti in considerazione del fatto che il divieto di ricorso alle tecniche di fecondazione assistita di tipo eterologo è posto nell'interesse del bambino, cui occorre garantire certezza in ordine alla genitorialità anche in caso di crisi della coppia; quanto poi all'estensione dell'utilizzo delle tecniche di procreazione assistita anche da parte di coppie portatrici di malattie genetiche, la diagnosi preimpianto comporterebbe la morte di un gran numero di embrioni senza peraltro offrire adeguate garanzie sull'effettiva selezione di quelli sani.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

DANZI *(UDC)*. La contrarietà agli emendamenti 4.1 e 4.100 è motivata dalla considerazione dell'embrione quale essere vivente a tutti gli effetti, che attraversa l'intero provvedimento, ed è alla base anche del divieto di estendere le tecniche alle coppie portatrici di malattie genetiche in quanto la diagnosi preimpianto comporta sicura morte di un gran numero di embrioni. Quanto al divieto di procreazione assistita di tipo eterologo l'intento è quello di difendere il figlio, garantendogli certezze per il futuro in ordine alla genitorialità, evitando il ripetersi di episodi di disconoscimento di paternità, resi possibili dal caos normativo finora esistente. *(Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN).*

Sono quindi respinti gli emendamenti 4.1 (identico al 4.100), 4.2 e 4.3.

MANIERI *(Misto-SDI)*. Dichiara il voto favorevole dei senatori socialisti a tutti gli emendamenti che estendono le tecniche di fecondazione assistita alle coppie portatrici di malattie genetiche, essendo un preciso dovere del legislatore dare l'opportunità a tali persone di evitare la tragedia di un figlio colpito da una malattia grave, nonché a quelli volti a sopprimere il divieto di ricorso alle tecniche di tipo eterologo nella consapevolezza che le problematiche nuove che ne emergono vanno risolte sul piano legislativo onde garantire la sicurezza e i diritti del bambino; in tal senso la Corte costituzionale si è già pronunciata per negare la possibilità di disconoscimento di paternità. *(Applausi dal Gruppo Misto-SDI, DS-U e Verdi-U e della senatrice Magistrelli).*

Il Senato respinge l'emendamento 4.4 (identico al 4.5 e al 4.101).

BOLDI *(LP)*. Dichiara, anche a nome del senatore Iannuzzi, il voto favorevole agli emendamenti 4.6 e 4.16. Nel rispetto di quanti attribuiscono vitalità all'embrione e per questo non concordano sulla diagnosi preimpianto dello stesso, una soluzione per consentire tale tecnica solo a fini preventivi per le malattie genetiche consiste nel far stilare dalla comunità scientifica una lista di malattie diagnosticabili e certificabili. Non si può sottovalutare l'importanza della prevenzione per il progresso della medicina e della vita sociale, nonché la funzione fondamentale del provvedimento per assicurare la salute riproduttiva e la cura delle coppie sterili. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U, Misto-Com, Misto-SDI e Misto-RC e dei senatori Dentamaro, Del Pennino, Iannuzzi, D'Amico, Dalla Chiesa, Petrini, Manzione e Magistrelli).*

SALZANO *(UDC)*. Ricorda che l'Assemblea all'articolo 1 si è già pronunciata sul divieto di diagnosi preimpianto degli embrioni anche per la finalità di prevenzione per le malattie geneticamente trasmissibili, in quanto si porrebbe la conseguenza di consentire la produzione di più di tre embrioni, la crioconservazione di quelli sovrannumerari e la loro eventuale soppressione dopo cinque anni. Peraltro, secondo alcuni studi scientifici internazionali, la diagnosi preimpianto non è significativa dal punto di vista della prevenzione, ma incide negativamente sul tasso di sopravvivenza degli embrioni. *(Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN. Congratulazioni).*

SANZARELLO *(FI)*. Dichiara il voto contrario del suo Gruppo agli emendamenti presentati, rilevando che da parte dell'opposizione non è giunta alcuna proposta migliorativa, essendosi finora registrato solo un ostruzionismo finalizzato ad impedire il varo di una legge. Certamente suscitano forti emozioni i casi richiamati di genitori portatori di malattie geneticamente trasmissibili, ma bisogna tenere presente i dati scientifici reali

per riaffermare il valore della vita e della civiltà della legge che si vuole approvare. *(Applausi dai Gruppi FI e UDC e del senatore Carrara. Congratulazioni).*

PEDRIZZI *(AN)*. Premesso che la procreazione medicalmente assistita non rappresenta un metodo aggiuntivo o alternativo per la soddisfazione del desiderio di genitorialità, bensì solo l'estremo rimedio per le coppie sterili, nel pieno riconoscimento dei diritti dei figli e del valore costituzionale alla naturalità della famiglia, ribadisce la contrarietà del suo Gruppo alla selezione degli embrioni per qualunque finalità, essendo tale pratica assimilabile all'eugenetica nazista. *(Applausi dai Gruppi AN e UDC).*

LIGUORI *(Mar-DL-U)*. Sottoscrive, insieme al senatore Gaglione, l'emendamento 4.6 e dichiara a titolo personale voto favorevole. Confermando la sua contrarietà alla fecondazione eterologa, ritiene però che la diagnosi preimpianto degli embrioni risponda al diritto dei genitori e soprattutto dei nascituri ad una vita sana, nel pieno rispetto del criterio di prevenzione che è uno dei capisaldi della OMS. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U, Misto-Com e Misto-RC e dei senatori Gaglione, D'Amico, Dentamaro, Del Pennino e Manieri).*

VIVIANI *(DS-U)*. Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo all'emendamento 4.6. Dissente dal tentativo del senatore D'Onofrio di sdrammatizzare il contrasto, sulla base dell'assunto che i cattolici sono presenti in entrambi gli schieramenti. Viceversa, l'attribuzione della personalità giuridica all'embrione fa insorgere contraddizioni con la legislazione vigente, con i comportamenti diffusi tra i cittadini e con valutazioni etiche largamente condivise, tra cui certamente non rientra l'assegnazione all'aborto terapeutico di un valore negativo minore della diagnosi preimpianto degli embrioni. Auspicando di non dover registrare la sconfitta della politica per incapacità di attuare la sua funzione essenziale di mediazione tra posizioni etiche diverse e distanti, si augura che alla società italiana sia evitato il lacerante scontro su un eventuale *referendum* abrogativo della legge sulla procreazione assistita, in ordine alla quale emergerebbero le profonde divisioni della stessa comunità ecclesiastica. *(Applausi dal Gruppo DS-U e della senatrice Dato).*

Il Senato, con votazione a scrutinio segreto, respinge l'emendamento 4.6 (con conseguente preclusione dei successivi 4.7, 4.8 e 4.102). Con successive votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 4.9, 4.10, 4.12 (identico al 4.103), 4.104, 4.13 (identico al 4.105), 4.106 (identico al 4.14 e al 4.107) e 4.15.

ALBERTI CASELLATI *(FI)*. Poiché le tecniche di diagnosi preimpianto comportano un'alta percentuale di mortalità di embrioni sani e comunque seri rischi di arrecare danni agli stessi, è evidente che ad esse non

possa essere applicato il concetto di salute riproduttiva. La libera determinazione non può comportare l'assenso ad ogni pratica, tanto è vero che la coscienza comune esclude la clonazione. In realtà il vero punto di equilibrio della legislazione di uno Stato laico è l'assoluto rispetto della dignità della persona, che deve essere garantito sin dal momento del concepimento. *(Applausi dai Gruppi FI e UDC).*

DEBENEDETTI *(DS-U).* La cultura del giudaismo assegna all'uomo la libertà, in assenza di prescrizioni bibliche in senso contrario, di utilizzare la conoscenza scientifica per superare gli impedimenti di natura, ad ulteriore riprova della presenza di sensibilità diverse all'interno della società civile, che è compito di uno Stato di diritto rispettare in egual misura. Paradossalmente, infatti, lassoluto rispetto della sensibilità religiosa dovrebbe portare a privilegiare le dottrine più restrittive e le interpretazioni più limitanti, ma questo risulterebbe inaccettabile per un ordinamento liberale. Ricorda che la storia di Israele dimostra che la fedeltà alla propria fede religiosa può perdurare nei secoli indipendentemente dalle leggi dello Stato. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Misto-SDI e Verdi-U e dei senatori Castagnetti e Malabarba).*

DE PETRIS *(Verdi-U).* Gli emendamenti 4.16 e 4.17 sono volti a consentire ai portatori di malattie genetiche di procreare un bambino sano. Le tecniche di fecondazione medicalmente assistita sono un'ulteriore possibilità offerta dalla scienza per prevenire la trasmissione di patologie genetiche e comportano un rischio, in sede di diagnosi preimpianto, non dissimile da quello legato alle diagnosi prenatali. *(Applausi dal Gruppo Verdi-U).*

Con votazione a scrutinio segreto, il Senato respinge l'emendamento 4.16, identico al 4.17, con conseguente preclusione degli emendamenti 4.18, 4.20 e 4.38. Vengono quindi respinti gli emendamenti 4.19, 4.108 e 4.21.

FRANCO Vittoria *(DS-U).* L'emendamento 4.23 e gli altri identici propongono la soppressione della lettera *a)* del comma 2 con la quale si prescrivono ai medici modalità operative solo apparentemente ispirate a buon senso, dal momento che le tecniche da adottare devono essere commisurate al caso specifico, all'età della donna, alle cause della sterilità e, se rigidamente prescritte, ledono la professionalità ed il codice deontologico del medico, rischiando di trasformarsi in una forma di accanimento terapeutico nei confronti della paziente. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

Il Senato respinge gli emendamenti 4.22 (identico agli emendamenti 4.23, 4.24 e 4.25), 4.260, 4.27, 4.28, 4.29 (identico al 4.109) e 4.30.

D'AMICO *(Mar-DL-U).* La proibizione assoluta del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo è illogica e

frutto di un pregiudizio radicalmente illiberale. È a tutti evidente che nessun ordinamento liberal-democratico, per sua natura chiamato a riconoscere all'autonomia dell'individuo spazi protetti da ogni ingerenza dello Stato, potrebbe vietare per legge l'adulterio a fini procreativi, come avviene nelle società nelle quali si applica la legge islamica; ma proprio per questo è inaccettabile e neppure giustificabile alla luce degli interessi del nascituro che lo Stato vieti alle coppie di giungere alla libera determinazione di ricorrere a materiale genetico di un estraneo per avere dei figli. Nel dichiarare voto favorevole agli emendamenti che propongono di sopprimere il comma 3, sottolinea come il testo in esame rappresenti una grave lesione dello Stato di diritto. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U, Misto-Com e Misto-SDI).*

TATÒ *(AN)*. La procreazione eterologa è pura follia perché priva il nascituro del legame genetico con la coppia che ne decide la messa al mondo e rischia di portare ad aberrazioni ed a seri problemi per la salute psichica e fisica del bambino. Il desiderio di gravidanza non può non tener conto dei percorsi razionali indicati dalla natura e della necessità di salvaguardare l'entità dell'embrione ed il suo diritto ad avere una famiglia. Nel dichiarare il voto contrario agli emendamenti in esame, auspica l'approvazione senza modifiche della legge, che è laica in quanto rispetta i canoni intoccabili della natura e come tale può essere applicata ad ogni credenza religiosa. La laicità dello Stato non implica la rinuncia a tutti i valori, mentre il pluralismo si basa innanzitutto sul rispetto della dignità di ogni essere umano. *(Applausi dai Gruppi AN e UDC).*

CARELLA *(Verdi-U)*. Nel dichiarare il voto favorevole alla soppressione del comma 3, ricorda che nella storia del genere umano è sempre stata rilevante la percentuale di nati da fecondazione eterologa naturale, senza che ciò abbia prodotto gli effetti catastrofici paventati dalla senatore Tatò. La legge in esame è ipocrita poiché all'articolo 9 disciplina comunque lo stato giuridico dei figli nati da fecondazione eterologa: il legislatore è infatti consapevole che, una volta approvata la legge, le coppie che avranno la possibilità di farlo andranno all'estero per ricorrere a queste pratiche. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U , DS-U e Misto-SDI).*

DANZI *(UDC)*. La fecondazione medicalmente assistita è un atto programmato che coinvolge le strutture dello Stato e quindi la legge che ne disciplina l'utilizzo non può prescindere da considerazioni sul bene del nascituro: a nulla valgono quindi i raffronti con la nascita di figli da rapporti occasionali con persone estranee alla coppia, eventi casuali e certamente non sempre positivi per il nato. Appare importante, piuttosto, che il testo in esame sottolinei l'alternativa costituita dalla adozione e dall'affidamento, in quanto il desiderio di maternità non può essere considerato un diritto e non può pertanto essere garantito ad ogni costo, indipendentemente dagli effetti negativi che si dovessero individuare. Il rigore del testo in esame non è una limitazione alle conquiste della scienza, ma serve

a stimolare la crescita della stessa in ambiti accettati ed accettabili per la società civile. La laicità dello Stato più volte invocata nel dibattito non è la rinuncia a qualsiasi valore, né il semplice affidamento al libero arbitrio degli individui, quanto la pacifica convivenza tra convincimenti diversi. Sotto tale prospettiva il testo in esame appare giusto e rispettoso di principi fondamentali largamente condivisi e come tale merita l'approvazione. *(Applausi dai Gruppi UDC e AN).*

BATTISTI *(Mar-DL-U).* Mentre la legge sull'interruzione di gravidanza contempera i diritti del concepito con quello alla salute della donna, che la Corte costituzionale ha ritenuto prevalente rispetto al primo, il disegno di legge, sulla base di un criterio fideistico ed in contraddizione con i dati scientifici, afferma addirittura la soggettività dell'embrione. È auspicabile che i valori liberali più volte riaffermati dalla maggioranza e tradotti in diversi provvedimenti legislativi, possano venire tutelati anche nella sfera privata, evitando che i cittadini siano costretti ad affermare attraverso altri strumenti i propri diritti violati. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U, Misto-SDI e Misto-RC e del senatore De Paoli).*

MONTICONE *(Mar-DL-U).* Il voto contrario sugli emendamenti che consentono la fecondazione eterologa è motivato dalla profonda convinzione che tale metodica non sia coerente con l'impianto della Costituzione in quanto trascura i diritti del nascituro. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e UDC e del senatore Michelini).*

PASTORE *(FI).* La contrarietà alla fecondazione eterologa non si basa su una convinzione di tipo religioso, quanto sulla difesa dei valori laici tutelati dalla Costituzione, che afferma il diritto del bambino a crescere all'interno di una famiglia, ma non tutela il diritto alla paternità ad ogni costo. Inoltre la fecondazione eterologa, oltre a determinare questioni di rilievo costituzionale e morale in quanto preclude al nato la ricerca della propria identità biologica, richiede anche una disciplina regolarmentativa estremamente complessa che determinerebbe l'affossamento del disegno di legge; è pertanto condivisibile la responsabile decisione del Governo di sostenere il testo in discussione. *(Applausi dai Gruppi FI e UDC).*

Con votazione a scrutinio segreto, il Senato respinge l'emendamento 4.31, identico agli emendamenti da 4.32 a 4.110.

MASCIONI *(DS-U).* Dichiara il voto favorevole all'emendamento 4.111, una proposta equilibrata e a difesa della famiglia, che consente un limitato ricorso alla fecondazione eterologa, mentre il divieto assoluto danneggia le persone più sfortunate, ad esempio chi è sottoposto ad una terapia oncologica e chi non ha i mezzi sufficienti per recarsi all'estero. In altri Paesi, al contrario, la donazione di gameti è incentivata da campagne pubbliche come un atto di solidarietà nei confronti delle coppie meno fortunate. Infine, una ricerca dell'Organizzazione mondiale della sanità sui

bambini nati attraverso tale metodica smentisce i timori allarmistici richiamati nel dibattito. *(Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Del Turco. Congratulazioni).*

D'AMICO *(Mar-DL-U)*. Voterà a favore dell'emendamento 4.111, che sottopone il ricorso all'eterologa a condizioni restrittive. Condivide le affermazioni del senatore Pastore circa l'origine laica e non confessionale delle diverse opinioni espresse sul provvedimento, che segnalano tuttavia una divisione tra chi si richiama a principi liberali e chi invece sostiene un testo tra i più illiberali al mondo. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U e Misto-RC).*

DEL PENNINO *(Misto-PRI)*. È favorevole alla soluzione moderata e di compromesso proposta con l'emendamento 4.111, convinto che il divieto assoluto della fecondazione eterologa incentivi il ricorso al turismo riproduttivo e quindi accentui i pericoli oggettivi segnalati dagli stessi sostenitori del divieto, in particolare la difficoltà ad accedere alla terapia genica, in quanto i dati genetici del donatore dovranno essere richiesti a strutture di un Paese straniero. Inoltre, il testo dell'articolo 9, che esclude il disconoscimento di paternità in caso di ricorso alla fecondazione eterologa in violazione della legge, evidenzia la consapevolezza dell'inefficacia di tale divieto. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

CARELLA *(Verdi-U)*. Dichiara il voto favorevole del Gruppo sull'emendamento 4.111, cogliendo l'occasione per invitare il Ministro della salute a dimettersi alla luce delle inaudite dichiarazioni secondo cui avrebbe appreso soltanto oggi che nella riunione del Consiglio dei ministri di venerdì scorso il Governo all'unanimità ha fatto proprio il disegno di legge. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U. Congratulazioni).*

Con votazione a scrutinio segreto, è respinto l'emendamento 4.111, con la conseguente preclusione degli emendamenti 4.40, 4.112, 4.37, 4.42, 4.41, 4.113 e 4.43.

GUBERT *(UDC)*. Ritira l'emendamento 4.114.

È quindi respinto l'emendamento 4.44 nonché, con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, chiesta dalla senatrice Vittoria FRANCO (DS-U), il 4.115.

TATÒ *(AN)*. Dichiara il voto a favore dell'articolo 4.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore DEL PENNINO (Misto-PRI), è approvato l'articolo 4, con la conseguente preclusione di tutti gli emendamenti tendenti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 4.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti

GUBERT *(UDC)*. Gli emendamenti sono tutti volti a fornire maggiori garanzie in ordine all'effettiva stabilità delle coppie conviventi.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

DEL PENNINO *(Misto-PRI)*. L'emendamento 5.104 è volto a colmare un'incongruenza del testo proponendo che la convivenza sia autocertificata dalla coppia.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

TREDESE, *relatore*. Invita il senatore Gubert a ritirare i propri emendamenti ed esprime parere contrario sui restanti.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 5.1 (identico al 5.100), 5.7 e 5.8, nonché, con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore DEL PENNINO (Misto-PRI), gli emendamenti 5.2 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e degli emendamenti 5.3, 5.101 e 5.6), 5.102 e 5.9.

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 5.5 e 5.4 sono preclusi dalla reiezione degli identici emendamenti 1.300 e 1.301.

GUBERT *(UDC)*. È disponibile a ritirare tutti gli emendamenti qualora vi sia una disponibilità ad accogliere un ordine del giorno volto a fissare requisiti temporali minimi riguardo alla condizione di convivenza.

TREDESE, *relatore*. Sarebbe favorevole all'accoglimento.

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dalla senatrice Vittoria FRANCO (DS-U), sono respinti gli emendamenti 5.10 (identico al 5.104) e 5.106. Risultano altresì respinti gli emendamenti 5.12, 5.13 e 5.14 (identico 5.15).

BIANCONI *(FI)*. Dichiara il voto favorevole di Forza Italia all'articolo 5 che, stabilendo i requisiti soggettivi per l'accesso alle tecniche di procreazione assistita, contribuisce a rafforzare quel principio di difesa dei diritti del bambino, a partire dal momento del concepimento, che pervade tutta la normativa e che è ispirato non all'obbedienza ad un dettato di tipo morale quanto ad una concezione laica dello Stato che mette al centro la persona, in particolare il fanciullo, a garanzia del quale vengono

posti limiti all'azione degli adulti. *(Applausi dai Gruppi FI, UDC e AN e del senatore Vanzo. Congratulazioni).*

MALABARBA *(Misto-RC)*. Dichiara il voto contrario sull'articolo 5 in quanto, definendo i requisiti soggettivi per l'accesso alle tecniche di procreazione assistita, si tenta di porre limiti alla genitorialità negando, a differenza di quanto sia possibile in natura, la procreazione alle donne sterili *single* o omosessuali, per proporre un modello di famiglia non aprioristicamente positivo. Si realizza così una profonda discriminazione nei confronti dei figli concepiti fuori del matrimonio, delle persone conviventi di sesso diverso e di quelle omosessuali, senza peraltro tenere in considerazione il fatto che la ricerca di maternità, in particolare attraverso la fecondazione assistita, rappresenta già un fattore favorevole alla creazione di un forte legame con il figlio.

BAIO DOSSI *(Mar-DL-U)*. Dichiara il voto a favore dell'articolo 5 che, nell'intento di proteggere il concepito, offre certezza in ordine alla genitorialità e si coniuga con la legislazione a tutela dell'infanzia, in particolare con principi fondanti della legge n. 285 del 1997. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Dà lettura dell'ordine del giorno G5.100 *(v. Allegato A)* del senatore Gubert.

TREDESE, *relatore*. Ribadisce il parere favorevole.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Lo accoglie.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice Vittoria FRANCO (DS-U), è approvato l'articolo 5.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

MALABARBA *(Misto-RC)*. Sollecita lo svolgimento dell'interrogazione 3-01296 riguardante i militari colpiti da malattie a seguito di esposizione ad uranio impoverito.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Sollecita la risposta scritta all'interrogazione 4-04841 riguardante la situazione dell'azienda Data Italia Processing.

PRESIDENTE. Dà annunzio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza *(v. Allegato B)* e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,58.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,34).*
Si dia lettura del processo verbale.

TIRELLI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 4 dicembre.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bobbio Norberto, Boscetto, Bosi, Cursi, D'Alì, De Corato, Degennaro, Mantica, Mugnai, Saporito, Sestini, Siliquini, Travaglia, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Budin, Crema, De Zulueta, Giovanelli, Gubert e Nessa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Brignone, Dini, Forcieri, Gubetti, Marino e Nieddu, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Mancino, per partecipare ad un convegno; Cortiana, per partecipare ad un convegno internazionale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,38).*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1514) ***Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro)*

(58) ***EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica***

(112) ***TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita***

(197) ***ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni***

(282) ***PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita***

(501) ***CALVI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita***

(961) ***RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita***

(1264) ***ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita***

(1313) ***TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita***

(1521) ***Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita***

(1715) ***D'AMICO ed altri. – Norme in materia di clonazione terapeutica e di procreazione medicalmente assistita***

(1837) ***TONINI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita***

(2004) ***GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita***

(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge n. 1514, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Musso-

lini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro, e nn. 58, 112, 197, 282, 501, 961, 1264, 1313, 1521, 1715, 1837 e 2004.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1514.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 4 dicembre sono stati accantonati gli emendamenti 2.7, 2.101a, 2.102, 2.100, 2.101 e conseguentemente l'articolo 2 ed è stato approvato l'articolo 3.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, lei sa che noi più volte in questi giorni abbiamo chiesto chiarimenti circa il comportamento del Governo con riguardo sia al testo del disegno di legge al nostro esame, sia ai pareri espressi sugli emendamenti, proprio perché riteniamo che, di fronte a una questione che riguarda la morale, l'etica e la coscienza di ognuno, sia inopportuno e sbagliato procedere secondo maggioranze e minoranze precostituite.

Ritenevamo, inoltre – e non da soli – che di fronte, appunto, a problemi che riguardano la morale, l'etica e la coscienza di ognuno il Governo avrebbe dovuto astenersi nei giorni scorsi dall'esprimere giudizi ed indirizzi, in questo modo orientando anche il comportamento di voto dell'Assemblea.

Il sottosegretario Cursi ha sempre affermato che le posizioni espresse in quest'Aula rappresentano la posizione del Governo e non invece la sua posizione personale, come noi avremmo auspicato. Solo che, signor Presidente, nella giornata di lunedì su un autorevole quotidiano milanese è stata pubblicata un'intervista al ministro Sirchia che, tra le altre cose, afferma: «Mi limito ad osservare, in linea generale e senza riferimento alle norme in discussione, che esiste il diritto di una coppia a volere un figlio, ma questo diritto non deve prescindere dai diritti del nascituro. È un mio pensiero personale, non parlo come rappresentante del Governo, il Governo si è tenuto fuori dal dibattito e continuerà a farlo». L'intervistatore osserva: «Eppure l'opposizione ha accusato il Governo di essere intervenuto attraverso il sottosegretario Cursi, che si è espresso a favore della legge». «Sono sicuro» afferma Sirchia «che Cursi ha parlato a nome suo, non del Governo, come sto facendo io adesso».

Signor Presidente, è opportuno conoscere quale sia la posizione del Governo. Le chiedo di più, Presidente: che ai lavori di quest'Assemblea presenzi il ministro Sirchia.

PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, naturalmente il Governo risponderà, se lo riterrà opportuno, al momento dell'espressione del parere.

Ricordo a tutti i colleghi che i tempi sono contingentati; la quantità di tempo assegnata a ciascuno è nota.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Signor Presidente, innanzi tutto desidero associarmi alle considerazioni e alle richieste formulate poc'anzi dal senatore Ripamonti.

Illustrerò prima gli emendamenti presentati sui commi 1 e 2 dell'articolo 4 e poi quelli relativi al comma 3.

Abbiamo presentato emendamenti soppressivi e sostitutivi su questo articolo, la cui rubrica è «Accesso alle tecniche», il quale stabilisce uno stretto vincolo tra l'accesso alle tecniche e la sterilità/infertilità della donna, dell'uomo o della coppia, certificata da atto medico, e dà indicazione ai medici in merito a ciò cui devono attenersi nell'esercizio della loro professione e, soprattutto, vieta vergognosamente il ricorso all'inseminazione eterologa.

I nostri emendamenti si limitano a stabilire che per accedere alle tecniche la donna presenti una richiesta ai centri autorizzati, alla quale può associarsi il coniuge o colui che intenda riconoscere il nato.

Si prevede inoltre che la persona che accede alle tecniche di fecondazione sia adeguatamente informata sulla prassi, le modalità, le conseguenze, i costi economici e umani che dovrà affrontare.

In sintonia con quanto abbiamo già sostenuto, noi non consideriamo la sterilità una malattia e non possiamo condividere le condizioni che nel disegno di legge in esame vengono poste per accedere alle tecniche. Siamo contrari a fissare l'uso delle tecnologie come rimedio alla sterilità non solo perché ciò limita l'impiego delle tecnologie stesse, ma soprattutto perché in questo modo si riduce un'acquisizione scientifica e tecnologica a supporto di un modello sociale e di una concezione etica che si vuole imporre attraverso la normazione delle tecniche.

Considerare la sterilità una malattia avrebbe potuto avere un senso, per quanto per noi strumentale e opinabile, se avesse portato ad inserire gli interventi di fecondazione assistita nelle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, cosa che nel testo però non avviene. Noi sosteniamo, invece, che gli interventi relativi all'applicazione delle tecniche devono essere equiparati all'assistenza prestata per la gravidanza e il parto, nonché per gli interventi di interruzione volontaria di gravidanza.

La legge n. 194 del 1978, infatti, consente il ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza in base al moderno concetto della salute riproduttiva, intesa come pieno benessere fisico e psichico della donna legato anche alla sua libera scelta di essere o non essere madre.

Tutto ciò rientra, inoltre, in una concezione della salute intesa come prevenzione della malattia intervenendo, ove possibile, prima che condizioni di sofferenza e disagio degenerino in situazioni patologiche vere e proprie.

Con l'articolo 4 introducete altresì una preoccupante innovazione: non solo imponete alle donne che intendono ricorrere alla fecondazione

assistita un percorso terapeutico predeterminato, ma istituite con legge un protocollo medico sanzionato penalmente.

Come è già stato fatto rilevare dai medici intervenuti nelle audizioni in Commissione, con questa legge si impone ai medici di utilizzare una metodologia attraverso modalità che non solo non sono quelle ottimali, ma addirittura sono tali da poter essere contrarie all'etica e alla deontologia professionale. Voi costringete i medici ad applicare le tecniche di riproduzione assistita con modalità che la scienza oggi considera inaccettabili sia sul piano tecnico che deontologico, al punto da essere perseguibili penalmente.

I limiti che ponete alle possibilità di accesso alle tecniche si spiegano, ancora una volta, come il tentativo di limitare innanzitutto la libertà procreativa conquistata e riconosciuta alle donne, alla loro autodeterminazione, all'autonomia e alla responsabilità rispetto al loro corpo.

Le tecniche di riproduzione assistita permettono a donne e uomini di padroneggiare le funzioni biologiche, di emanciparsi dal destino biologico, di evitare i concepimenti indesiderati e di avere quelli desiderati: è questa una realtà con la quale è d'obbligo confrontarsi senza trincerarsi dietro la, seppur rispettabile, coscienza di ognuno.

Per quanto concerne il comma 3, il divieto di fecondazione cosiddetta eterologa mediante donazione di gameti vìola il principio, già presente nel nostro ordinamento, della prevalenza del legame affettivo su quello biologico e della maternità responsabile, del figlio voluto, perché da un lato impedisce l'accesso ad una tecnica anche quando vi sia il consenso di entrambi i coniugi che liberamente decidono di avere un figlio, dall'altra nega una possibilità, a volte unica per una donna, di essere madre per scelta consapevole. Più semplicemente, si vuole impedire a una coppia il cui maschio risulta infertile di poter generare e a una donna sola di poter procreare.

Una disposizione, questa, che sembra in contrasto con quanto stabilito nell'artico 3, laddove, impropriamente, si invitano le coppie che si rivolgono ai consultori familiari per conoscere le modalità di accesso alle tecniche, a considerare l'adozione come alternativa alla fecondazione assistita. Da un lato, si favorisce la genitorialità basata su legami affettivi; dall'altro, si riafferma, attraverso il divieto all'eterologa, il primato del figlio genetico.

Il vincolo che si pone è dunque quello del principio-famiglia, unitariamente inteso, e per affermarlo si pongono limiti all'accesso, si determinano priorità e restrizioni nell'uso delle tecniche e infine si impongono divieti e relative sanzioni penali. La famiglia che voi volete salvaguardare è quella che si basa sui legami di sangue, sulla trasmissione patrilineare. Un atteggiamento che non vede i profondi mutamenti che hanno modificato l'istituto familiare e che hanno visto la nascita di nuove aggregazioni sociali: una realtà che non può sfuggire al legislatore, che dovrebbe favorire, attraverso le norme, nuovi modelli di genitorialità aperti e pluralisti, in sintonia con le tendenze e i comportamenti sociali.

Il divieto del ricorso a gameti estranei alla coppia risponde anche a un pregiudizio ideologico che, trasposto nella pratica, costringerebbe le donne a sperimentare modalità alternative, il che vuol dire ricorrere a tecniche più sofisticate che offrono minori garanzie di risultato e che oltretutto sono molto più costose.

Si potrebbe ancora ricordare che l'uso dei gameti eterologhi costituisce spesso l'unica forma di riproduzione possibile per donne e uomini giovani che siano sopravvissuti a malattie oncologiche e che spesso perdono la capacità procreativa. È una prassi già consolidata la raccolta di gameti maschili e femminili prima di sottoporsi a terapie radioattive. Un'altra possibilità di procreare che non sarà più possibile adottare se passasse questo testo.

Noi condividiamo le argomentazioni che si sono sentite in quest'Aula a favore dell'inseminazione eterologa, argomentazioni che è difficile non condividere. Il punto è che stiamo discutendo di un argomento scontato per la maggior parte dei cittadini, comprese le numerose coppie cattoliche che vi fanno ricorso, argomento ampiamente condiviso dal mondo scientifico e medico, di una pratica esercitata da anni nei centri italiani e non. Ancora una volta la società civile è di gran lunga più avanti di chi dovrebbe rappresentarla.

L'ostilità della Chiesa è indirizzata contro il fenomeno della fecondazione assistita in sé, perché viene considerato come una separazione arbitraria dell'atto sessuale da quello procreativo, e più ancora contro l'inseminazione eterologa, che è valutata dalla Chiesa alla stregua di un'infedeltà coniugale. Le tecniche di riproduzione assistita diventano dunque moralmente inaccettabili, dal momento che dissociano la procreazione dal contesto interamente umano dell'atto coniugale.

Sono pertanto ammesse, soltanto in via eccezionale, per la coppia sposata quando configurano non un intervento sostitutivo all'atto coniugale, ma una facilitazione e un aiuto affinché esso raggiunga il suo scopo naturale. È infatti accettata, seppur con limiti e divieti, l'inseminazione omologa che, anche se attraverso l'uso di una tecnica, fa salva la fedeltà biologica della coppia, salvando la famiglia basata sulla stirpe genetica che sarebbe minacciata dall'inseminazione eterologa.

La realtà è che il Parlamento è in ostaggio di coloro che vogliono imporre la loro visione confessionale alle leggi dello Stato, che vogliono normare avendo come riferimento non lo Stato di diritto, signor Presidente (e concludo), ma le concezioni, del tutto legittime, della Chiesa cattolica, che non possono essere imposte a tutti i cittadini e tanto meno diventare legge dello Stato. *(Applausi del senatore Battisti).*

TONINI *(DS-U)*. Signor Presidente, brevemente vorrei illustrare i contenuti di due degli emendamenti che insieme ad alcuni colleghi ho presentato all'articolo 4: mi riferisco agli emendamenti 4.8 e 4.111.

Si tratta di due temi di grande delicatezza e di grande complessità e credo che noi dovremmo assolutamente evitare le semplificazioni di questa discussione e soprattutto la demonizzazione reciproca delle posizioni.

Il nostro intento non è mai stato, e non è nemmeno oggi, quello di impedire l'approvazione di una legge. Riteniamo utile e necessaria una normativa in materia di procreazione medicalmente assistita, non perché ci sia il *Far West* (espressione assolutamente infelice: in Italia non c'è il *Far West)*, ma perché è giusto che la politica e la legge disciplinino una materia tanto delicata che non può essere delegata *in toto* alla casualità dei rapporti tra mercato e ricerca scientifica.

Il nostro giudizio sulla legge – come sapete – è critico, in particolare rispetto ad alcuni punti che riteniamo contraddittori e che aprono problemi concreti di applicabilità e presentano incongruenze anche di tipo etico. In particolare, l'emendamento 4.8 ripropone la questione dell'utilizzo delle tecniche di procreazione medicalmente assistita per la prevenzione delle malattie genetiche: bisogna riuscire a spiegare perché da un punto di vista etico per contrastare le malattie genetiche è preferibile l'utilizzo dell'aborto terapeutico, che la nostra legge consente, rispetto all'utilizzo della procreazione medicalmente assistita e quindi alla selezione embrionaria preimpianto.

Si tratta in entrambi i casi di pratiche eticamente controverse; per chi ha una certa visione del mondo entrambe le pratiche sono da escludere; tuttavia la legge del nostro Paese consente l'accesso alla tecnica dell'aborto terapeutico. Allora, trovo singolare, strana, inspiegabile, quindi assurda, illogica, e quindi inapplicabile, la norma che non consente l'utilizzo della procreazione assistita per la prevenzione delle malattie genetiche.

La scorsa settimana la collega Boldi ha avuto modo di illustrare all'Assemblea in cosa consistano e quali drammi comportino alcune di queste malattie genetiche. Ora, se è naturalmente possibile indicare un comportamento eroico da un punto di vista etico alle coppie italiane, è tuttavia difficile prescriverlo per legge, tant'è vero che la via d'uscita dell'aborto terapeutico è contemplata dal nostro ordinamento giuridico.

Allora, chiedo all'Assemblea, e in particolare a quegli otto senatori che la settimana scorsa con la loro astensione, esprimendo un'incertezza di posizione, hanno impedito l'approvazione di un emendamento, volto a consentire in Italia il possibile utilizzo della fecondazione assistita per la prevenzione delle malattie genetiche, un ripensamento. Invito i colleghi a utilizzare, questo emendamento, come altri proposti da diversi colleghi, per dare soluzione ad un problema che non è stato possibile risolvere la scorsa settimana.

L'emendamento 4.111 riguarda l'altra controversa questione della fecondazione di tipo eterologo, cioè la fecondazione con materiale genetico estraneo alla coppia. So che anche in questo caso ci sono serie argomentazioni etiche che contrastano con la suddetta pratica. Tuttavia, noi siamo oggi in una sede parlamentare, siamo legislatori, e se dobbiamo stabilire un divieto, dobbiamo essere certi che le ragioni per le quali lo poniamo sono forti. A me francamente non sembra che la ragione del cosiddetto interesse del nascituro sia forte, perché dal punto di vista del nascituro l'interesse maggiore è quello, appunto, di nascere. La questione è del tutto

evidente. Ho l'impressione che tutto il resto ci faccia addentrare in un ginepraio di problemi di tipo filosofico.

Abbiamo soltanto una ragione che può essere invocata in via di principio contro l'accesso ai metodi eterologhi, rappresentata dalla comprovata esistenza di disturbi, di turbative nella crescita dei nati da fecondazione eterologa, accertati empiricamente. Nonostante la lunga istruttoria svolta in 12ª Commissione permanente, i danni alle persone nate in tal modo – che ormai sono migliaia – non sono stati verificati.

Allora, mi domando se non sia più ragionevole una soluzione come quella che noi proponiamo, che non rappresenta il diritto alla procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo sempre e comunque; si tratta piuttosto di concedere la facoltà alle coppie sterili che non hanno altri strumenti che questo, come accertato da una commissione medica, di ricorrere come via estrema a tale pratica.

Quella che vi proponiamo, pertanto, sarebbe una normativa tra le più rigorose in Europa e non una normativa permissiva. L'altra, quella del testo attuale, pone un divieto assoluto che, come tutti gli assoluti che si intendono proporre nel relativo, che è il relativo della politica e della legge, è a mio avviso discutibile.

DEL PENNINO *(Misto-PRI)*. Signor Presidente, mi limiterò all'illustrazione degli emendamenti 4.6 e 4.16, relativi alle coppie portatrici di malattie genetiche trasmissibili al concepito, e agli emendamenti relativi al divieto di fecondazione eterologa.

Per quanto riguarda il primo gruppo di emendamenti, sono già state illustrate dalla senatrice Boldi nella seduta precedente e dal collega Tonini poc'anzi le ragioni che inducono a considerare illogico il divieto di accesso alla procreazione medicalmente assistita da parte delle coppie portatrici di malattie genetiche. Ciò è tanto più assurdo se consideriamo che in tal modo incentiviamo l'aborto.

Si discute molto dei valori della vita e, a questo proposito, del rispetto delle convinzioni. Questo tipo di norma, però, che vieta il ricorso alla procreazione assistita per le coppie portatrici di malattie genetiche è in realtà un incentivo all'aborto. Non a caso l'emendamento 4.16 da noi presentato recita esplicitamente: «allo scopo di limitare il ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza».

Nella schizofrenia con cui si è affrontato questo provvedimento, si è stabilito un insieme di norme in cui la difesa dell'embrione è assai più forte della difesa del feto: oggettivamente ciò non risponde ad alcuna logica. Questo è il motivo per cui ritengo che l'emendamento 4.16 sia particolarmente meritevole del consenso dei colleghi e del voto favorevole dell'Assemblea.

Poiché il tempo per questo dibattito è così ristretto (abbiamo dovuto accettare le imposizioni del collega D'Onofrio), passo ad illustrare gli emendamenti relativi alla procreazione eterologa.

So che il tema divide le convinzioni e le coscienze. Non mi soffermerò a ripetere le ragioni che ho ampiamente illustrato nella relazione

che inducono a considerare ingiustificato il divieto di procreazione eterologa. Voglio semplicemente sottolineare che, in linea di principio, potrei farmi anche carico delle obiezioni dei colleghi che si oppongono all'autorizzazione di fecondazione eterologa; tuttavia, se guardiamo alla realtà dell'Europa, alla legislazione vigente negli altri Stati, ci rendiamo conto che un divieto si tradurrebbe in una grida manzoniana, perché oggettivamente tutte le coppie che ne hanno la possibilità economica avrebbero la facoltà di accedere alla fecondazione eterologa nei Paesi a noi circostanti.

Allora, rispetto a questo, mi domando se non sia forse più ragionevole trovare una soluzione limitativa, che ponga alcuni paletti, come quella che proponiamo con i nostri emendamenti 4.112 e 4.0.1; una soluzione che subordini ad una valutazione medica effettuata da una commissione tecnico-scientifica, istituita dal Ministro della salute presso l'Istituto superiore di sanità, le possibilità di accesso alla procreazione eterologa. Senza toccare questioni di principio, di fatto ciò si tradurrebbe quantomeno in un limite – non dirò in un blocco – verso il turismo riproduttivo.

Signor Presidente, ho cercato di illustrare questi emendamenti in tono molto pacato, senza voler coinvolgere grandi questioni di principio che pure sono sottese alla legge in esame. Oggi dobbiamo smentire una falsità sostenuta nelle ultime settimane. Il problema non è fra chi vuole la legge e chi non ne vuole alcuna. Il problema è tra chi vuole questa pessima legge, perché ha preso impegni su questo pessimo testo, e chi invece ne vuole una buona.

CARELLA *(Verdi-U)*. Signor Presidente, la mia illustrazione sarà breve perché il Gruppo cui appartengo ha poco tempo a sua disposizione per illustrare gli emendamenti che ha presentato al disegno di legge in esame. Mi soffermo, quindi, sull'emendamento 4.17 e poi molto rapidamente sugli altri. In questa illustrazione sono facilitato dagli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, i quali hanno già esplicitato la *ratio* dell'emendamento 4.17. Reputo questo uno dei punti fondamentali del disegno di legge in esame.

Presidente, negli ultimi giorni, dopo le votazioni svolte in Senato dei primi articoli, ho notato alcuni segnali di apertura, o perlomeno che è stato recepito il fatto che lo schieramento trasversale che ha presentato emendamenti vuole in realtà contribuire ad approvare questa legge e non è certamente mosso dall'intento di bloccarla.

Ho ascoltato in una trasmissione televisiva il senatore D'Onofrio fare la seguente osservazione. In sostanza, egli si è chiesto come sia possibile pensare che questo schieramento vuole migliorare la legge e contribuire alla sua approvazione quando ha presentato 400 emendamenti. Ebbene, senatore D'Onofrio, si tratta degli stessi emendamenti presentati in Commissione.

In quella sede, però, abbiamo sempre proposto ai nostri colleghi di sceglierne tre o quattro, trovando un accordo, su quelle parti della legge che meritano una riflessione e quindi una eventuale modifica. Ebbene, ciò non è avvenuto. I colleghi non hanno voluto fare alcuna discussione

ed hanno sempre sostenuto che la questione sarebbe stata affrontata in Aula.

Quindi, collega D'Onofrio, quello ora in esame è uno dei tre emendamenti su cui si può trovare un punto di incontro, pur se partiamo da posizioni diverse. Credo che entrambi gli schieramenti siano comunque animati dalla volontà di approvare una legge che sia fatta bene e che sia applicabile. Quindi, è proprio questa l'occasione per soffermarsi sull'emendamento 4.17.

In sostanza, con l'emendamento 4.17, identico nelle finalità ad altri emendamenti, poniamo un problema oggettivo, vogliamo cioè che si utilizzino le tecniche di fecondazione medicalmente assistita che la scienza mette a disposizione dell'umanità non per affrontare e risolvere questioni connesse all'infertilità o alla sterilità della coppia ma per eseguire un'azione di prevenzione delle malattie trasmissibili per via genetica, impegno su cui si sta muovendo l'intero mondo scientifico.

Si tratta di uno dei veri problemi sanitari che possono essere risolti non con i farmaci ma soltanto con un'azione di prevenzione precoce, che può essere realizzata appunto attraverso le tecniche di procreazione assistita. Per questo motivo dobbiamo farci carico di questo tema di rilevanza sociale.

Non riusciamo, pertanto, a capire le motivazioni (e la loro illogicità, come sosteneva il senatore Del Pennino) che spingono la maggioranza a negare il ricorso a tali tecniche per questo fine; non comprendiamo la perversione insita nella volontà di negare l'utilizzo delle procedure di fecondazione medicalmente assistita e consentire poi l'aborto terapeutico nel caso in cui l'embrione risultasse malato, come prevede il disegno di legge.

Noi vogliamo evitare il ricorso all'aborto e vogliamo che si consenta l'applicazione delle tecniche di fecondazione assistita. Questo, senatore D'Onofrio, è il senso della nostra proposta sulla quale si può trovare un punto di incontro per eliminare le parti illogiche del provvedimento.

ROTONDO *(DS-U)*. Signor Presidente, l'emendamento 4.15 intende evitare il ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza come momento di prevenzione di patologie gravi a trasmissione ereditaria; mi riferisco in particolar modo alle malattie genetiche e a quelle cromosomiche.

È evidente che la non applicabilità delle tecniche di fecondazione assistita ai soggetti fertili ma a rischio per tali malattie impone alle coppie interessate, nel caso – ripeto – l'embrione risultasse malato, il ricorso, purtroppo, all'aborto terapeutico. L'alternativa, cari colleghi, è mettere al mondo un bambino malato.

Esistono altri metodi di prevenzione? Sì. In passato, in effetti, si ricorreva ad esempio alla cosiddetta prevenzione primaria in cui si cercava di evitare addirittura il matrimonio fra soggetti portatori, prevenzione che non ha mai avuto grande successo, come è facilmente comprensibile. Esisteva poi la cosiddetta prevenzione secondaria con la quale, celebrato il matrimonio, si evitava che le coppie portatrici procreassero. Anche in questo caso le difficoltà erano enormi per fare in modo che questa pratica

fosse giusta e buona al fine di prevenire le malattie genetiche. In seguito, con la messa a punto delle tecniche di diagnosi prenatale è stato utilizzato come strumento improprio di prevenzione l'aborto terapeutico.

Da qualche anno con la fecondazione assistita e con la diagnosi genetica preimpianto abbiamo a disposizione un nuovo ed efficace strumento di prevenzione che permette di evitare – come abbiamo già sostenuto – il ricorso alla sempre odiosa interruzione di gravidanza. Fra l'altro, sono proprio le coppie sterili, quelle cui è rivolto il disegno di legge in esame, ad essere ad alto rischio di malattie genetiche e, quindi, estremamente interessate alla diagnosi genetica preimpianto. È evidente, invece, che le norme proposte con il provvedimento in titolo determinano di fatto l'impossibilità di eseguire tale diagnosi.

La letteratura medica dimostra come la diagnosi genetica preimpianto debba essere eseguita su un numero di embrioni ben superiore ai tre previsti dal disegno di legge per ogni ciclo di trattamento. È fondamentale, quindi, avere a disposizione un numero di embrioni sufficientemente elevato.

La letteratura internazionale parla di almeno otto-nove embrioni. Infatti, la fertilizzazione *in vitro* ha un successo solo del 70 per cento: perché non tutti gli embrioni raggiungono lo stato di sei-otto cellule, necessario per eseguire l'esame; perché dopo la diagnosi preimpianto il rischio che l'embrione in esame risulti malato è altissimo (uno su quattro nelle cosiddette malattie autosomiche-recessive come la talassemia; uno su due nelle malattie ereditarie di tipo autosomico dominante legate al cromosoma x come l'emofilia o la distrofia muscolare).

A livello internazionale non vi sono limitazioni al numero di embrioni da produrre. Si tende, invece, ridurre il numero degli embrioni da trasferire in utero. Ciò al fine di evitare il più possibile le gravidanze multigemellari.

Veniamo ad un altro punto che fa di questo un provvedimento che, giocoforza, depotenzia gli enormi effetti positivi della diagnosi preimpianto: l'impossibilità di crioconservare gli embrioni. Nel mondo non vi sono limitazioni per il congelamento degli embrioni tranne che in Svizzera e in Germania dove però è permessa la crioconservazione allo stato di zigoti.

La diagnosi preimpanto, quindi, non determinando alcun danno al successivo sviluppo embrionale permette di evidenziare in tempi precocissimi eventuali alterazioni genetiche dell'embrione stesso; permette a quei genitori con problemi di tare genetiche di avere la gioia di crescere un figlio sano; permette, in sostanza, una vita normale ad una famiglia nella quale l'esperienza di un figlio malato (e di quali malattie stiamo parlando, cari colleghi!) è drammatica giacché sconvolge la famiglia stessa e i suoi equilibri minandone spesso l'integrità.

Mettiamo da parte, dunque, le fortune politiche e le logiche di schieramento. Questo è il momento di dare retta alla propria coscienza e di pensare che grazie al nostro impegno e alla nostra lungimiranza potremmo

dare a tanti una speranza in più. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Misto-Com. Congratulazioni).*

LONGHI *(DS-U)*. Signor Presidente, l'emendamento 4.43 non è rivoluzionario, ma moderato. In esso si afferma semplicemente che è vietata la fecondazione «con materiale genetico eterologo, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1». Si rimanda dunque al Ministro, quindi al Governo, e non ad una loggia massonica laica e si stabilisce che «il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita».

Questo emendamento non stravolge la legge, ma rivaluta il ruolo della scienza e delle tecniche mediche che possono consentire al Ministro di porre rimedio ad alcuni eccessi contenuti nel provvedimento.

* GUBERT *(UDC)*. Signor Presidente, l'emendamento 4.114 dà espressione al disagio di fronte alle prospettive aperte dalle pratiche che sottraggono l'origine di un essere umano alla natura.

Prima si è disgiunta la potenzialità procreativa dalla naturale congiunzione di coppia che è la fusione di un uomo e una donna impegnati in uno stabile rapporto d'amore.

Poi si è giunti a disgiungere la procreazione dalla stessa congiunzione di uomo e donna; si prelevano cellule, uovo e spermatozoi, e si crea l'uomo in laboratorio. L'artificialità soppianta la natura fin nei suoi recessi più intimi e sacri.

Si afferma che ciò deve essere regolato in modo da limitare il ricorso a tali pratiche solo in caso di accertata infertilità; meglio tale regolazione che provetta selvaggia, ma non sarebbe meglio sviluppare la ricerca sulla sterilità senza procedere in provetta? Cominciamo con la provetta per rimediare alla sterilità, ma non sappiamo dove finiremo.

Già qui e altrove si sono levate e si levano voci che, in nome del progresso, vogliono estendere il ricorso alla provetta per selezionare gli esseri umani, condannando a morire coloro che non rispondono ai parametri della cosiddetta normalità; pratiche eugenetiche, già consentite dalla legge sull'aborto, che contraddicono quel valore della solidarietà verso i deboli portatori di *handicap*, proclamato invece qualora essi abbiano superato la soglia della chiara visibilità come nati.

Già si levano voci per consentire sperimentazioni scientifiche che rendono un essere umano strumento della scienza, sacrificabile per il progresso e la salute di altri. Si apre la strada per la generazione di figli da singole e coppie lesbiche.

Ma, quand'anche il legislatore italiano riesca a fermare la provetta per il rimedio alla infertilità (altri Paesi sono già andati oltre), ci si può chiedere quale sia il prezzo di tale rimedio, a quanti esseri umani si dà

la vita sapendo che la loro probabilità di sopravvivere in quelle condizioni è assai bassa.

Far iniziare tante vite umane in laboratorio nella speranza che in qualche caso una di esse possa continuare a vivere evoca una responsabilità verso l'altro che non hanno i processi naturali, che pur conoscono le difficoltà di un embrione a impiantarsi nelle pareti uterine della madre e a svilupparsi.

Avere un figlio non è un diritto individuale cui si può sacrificare il diritto alla vita di molti esseri umani al loro inizio.

Mi rendo conto come nell'attuale situazione di mescolanza di convinzioni e di interessi sia impossibile convincere i colleghi a votare positivamente l'emendamento, ma mi sia almeno consentito di presentarlo per testimoniare un amore all'uomo, anche al più indifeso che non cede ai compromessi.

Del resto la convinzione, certo non scientificamente basata, che ogni essere umano ai suoi inizi non sia degno di essere trattato come uomo sta entrando in crisi. All'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, nel giugno scorso, sono stati i socialisti tedeschi e i laburisti inglesi a contrapporsi più vivacemente, in nome del principio di precauzione, ad altri socialisti europei che chiedevano libertà di sperimentazione scientifica sulle cellule staminali degli embrioni umani, e l'Assemblea ha approvato la raccomandazione di tutela degli embrioni.

Il presidente del Gruppo DS, senatore Angius, ha qualificato questa legge come oscurantista; lo inviterei a considerare con più serenità i valori in campo, a considerare come mai i socialisti tedeschi e i laburisti inglesi abbiano rivisto le tradizionali posizioni della sinistra che sposano la solidarietà sociale verso gli esseri umani, tipica della sensibilità della sinistra, con l'individualismo e il relativismo etico verso gli esseri umani non ancora nati. Solidarietà umana per tutti, signor Presidente; questo è il senso della mia proposta. *(Applausi dal Gruppo UDC).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TREDESE, *relatore*. Signor Presidente, vorrei rispondere ad alcune sollecitazioni dei colleghi a spiegare la nostra posizione sulla fecondazione eterologa. Il comma 3 vieta le tecniche di tipo eterologo; tale divieto si spiega con l'esigenza di garantire al bambino determinati diritti anche di natura sociale e psicologica. Si ricorda che le percentuali di successo dell'eterologa sono molto inferiori rispetto all'omologa.

Per quanto riguarda il bambino, occorre osservare che l'utilizzo di gameti di donatori può provocare la frammentazione di figure parentali, con danni per il nascituro di natura psico-sociale. Si tratta di situazioni che possono compromettere l'identità stessa del soggetto. Occorre rilevare che alcuni studi effettuati in Paesi dove l'accesso a tali tecniche è consentito e regolato hanno evidenziato alcuni significativi rischi per il bambino.

Emerge infatti che generalmente il bambino, che nasce con queste tecniche e non è a conoscenza del fatto, non mostra particolari problematiche sul piano psicologico, ma solo quando la coppia non presenta problemi. Quando invece la coppia sviluppa conflittualità, che può portare anche ad una crisi e alla separazione, il bambino si trova esposto a gravissime conseguenze.

In questi casi, infatti, si aprono scenari inquietanti diversi, che si riflettono sui figli e ne compromettono la tranquillità. Questo dato deve essere valutato con attenzione, perché se da una parte è vero che chi accede alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è fortemente motivato e desidera intensamente un bambino, dall'altra occorre ricordare che la coppia viene spesso messa a dura prova nel percorso per ottenere una gravidanza. La percentuale di successo è bassa e comporta, oltre alle citate considerazioni sanitarie, costi elevati sul piano psicologico ed economico ed entrambi i richiedenti sono sottoposti a grave carico.

Per quanto riguarda la possibilità di estendere la legge anche ai portatori di malattie geneticamente trasmissibili, vorrei ricordare quanto ho già detto in merito all'articolo 1. In realtà, per poter accedere a queste tecniche occorre la diagnosi preimpianto, alla quale noi siamo contrari perché implica una selezione che alcune leggi europee ed extraeuropee vietano (espressamente la Svizzera ed implicitamente la Germania e l'Austria).

Sono tecniche insicure, tant'è vero che quando vengono effettuate nel caso di trasferimento viene sempre prescritta l'amniocentesi; inoltre, non tutte le malattie ereditarie sono diagnosticabili; soprattutto, tali tecniche contengono una percentuale di distruzione di embrioni sani ritenuti erroneamente malati, che alcuni studiosi valutano tra il 5 e il 10 per cento; esse determinano quindi la morte di un gran numero di embrioni sani.

Per mostrare la grande quantità di embrioni sani che vengono condannati a morte, posso citare i dati di alcuni studi che presentano dati di sopravvivenza tra l'11 e il 3 per cento; ciò vuol dire che su 100 coppie solo tre potranno avere figli.

In sostanza, tra embrioni sani che vengono eliminati perché erroneamente ritenuti malati, embrioni sani che muoiono per effetto della biopsia, embrioni biopsiati trasferiti che non riescono ad impiantarsi e a svilupparsi, non è piccolo il numero di embrioni che vengono eliminati.

Per quanto riguarda la percentuale di malformazioni degli embrioni biopsiati, essa è uguale a quella dei non biopsiati, bisognerebbe però valutare, se oggi è impossibile, più avanti, quali saranno le conseguenze delle biopsie sulle generazioni future. Dunque, l'ipotesi che la diagnosi preimpianto sia dannosa è tutt'altro che irrazionale.

Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti ed invito il senatore Gubert a ritirare l'emendamento 4.114.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1, identico all'emendamento 4.100.

DANZI *(UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANZI *(UDC)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, gli interventi dei colleghi mi hanno molto stimolato.

Dobbiamo chiarire il discorso sull'embrione: per noi è vita a tutti gli effetti (ci risulta che nessuno definisca l'embrione come «una cosa»), tant'è che il Comitato nazionale di bioetica, pur non affermando che l'embrione è una persona, dice comunque che lo stesso va trattato come tale.

Posto che l'embrione è una persona, vi pongo allora una domanda: voi come persone vi sottoporreste ad indagini predittive di malattia futura che possono comportare gravi rischi per la vostra vita? A me pare assolutamente inammissibile, una cosa che nessuno di noi farebbe.

Pertanto, se consideriamo l'embrione un essere vivente, mi dovete spiegare perché sottoporlo ad una tecnica predittiva ben sapendo che ne potremmo produrre la morte in un'alta percentuale, dal momento che queste tecniche possono portare alla morte in un'alta percentuale di casi. Mi dovete spiegare perché per una diagnosi predittiva dobbiamo far morire un essere vivente.

Deve essere chiarissimo che sono questi i termini della questione.

All'apprezzabilissimo collega dell'opposizione, senatore Tonini, vorrei chiedere come si fa a sostenere che oggi non ci sia un *far west* della riproduzione: non esiste una legge da venticinque anni; abbiamo avuto le mamme nonne e gli uteri in affitto, nonché le cause di disconoscimento di paternità per le fecondazioni eterologhe.

Può verificarsi infatti che una coppia, al momento felice, che voleva soddisfare il suo desiderio, a questo punto devo dire egoistico, di genitorialità, dopo essersi sottoposta a fecondazione eterologa ed avendo avuto un bambino, a distanza di cinque anni si separi e il bambino venga disconosciuto dal padre, il quale per non passare gli alimenti dimostra con estrema facilità che quel bambino non è suo figlio genetico.

Allora, come si fa a dire che non c'è il *Far West* della riproduzione? Come si fa a dire che oggi si rincorre il legittimo desiderio di genitorialità, quando non si tiene presente l'elemento fondante, l'elemento a cui noi dobbiamo badare, la catena debole di questa riproduzione, di questi meccanismi, cioè il figlio? Il figlio ha tutti i diritti di nascere non per soddisfare un irrazionale desiderio, ma di nascere in un ambiente congruo.

È questo il motivo per cui noi continuiamo a sostenere questo provvedimento, che ha al centro soprattutto l'interesse di chi nasce, che segue e tutela il diritto alla vita dal momento della fecondazione e per tutto l'arco evolutivo della vita. È questo il motivo per cui noi siamo contrari a questo emendamento. *(Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso, identico all'emendamento 4.100, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.4, identico agli emendamenti 4.5 e 4.101.

MANIERI *(Misto-SDI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANIERI *(Misto-SDI)*. Signor Presidente, voglio dichiarare il voto favorevole dei senatori dello SDI a tutti gli emendamenti che tendono ad introdurre l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita per le coppie portatrici di malattie genetiche. I colleghi che sono intervenuti in quest'Aula, molti dei quali medici, hanno rivolto a noi appelli convincenti a riflettere su cosa significa avere in famiglia un bambino portatore di una malattia grave, che richiede cure lunghissime fino all'età adulta, talora costosissime, che possono implicare tragedie per le famiglie. Chi siamo noi per pretendere da questi genitori una fede di Giobbe che è solo un dono di Dio, come ci ricordava la collega Boldi?

Voglio anche dire che noi siamo a favore della fecondazione eterologa. Anche qui la scelta va lasciata alla coppia, va lasciata all'uomo e alla donna che si assumono la responsabilità della maternità e della paternità. Diceva il collega Danzi poco fa che vi sono stati casi di disconoscimento di paternità.

Siamo convinti che questa materia crei problemi inediti anche sul piano giuridico, ai quali è giusto che il legislatore dia una risposta, tutelando, ad esempio, i diritti del nato da queste tecniche. Il collega Danzi però dovrebbe ricordare che già la Corte costituzionale si è espressa in questo senso, vietando il disconoscimento di paternità per il marito che ha dato il consenso.

È per questi motivi, signor Presidente, che torno ad invitare i colleghi a riflettere veramente nel dare un voto su materie che condizioneranno la

vita e i destini di tante donne e di tanti uomini del nostro Paese. *(Applausi dai Gruppi Misto-SDI, DS-U e Verdi-U e della senatrice Magistrelli).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso, identico agli emendamenti 4.5, presentato dai senatori Tonini e Mascioni, e 4.101, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.6.

BOLDI *(LP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDI *(LP)*. Signor Presidente, colleghi, l'articolo 4 parla di fecondazione eterologa, ma io non voglio entrare nel merito di questa fecondazione, anche perché ritengo sia un argomento veramente difficile e molto probabilmente da lasciare un po' di più alle valutazioni di ogni singola coppia e a quell'equilibrio miracoloso che si crea all'interno di ogni coppia quando un matrimonio deve durare.

Quello invece che voglio sottolineare e che ho sempre cercato di rimarcare anche negli altri miei interventi è ancora una volta il problema delle coppie portatrici di malattie genetiche; farò quindi una dichiarazione di voto congiunta sia sull'emendamento 4.6 che sul 4.16, che rappresentano praticamente due facce dello stesso problema.

Mi rendo conto perfettamente e rispetto profondamente la posizione di quei colleghi che pensano che l'embrione è vita, che è intangibile e che hanno paura a dire sì alla diagnosi preimpianto perché temono che questa possa venire usata per fare della vera eugenetica, cioè per poter scegliere come deve essere un bambino, se questo debba essere biondo o con gli occhi azzurri, in un modo o in un altro.

Tuttavia, nel caso delle malattie genetiche, la possibilità di risolvere questo problema c'era e io direi che forse potremmo cercare ancora di non lasciarcela sfuggire. Cioè, se vogliamo limitare l'accesso alla diagnosi preimpianto, è sufficiente far stilare dalla comunità scientifica una lista di malattie genetiche che si sa che possono essere diagnosticate e permettere la diagnosi preimpianto almeno ai portatori di quelle malattie.

Faccio un appunto all'intervento del senatore Danzi. Senatore Danzi, la diagnosi predittiva di qualunque malattia si chiama prevenzione e noi viviamo in un mondo in cui la prevenzione è un fondamento della medicina, del progresso della medicina stessa e della vita sociale. *(Applausi dai Gruppi LP, DS-U, Verdi-U, Misto-RC e Misto-SDI e dei senatori Del Pennino e Iannuzzi).*

Qui stiamo parlando di una legge che è nata per curare la salute riproduttiva delle persone, non per altro, perché la legge è stata fatta per

questo; se vogliamo poi spostare i termini del discorso è altra cosa, ma la legge, doverosa – ripeto, doverosa – e necessaria è nata per poter curare una malattia, che è la sterilità di coppia. Quindi, non posso trovarmi d'accordo: tutto quello che serve a prevenire una malattia ben venga, ci mancherebbe.

Allora, colleghi, non perdiamo questa occasione, visto che stiamo facendo una legge il cui impianto, in linea di massima, può anche essere per tanti aspetti condiviso. Ho sentito tanti interventi anche dei colleghi dell'opposizione e su certi paletti, su certi «no» siamo tutti assolutamente d'accordo *(Applausi del senatore Tonini)*; quindi, non perdiamo, dopo anni e anni, questa grande occasione di fare non solo una buona legge, ma una legge non punitiva nei confronti di una parte delle nostre coppie, di una parte della nostra società.

E poi – ripeto – facciamo un intervento limitato: in alcuni Paesi viene stilata una lista di malattie e soltanto chi in modo certificato rientra in quella lista può sottoporsi alla diagnosi preimpianto. Vi prego, riflettete su questo.

Il senatore Iannuzzi mi aveva dato mandato di svolgere una dichiarazione di voto anche a suo nome ed io lo ringrazio per l'onore che mi ha fatto. Ripeto, comunque: non accontentiamoci di fare una legge comunque sia, ma facciamo una legge al meglio di quello che siamo capaci di fare. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U, Misto-RC, Misto-SDI e Misto-Com e dei senatori D'Amico, Del Pennino, Iannuzzi, Manzione, Dentamaro, Dalla Chiesa, Petrini e Magistrelli).*

SALZANO *(UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALZANO *(UDC)*. Signor Presidente, in questo emendamento si ripropone la possibilità per le coppie portatrici di malattie genetiche trasmissibili al concepito di accedere alla procreazione medicalmente assistita.

Credo che l'Assemblea si sia già ampiamente espressa sull'argomento votando contro tutti gli emendamenti all'articolo 1 che avevano ad oggetto il medesimo argomento, tale posizione è stata anche ampiamente argomentata da parte di tutti i rappresentanti dei Gruppi parlamentari che sostengono la legge.

Vorrei ricordare – ma solo a chi della legge non si è occupato abbastanza – che la normativa non prevede la diagnosi preimpianto in alcun caso perché ciò comporta rischi per l'embrione, ma soprattutto determina l'uccisione premeditata di un numero di embrioni, fatto che non ha eguali in nessun'altra legge.

Senatrice Boldi, se per un momento ammettessimo la possibilità di accedere alla procreazione medicalmente assistita per questa categoria di genitori – che sono degni del massimo rispetto e della massima considerazione da parte di noi tutti, intendiamoci – dovremmo consentire, innan-

zitutto, la creazione di un numero di embrioni superiore a tre, poi dovremmo permettere la diagnosi preimpianto e infine il criocongelamento degli embrioni cosiddetti sovranumerari.

La senatrice Boldi sa che tutti gli embrioni congelati hanno – per così dire – un termine di scadenza o un termine ultimo di utilizzabilità: quegli embrioni dopo cinque anni che fine faranno, senatrice Boldi? Verranno uccisi. Allora, noi riteniamo che ci sia una uccisione premeditata: creiamo embrioni per distruggerli. *(Applausi dai Gruppi UDC e FI)*. Questo è il motivo fondamentale per cui non vogliamo assolutamente che si creino più di tre embrioni, altrimenti li uccideremmo.

Vorrei anche tranquillizzare tutti i colleghi che votano contro questi emendamenti. C'è uno studio molto accurato del professor Serra che ha elaborato dati provenienti da cinque ricerche internazionali. Ebbene, nel caso di fecondazioni *in vitro* senza diagnosi preimpianto la percentuale dei nati è del 13,7 per cento (638.508 embrioni trasferiti, 87.347 nati); nel gruppo di embrioni sottoposti a diagnosi preimpianto, invece – badate bene – su 1.347 embrioni prodotti, dei quali 583 trasferiti e circa 800 congelati o uccisi, i nati sono stati solo 39: ripeto, da 583 embrioni trasferiti solo 39 nati con una percentuale del 6,7 per cento; meno della metà, senatrice Boldi, meno della metà!

E che cosa dire dell'esperienza del San Raffaele e di tanti altri centri che non effettuano diagnosi preimpianto? Ebbene, i medici del San Raffaele asseriscono che la percentuale di nati senza diagnosi preimpianto è sovrapponibile a quella di altri centri che praticano la diagnosi preimpianto ed inoltre il tasso di malformazioni di quei nati non è superiore a quello dei centri in cui si effettua diagnosi preimpianto. Allora, di che cosa parliamo?

Vorrei concludere il mio intervento con le parole dei professori Winston e Hardy, noti scienziati americani, che dicono: «Non si dovrebbe permettere che la disperazione dei pazienti, l'arroganza dei medici e le pressioni commerciali» – signor Presidente, le pressioni commerciali – «siano gli aspetti chiave determinanti in questa produzione di essere umani. Portare un bambino nel mondo è la più seria responsabilità umana». *(Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN. Congratulazioni).*

SANZARELLO *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANZARELLO *(FI)*. Signor Presidente, intervengo per esprimere il voto contrario mio e del Gruppo Forza Italia sull'emendamento 4.6 e su quelli che seguiranno ed anche per avere l'opportunità di svolgere qualche riflessione sulla scorta degli interventi che questa mattina continuano ad essere fatti.

In 12ª Commissione permanente è iniziato questo lunghissimo *iter* che ci ha visti impegnati rispetto a un ostruzionismo che non era certa-

mente finalizzato a migliorare la legge, signor Presidente, onorevoli colleghi, ma era volto a non fare una legge.

Ora, comincio ad avere le idee più chiare. Fino a qualche giorno fa ero convinto della buona fede di molti che avevano un'opinione diversa da me o da altri. Se mi consentite, oggi invece sono convinto che qui non si vuole fare la legge. Le argomentazioni, spesso chiaramente e palesemente pretestuose, spingono a pensare che non si intende migliorare il provvedimento in esame, ma si vuole lasciare l'Italia nella condizione in cui versa, dove tutto è possibile e dove avviene ciò che in nessun altro Paese del mondo si verifica.

Ho sentito molti colleghi (ad esempio, la senatrice Pagano nelle sedute precedenti) evidenziare i problemi e i drammi della donna che deve abortire. Non penso che la senatrice Pagano sia da annoverare fra gli antiabortisti. Certamente, sono patemi d'animo, drammi, che la donna che va ad abortire deve subire, ma – vivaddio – lo lasci dire ad altri; non lo deve certamente dire lei! Questa mattina anche il senatore Rotondo ha sottolineato i problemi in caso d'interruzione terapeutica di gravidanza.

Nei giorni scorsi ho ascoltato, in quest'Aula e in Commissione, sciorinare la sintomatologia dei pazienti che hanno talassemia o altre malattie ereditarie: certamente, sono situazioni toccanti, ma vengono qui artatamente esposte e sciorinate per condizionare psicologicamente e, secondo una contrapposizione, il convincimento di altri.

Non è così, onorevoli colleghi. Questa mattina il relatore prima e i senatori Salzano e Danzi poi hanno citato percentuali e dati scientifici che sono inoppugnabili. Non si tratta soltanto di una posizione etica o, peggio ancora – come i colleghi della sinistra la vogliono raffigurare – una posizione clericale imposta dal Vaticano: non è così, onorevoli colleghi, e lo sappiamo benissimo!

Personalmente – sono anche medico – non ho ricevuto alcuna raccomandazione, né dal mio Gruppo, né da preti, né da cardinali. È un mio convincimento: l'embrione è vita, il bambino che nasce con una fecondazione *in vitro* deve avere i genitori biologici. Per questo sono e siamo contrari anche alla fecondazione eterologa: perché tuteliamo la sana crescita di un bambino nato con fecondazione artificiale che deve avere i genitori biologici. Prima era genitore la madre che partoriva un bambino; oggi sappiamo che non è più così!

Per quanto riguarda gli interventi sulla diagnosi preimpianto, si è parlato della talassemia e sono state indicate le percentuali di tale malattia: come avete sottolineato anche voi, il 75 per cento di bambini nati da due genitori omozigoti nasce sano, mentre il 25 per cento nasce malato. Allora, che senso ha fare una procreazione assistita quando c'è il 75 per cento di possibilità che un bimbo nasca sano e quando oggi si può effettuare una diagnosi prenatale e praticare un aborto terapeutico?

Tutti gli scenari che ci sono stati rappresentati sono artificiosi e finalizzati a creare un momento emozionale in quanti si apprestano a votare tale provvedimento e nei cittadini italiani che ci ascoltano.

In base ai dati comunicati in Aula questa mattina risulta che la diagnosi effettuata nello stato embrionale provoca ferite e morte dell'embrione in percentuali molto elevate. Ne ha già parlato il senatore Salzano, per cui non ripeto quanto ha detto al fine di non perdere ulteriormente tempo.

Colleghi, dopo che è stata fatta una diagnosi e l'embrione risulta sano, quando scopriremo se quella puntura per prelevare due cellule su otto ha provocato danni? Quando scopriremo che ha creato una patologia nell'embrione che prima non esisteva? Dopo che è nato? Che cosa consigliano i centri più specializzati nella diagnosi preimpianto? In ogni caso, deve essere eseguita la diagnosi prenatale, l'amniocentesi o la villocentesi. Che cosa abbiamo concluso quando la possibilità dell'aborto terapeutico è ancora consentita? Abbiamo precluso la possibilità a tanti embrioni sani di vivere. Abbiamo ferito tanti embrioni sani che potevano svilupparsi. Abbiamo, quindi, creato le condizioni per cui un embrione sano, ferito dalla diagnosi, dalla biopsia, si ammala; da quell'embrione che risulta sano dagli esami nascerà un bambino ammalato se poi non si fa la diagnosi prenatale.

Questa è la verità scientifica, cari colleghi. Non continuiamo con le mistificazioni. La legge può in alcuni aspetti essere ulteriormente migliorata, ma intanto dotiamo il nostro Paese di una legge che sia civile. *(Applausi dai Gruppi FI e UDC e del senatore Carrara. Congratulazioni).*

PEDRIZZI *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI *(AN)*. Signor Presidente, non ripeterò tutte le profonde e dettagliate argomentazioni svolte dal collega Salzano. Voglio solamente fare alcune precisazioni per ricordare a me stesso e all'Assemblea di cosa stiamo parlando.

La procreazione medicalmente assistita non è un metodo alternativo e aggiuntivo di procreare al quale possa accedere chiunque lo desideri, ma è solo l'estremo rimedio e non la terapia ad una infertilità di coppia medicalmente accertata, conformemente a quel quadro di riferimento naturale, assiologico e non confessionale – in questo caso la religione non c'entra assolutamente nulla – sancito anche dalla legge positiva mediante la nostra Costituzione. Non esiste il diritto al figlio, ma il diritto del figlio alla vita, alla famiglia, ad una armoniosa crescita psicofisica e all'identità genetica e psicologica.

Per questo motivo è giusto che la legge all'esame del Senato preveda che questa pratica sia consentita solo in caso di infertilità e sterilità, e non come mezzo per evitare la potenziale trasmissione di malattie genetiche.

Siamo abituati, di fronte a questi temi, come a temi quali il divorzio e l'aborto, a vederci presentati casi strappalacrime e «strappacore», che non riguardano affatto la filosofia e l'impianto generale della legge.

Far accedere alle tecniche di fecondazione artificiale anche coppie che potrebbero trasmettere ai propri figli malattie genetiche implicherebbe l'ammissione della selezione embrionale preimpianto, con tutte le conseguenze che ciò comporta. Quindi, tutto l'impianto della legge che si fonda sulla tutela dei soggetti coinvolti, compreso il concepito, sarebbe scardinato.

È stato giustamente ricordato che di volta in volta viene avanzata una proposta di mediazione. Da tre legislature sento venire avanti una proposta di mediazione solo sul fatto che la legge deve essere approvata. Devo dire che mai in precedenza, né nel corso delle audizioni o dei lavori di Commissione, è stata avanzata una proposta di mediazione.

TONINI *(DS-U)*. Che cosa dici? È solo da un anno e mezzo!

PEDRIZZI *(AN)*. La proposta viene avanzata esclusivamente per bloccare la legge *in articulo mortis*, in zona Cesarini, quando si ha la certezza che il disegno di legge verrà approvato!

TONINI *(DS-U)*. Ma cosa stai dicendo! Chiedi a Tomassini!

PEDRIZZI *(AN)*. In questo caso, verrebbero tutelati i diritti di tutti, tranne quello alla vita del concepito, che verrebbe soppresso solo perché malato. Infatti, la selezione embrionale preimpianto comporterebbe l'uccisione dell'embrione e degli embrioni eventualmente malformati, con la pesante incognita rappresentata dai pericoli che tale esame implica. Pertanto, ci sarebbe il rischio di uccidere anche l'embrione o gli embrioni sani o, comunque, di danneggiarli gravemente, rendendoli, quindi, dei veri e propri portatori di *handicap*.

Di fronte a queste sopraffazioni dell'uomo sull'uomo, contrabbandate come progresso della scienza, è fondamentale e decisivo che l'attuale versione del testo di legge sulla procreazione medicalmente assistita fissi dei paletti precisi, scegliendo quel personalismo sancito anche dalla nostra Costituzione anziché l'utilitarismo, opponendosi quindi a logiche degne di Hitler e del dottor Mengele.

La via della selezione dei bambini che debbono nascere rappresenta un vero eugenismo e porta ad una specie di anestesia della coscienza, ferendo gravemente anche le persone colpite da *handicap* congeniti e coloro che li accolgono.

Si tratta, infatti, di una strada che non può che dissuadere dall'intraprendere gli sforzi necessari alla scoperta di nuove terapie, all'accoglienza e all'integrazione delle persone portatrici di *handicap* rinforzando in queste ultime un forte senso di anormalità e di esclusione. *(Applausi dai Gruppi AN e UDC).*

LIGUORI *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIGUORI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, ho già sottoscritto insieme al collega Gaglione l'emendamento 4.8. Con questo mio intervento intendo apporre la mia firma e quella dello stesso senatore Gaglione all'emendamento 4.6 e svolgere un unico ragionamento.

Abbiamo sottoscritto l'emendamento 4.8 anche per una questione di comune sentire e per il modo complicato con cui abbiamo affrontato l'argomento. Le posizioni espresse dal senatore Tonini, infatti, più volte si sono dimostrate vicine alle nostre culture e alle nostre sensibilità. La sostanza oggi è quasi del tutto identica e, pertanto, credo sia il caso di chiarire la posizione personale. Preciso quindi che in questo momento non intervengo in qualità di rappresentante di un Gruppo.

Chi, come me, è fermamente contrario alla procreazione di tipo eterologo si trova di fronte ad un dilemma già dibattuto da talune colleghe e taluni colleghi: il diritto dei genitori ad aspettare un figlio che abbia le più alte probabilità di nascere sano. Questo è un primo argomento. Esiste poi il problema della prevenzione, concetto accettato universalmente, suggerito dall'Organizzazione mondiale della sanità e caposaldo della sanità moderna.

C'è un'ulteriore questione. Poco fa il senatore Pedrizzi ha dichiarato che non esiste il diritto al figlio e che esiste il diritto del figlio. Posso condividere tale impostazione perché condivido e faccio mia la questione dei diritti del concepito. Tra i diritti del concepito e quelli del figlio pongo, però, il diritto di avere la più alta probabilità di nascere sani e di vivere da sani. L'emendamento 4.6 va in questa direzione, incontro ai diritti del concepito e del figlio.

Per questa ragione voterò a favore dell'emendamento 4.6. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U, Misto-Com e Misto-RC e dei senatori Del Pennino, Gaglione, D'Amico, Dentamaro e Manieri).*

VIVIANI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIVIANI *(DS-U)*. Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 4.6, per le motivazioni già espresse dal senatore Liguori, desidero fare alcune considerazioni sul significato e la portata generale del provvedimento.

A fronte delle diverse critiche avanzate su vari punti dall'opposizione, la maggioranza – in particolare, il senatore D'Onofrio – ha cercato di sdrammatizzare i contrasti, rilevando che lo scontro in quest'Aula non vede protagonisti i cattolici da una parte e i laici dall'altra, dato che i primi e i secondi sono presenti in entrambi gli schieramenti, per cui si tratterebbe di un normale conflitto politico che, nel caso specifico, si presenta come trasversale rispetto agli schieramenti. Quindi, laicità e pluralismo sarebbero affermati.

Dico subito, signor Presidente, che – a mio avviso – tale laicità debole e semplificata non corrisponde alla realtà dei fatti e non dà ragione delle vere motivazioni del conflitto aperto. In realtà, questo disegno di legge, se verrà approvato nel testo presentato in quest'Aula, intende affermare direttamente, in termini legislativi, il principio della personalità giuridica dell'embrione. Per affermarlo in modo indiscutibile sono state trascurate tutte le contraddizioni che con ciò si determinano rispetto alla legislazione in vigore, ai comportamenti diffusi tra i cittadini e tra le coppie, alla prassi medica e alla ricerca scientifica.

Inoltre, sull'altare di questo principio si è deciso di pagare un prezzo morale elevato, in quanto nella legge si conferisce esplicitamente il carattere di male minore all'aborto rispetto, ad esempio, ad una nuova nascita da parte di una coppia portatrice di gravi malattie ereditarie in seguito ad una diagnosi preimpianto e ad una fecondazione eterologa che potrebbe essere ammessa solo in casi gravi come questo. Il comma 1 dell'articolo 14 del provvedimento recita infatti: «...fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194». Se non vado errato, è la prima volta che ciò avviene in modo acritico da parte dei cattolici in questo Parlamento.

Taluno sostiene che in tal modo si è voluto anche affermare il carattere pedagogico della legge in materia. Non trascuro questa motivazione, ma sono convinto che l'obiettivo si poteva raggiungere accogliendo quell'emendamento dell'opposizione che afferma la dignità umana dell'embrione. Invece, rinunciando alla regolazione dei comportamenti in atto, che certo richiede difficili e anche sofferte mediazioni tra le diverse concezioni presenti, è stata privilegiata una scorciatoia tra la legge e un principio che forse può soddisfare ideologicamente, ma risulta carente proprio nella specifica funzione della regolazione politica.

Una politica, signor Presidente, che in una materia delicata e complessa come questa incontra un suo limite di fronte al grande problema della trasmissione della vita umana e che non può quindi essere eticamente neutrale, ma per senso di responsabilità e per una laicità concretamente praticata non può rinunciare alla ricerca di quei punti di incontro che consentono un consenso parlamentare e sociale diffuso.

In materia di fecondazione assistita, dove le scelte decisive attengono la libera coscienza dei singoli e delle coppie, il consenso diffuso è condizione indispensabile per una regolazione efficace e per favorire comportamenti improntati a maggiore responsabilità umana e sociale.

In tal senso ritengo che questa legge nel testo attuale rappresenti una sorta di sconfitta della politica; una sconfitta, in particolare, di quella cultura cattolico-democratica che fa della mediazione tra posizioni qualificate eticamente e laicamente diverse la regola fondamentale del suo esplicarsi.

Lo dico, signor Presidente, con molta amarezza, ritrovandosi in tale cultura politica gran parte dei miei riferimenti ideali e culturali. Ma è così. E il riproporsi su gran parte dei *media* dell'interpretazione di questo confronto come scontro tra laici e cattolici è l'evidente riprova che una vera mediazione è mancata.

Se poi, come taluno ha ipotizzato, in caso di approvazione di questo testo si dovesse in futuro arrivare ad un *referendum* abrogativo, si riproporrebbe uno scontro lacerante nella società italiana e – ne sono convinto – nella stessa comunità ecclesiale, uno scontro di cui non c'è assolutamente necessità e per il quale la Chiesa stessa sarebbe inevitabilmente destinata a pagare un prezzo altissimo.

Questi sono, a mio avviso, i frutti negativi – taluni già evidenti, altri facilmente prevedibili – che la legge porta con sé. Poiché in politica la bontà delle scelte si giudica dai frutti che queste danno, consideriamo questa legge complessivamente negativa e vorremmo che, oggi e in futuro, si lavorasse assieme per riportarla nella sua giusta e naturale funzione di strumento che sappia unire qualificazione etica e capacità di regolazione efficace. *(Applausi dal Gruppo DS-U e della senatrice Dato).*

PRESIDENTE. Avverto che l'approvazione dell'emendamento 4.6, che fa riferimento a patologie genetiche e di altro tipo, precluderebbe gli emendamenti successivi fino al 4.18, mentre la sua reiezione precluderebbe gli emendamenti successivi fino al 4.102.

Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata avanzata la richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore segretario a verificare se tale richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indìco, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.6, presentato dal senatore Del Pennino e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1514, 58, 112, 197, 282, 501, 961, 1264, 1313, 1521, 1715, 1837 e 2004

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 4.7, 4.8 e 4.102.

Metto ai voti l'emendamento 4.9, presentato dal senatore Del Pennino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.10, presentato dal senatore Di Girolamo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.12, presentato dal senatore Carella e da altri senatori, identico all'emendamento 4.103, presentato dai senatori Del Pennino e Crinò.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.104, presentato dai senatori Del Pennino e Crinò.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.13, presentato dal senatore Carella e da altri senatori, identico all'emendamento 4.105, presentato dai senatori Del Pennino e Crinò.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.106, presentato dal senatore Marino e da altri senatori, identico agli emendamenti 4.14, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori, e 4.107, presentato dai senatori Del Pennino e Crinò.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.15, presentato dal senatore Rotondo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.16, identico all'emendamento 4.17.

* ALBERTI CASELLATI *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI *(FI)*. Signor Presidente, Forza Italia voterà contro gli emendamenti 4.16 e 4.17.

Ancora una volta si pone in Aula, in modo molto suggestivo, l'interrogativo: impiantereste voi un embrione malato? Di questo argomento si è parlato a lungo, ma vorrei fare un'ulteriore considerazione. L'argomento è suggestivo, ma l'interrogativo dovrebbe essere completamente rovesciato. Dobbiamo chiederci: faremmo noi un'analisi preimpianto con il rischio di uccidere un embrione sano?

In quest'Aula si è affermato che si ha a cuore soprattutto il diritto del figlio ad essere sano: ebbene, è questo che noi vogliamo. Non sappiamo quali danni l'embrione potrà ricevere da un'analisi preimpianto, né quali conseguenze queste tecniche potranno apportare sulla vita futura del bambino. Faccio fatica a richiamarmi al concetto di salute riproduttiva, cui ha fatto riferimento la senatrice Boldi, perché qui si parla di morte.

Proviamo a sostituire alla parola embrione il termine bambino: uccideremmo un bambino perché malato? O faremmo un esperimento su un bambino, sapendo che potrebbe essere sano e l'esperimento potrebbe anche ucciderlo?

Un'altra considerazione ancora: questa mattina, per giustificare tecniche di fecondazione diverse dall'omologa, è stato ripetutamente fatto richiamo alla libertà di determinazione e di coscienza, in base alla quale – secondo ciò che emerge da taluni interventi in Aula – dovremmo ammettere assolutamente tutto.

Mi chiedo allora, ad esempio: come mai la clonazione è stata esclusa da tutti? Perché ripugna al senso comune. Eppure, pensiamo alla tragedia, forse l'unica della vita, di una madre che subisce la perdita di un figlio e vede nella clonazione – la scienza lo ammette – l'unica possibilità per alleviare un dolore, ma anche per rimediare ad un'ingiustizia altrimenti irrimediabile. Ci siamo però opposti tutti alla clonazione; ciò significa che, quando si cerca un punto di equilibrio tra relativismo etico e relativismo giuridico, questo è rappresentato dalla dignità della persona e non dalla libera determinazione o dalla libera coscienza.

È stato fatto appello alla scienza. Per salvaguardare la dignità della persona, credo che la scienza vada sempre considerata al servizio della persona e della società, non viceversa: infatti, lo scienziato, come uomo di cultura, deve sempre inserire la propria conoscenza e la propria ricerca, la scienza stessa, in una visione etico sociale.

La scienza non può mai essere considerata fine a se stessa, ma deve sempre perseguire obiettivi compatibili con valori etici che le tecnologie non hanno alterato e che la società continua a ritenere validi. *(Applausi dal Gruppo FI).*

* DEBENEDETTI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEBENEDETTI *(DS-U)*. Signor Presidente, molti interventi finora tenuti hanno una *ratio* che si radica nella cultura cattolica e si irradia a partire dalla dottrina della Chiesa di Roma.

La mia dichiarazione di voto ha lo scopo di portare in quest'Aula anche l'eco di opinioni che derivano dalla cultura del giudaismo. Spero che l'intento valga a scusarmi delle inesattezze in cui, temo, incorrerò rispetto all'ortodossia rabbinica.

Innanzitutto, conviene ricordare che il giudaismo non presuppone nessuna dottrina della legge naturale di per sé e quindi che le pratiche, ad esempio quella della fertilizzazione *in vitro*, devono essere esaminate, secondo l'insegnamento giudaico, solo alla luce di possibili infrazioni delle prescrizioni bibliche. In assenza di una specifica proibizione, l'uomo è libero di utilizzare la conoscenza scientifica per superare impedimenti di natura.

Per la dottrina rabbinica un riferimento obbligato è il «crescete e moltiplicatevi» del Genesi. Come è noto, nella lingua ebraica l'imperativo ha un genere; in questo caso il Libro usa il genere maschile. È per questo che il dovere coniugale incombe solo all'uomo e non alla donna, ed è per questo che, a rigore, solo un uomo sposato potrebbe officiare in sinagoga. I non sposati, infatti, si sottraggono all'insegnamento biblico.

Ciò che rileva nel caso della fecondazione eterologa è, per l'insegnamento rabbinico, se si tratti o meno di adulterio. E vengono citati dei passaggi del Talmud *(Chagigah* 14b) in cui la discussione chiaramente indica che, almeno dal punto di vista teorico, la possibilità della concezione *sine concubito* è stata riconosciuta dai saggi del Talmud. Comunque la questione non verte sulla permissibilità della procedura, ma sullo stato della madre *post factum.*

Le autorità rabbiniche contemporanee hanno opinioni diverse tra loro sul fatto se la fecondazione eterologa costituisca un atto di adulterio. Alcuni pensano che, per la sua propria natura, l'adulterio richiede che sia compiuto un atto sessuale. Altri invece sono in disaccordo e pensano che ricevere il seme di un altro uomo nel tratto genitale sia già un atto adulterino.

Potrei continuare su quanto dice la dottrina in merito all'aborto, al feto, alla liceità di distruggere embrioni, che per alcuni vale fin dal concepimento, mentre altri lo consentono entro i primi quaranta giorni di gestazione.

Quello che mi preme ricordare con questo mio intervento è che esistono dottrine religiose, magari più restrittive, ma comunque diverse e diversamente fondate da quelle che ci sono più famigliari. Quindi, se noi chiediamo alla legge il rispetto delle sensibilità religiose, dovremmo, a rigore, tutelare quelle più restrittive e scegliere, tra le varie interpretazioni, quelle più limitanti. È, ad ogni evidenza, una strada sbagliata. Altri sono i criteri da assumere per uno Stato di diritto.

La storia di Israele dimostra che le fedi religiose e le fedeltà alle proprie idee non hanno bisogno delle leggi dello Stato per durare nei secoli.

(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Misto-SDI e Verdi-U e dei senatori Castagnetti e Malabarba).

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Signor Presidente, colleghi, vorrei di nuovo, con molta pacatezza, invitare tutti a riflettere. Devo dire che mi ha spinto ad intervenire anche l'intervento di poco fa della senatrice Alberti Casellati.

Stiamo affrontando una questione molto precisa. Si chiede, con gli emendamenti 4.16 e 4.17, di permettere ad una coppia portatrice di malattie genetiche di accedere a questa tecnica con una diagnosi preimpianto volta a far sì che si possa avere un bambino o una bambina sani. Il problema delle percentuali di rischio – lo dico ai molti colleghi medici intervenuti – si pone – ahimè! – anche quando si fa la diagnosi prenatale: l'amniocentesi comporta una certa percentuale di rischio, la villocentesi una ancora più alta.

Naturalmente non sono esami obbligatori, ma la legge li permette e rientra nelle scelte della donna, o della coppia, sottoporvisi. Lo sanno tutti, ma credo che in questo caso siano in campo valori legati anche alla volontà di avere un figlio sano. Con la diagnosi preimpianto, avremmo maggiori possibilità in tal senso.

Siamo convinti che la scienza non debba porsi limiti da sola. La scienza ha bisogno di regole e limiti, ma non è di questo che discutiamo. Credo che in Parlamento siamo tutti convinti che debbano essere vietate e respinte anche culturalmente la clonazione e la sperimentazione sugli embrioni.

Qui stiamo cercando una soluzione – a disposizione della scienza – per far sì che si possano prevenire le malattie genetiche. Quindi, non credo siano in ballo questioni su cui in Parlamento siamo tutti d'accordo, compreso il fatto che noi per primi riteniamo che la scienza non possa da sola darsi dei limiti, ma debba essere il legislatore ad indicare e segnare tali limiti.

Proprio perché – come credo – siamo quasi tutti della stessa opinione, dobbiamo evitare di portare questo argomento e concentrarci invece sulla questione qui posta. Non si tratta di fare interventi strappalacrime o di fare del pietismo, ma di capire che è possibile accedere a certe tecniche (come l'amniocentesi e la villocentesi) in modo preventivo, ricordando che i rischi, forse in percentuale più bassa, sono presenti anche in quelle stesse tecniche.

Per questo ritengo importante riflettere pacatamente sul problema. *(Applausi dal Gruppo Verdi-U).*

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata avanzata la richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Prima di verificare l'appoggio a tale richiesta, comunico che la reiezione dell'emendamento 4.16, identico al 4.17, comporta la preclusione degli emendamenti 4.18, 4.20 e 4.38, che sono analoghi nel contenuto normativo.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indìco, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.16, presentato dal senatore Del Pennino e da altri senatori, identico all'emendamento 4.17, presentato dal senatore Carella e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1514, 58, 112, 197, 282, 501, 961, 1264, 1313, 1521, 1715, 1837 e 2004

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 4.18, 4.20 e 4.38.

Metto ai voti l'emendamento 4.19, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.108, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.21, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.22, identico agli emendamenti 4.23, 4.24 e 4.25.

FRANCO Vittoria *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Vittoria *(DS-U)*. Signor Presidente, intervengo per dichiarazione di voto sull'emendamento 4.23, volto a sopprimere la lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 4, che prescrive al medico la gradualità a partire da tecniche meno invasive.

A chi non sa come vanno le cose, questo può sembrare un principio di buon senso, ma così non è nella realtà. La tecnica, la procedura, i vari passaggi dipendono dal caso singolo, concreto, specifico. Dipendono dall'età della donna, ad esempio, perché gli effetti degli interventi sono diversi a seconda che la paziente sia giovane o in età più avanzata; dipendono dal tipo di causa della sterilità, che può essere già nota e dunque rendere superfluo un trattamento meno invasivo per cui può essere inutile partire da tecniche più blande.

Allora, quella prescrizione così rigida e apparentemente di buon senso può addirittura configurarsi come accanimento terapeutico. Per non parlare del fatto, gravissimo, che si deresponsabilizza il medico, lo si mette nella difficile condizione di dover scegliere fra il codice deontologico, che esiste ed è anche molto rigoroso in materia, e una norma di legge che contraddice quello stesso codice. Nessuno si sognerebbe di dire al medico come deve comportarsi per i trapianti, anch'essi materia e oggetto di discussioni in tema di bioetica; lo si fa, invece, per la fecondazione assistita.

Mi chiedo se non stiamo oltrepassando limiti che vanno invece salvaguardati, come la responsabilità del medico, la possibilità di avere fiducia nelle sue opinioni e decisioni. Invito l'Assemblea a riflettere su cosa voglia dire per una donna, un uomo, una coppia sapere che il medico non dovrà seguire la sua convinzione, maturata con l'analisi del caso singolo, specifico e magari anche unico, ma sarà tenuto invece ad osservare una legge che gli prescrive in astratto, a prescindere dalla concretezza, cosa fare.

Questo, signor Presidente, è davvero un invito alla malasanità, un invito a contraddire la professionalità e il codice deontologico. Credo che una legge non possa arrivare a tanto e invito i colleghi a votare a favore dell'emendamento 4.23. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.22, presentato dai senatori Tonini e Mascioni, identico agli emendamenti 4.23, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori, 4.24, presentato dai senatori

Malabarba e Sodano Tommaso, e 4.25, presentato dal senatore Carella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.260, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.27, presentato dai senatori Del Pennino e Crinò.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.28, presentato dalla senatrice Bettoni Brandani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.29, presentato dal senatore Di Girolamo e da altri senatori, identico all'emendamento 4.109, presentato dai senatori Del Pennino e Crinò.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.30, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.31, identico agli emendamenti 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36 e 4.110.

D'AMICO *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMICO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, arriviamo ora a un altro dei punti controversi di questa legge e io vorrei provare a sviluppare qualche ragionamento sul perché questa proibizione assoluta di fecondazione eterologa è un vero assurdo contenuto in questa legge, figlio di una cultura gravemente illiberale.

Noi tutti sappiamo che, da che mondo è mondo, una donna che voglia procreare al di fuori di un rapporto stabile di coppia ha una strada: quella di un rapporto sessuale non protetto con un compagno occasionale. Ciascuno di noi probabilmente può dare un giudizio morale diverso su

questa eventualità, anche se molti di noi, credo, darebbero un giudizio morale negativo. Tuttavia, nessuno Stato liberaldemocratico al mondo pensa di vietare questa possibilità; se vogliamo dirla diversamente, nessuno degli Stati che, secondo altri, andrebbero definiti come basati sulla cultura giudaico-cristiana, intenderebbe vietare questa eventualità; questa è una strada che nessuno Stato liberaldemocratico proibisce.

Oggi esiste un'altra strada possibile: quella della fecondazione eterologa assistita. La proposta che ci viene fatta da questa maggioranza – diciamolo – illiberale, (perché ci troviamo di fronte ad una proposta che trova l'appoggio di questo Governo e di questa maggioranza, che su temi di questa natura, e non solo, si sta qualificando come gravemente illiberale) è quella di vietare questa seconda strada.

Non si arriva però a vietare la prima perché questa maggioranza sa che tale strada è proibita solo in alcuni regimi che hanno scelto di adottare come legge civile dello Stato la legge della *sharia*. Vorrei ricordare che, quando il Governo nigeriano, applicando la legge della *sharia* ha condannato a morte Safia, in questo Parlamento sono insorti tutti per condannare l'applicazione della legge islamica. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

Allora diciamolo: nessun regime democratico liberale pensa sia possibile proibire la prima strada, ma oggi si pretende qui di proibire la seconda, quella della procreazione assistita. Ciò vuol dire che questo Parlamento esprimerebbe una preferenza per la prima strada, che non proibisce, rispetto alla seconda: perché questa preferenza? Basata su cosa? Su un criterio di natura morale? Mi sembrerebbe irragionevole; la seconda strada non comporta un rapporto sessuale non protetto, quindi mi sembra difficile che il criterio di preferenza sia morale. Allora entreranno in gioco altri interessi, quali sono? Gli interessi della salute della donna? Credo sia difficile sostenerlo perché noi tutti conosciamo i rischi di un rapporto sessuale non protetto. Si dice, però, che entrano in gioco gli interessi del nascituro.

Badate bene, mentre la seconda strada rende possibile, almeno in prospettiva, al nascituro, per esempio, di venire a conoscenza del proprio patrimonio genetico, la prima strada quell'eventualità la interdice. Anche dal punto di vista degli interessi del nascituro la preferenza che il legislatore si appresterebbe ad esprimere per la strada – come dire – naturale rispetto alla strada della fecondazione assistita è totalmente ingiustificata.

Allora, visto che non c'è un giudizio morale di preferibilità, visto che è difficile individuare – o almeno a me non è riuscito – anche dopo questo dibattito quali siano gli interessi protetti per proibire la seconda strada, dobbiamo riconoscere che ci troviamo di fronte ad un pregiudizio radicalmente illiberale che sovverte i fondamenti della democrazia liberale o, se vogliamo, dei regimi che si basano sulla tradizione giudaico-cristiana, perché l'essenza di quella tradizione politica e di quella tradizione culturale è riconoscere spazi di autonomia all'individuo e alla persona che sono protetti dall'ingerenza dello Stato.

Quello spazio, riferito ad una strada che è sempre esistita, è protetto dall'ingerenza dello Stato; oggi, nel momento in cui la tecnica consente una seconda strada più rispettosa della salute della donna e più rispettosa

della salute del nascituro, proibire questa seconda strada vuol dire commettere una gravissima e inaccettabile ingerenza nella vita degli individui e sostanzialmente risponde ad un pregiudizio inaccettabile.

Credo che il Parlamento sbaglierebbe se seguisse questa strada perché introdurrebbe un *vulnus* gravissimo al principio dello Stato di democrazia liberale. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U, Misto-SDI e Misto-Com).*

TATÒ *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TATÒ *(AN)*. Signor Presidente, la soppressione del terzo comma dell'articolo 4 presuppone la permanenza del ricorso alla fecondazione eterologa.

A mio avviso la procreazione eterologa è una pura follia; il nascituro non ha alcun legame genetico con i componenti la coppia. La procreazione eterologa è la prostituzione dell'utero all'embrione; i genitori non potranno mai dire al fanciullo: hai l'intelligenza di tuo nonno, la dolcezza di tua nonna, gli occhi di tua madre; nessun trasporto affettivo, nessuna emozione.

La donna in particolare – ma anche l'uomo – deve essere adeguatamente informata che il nascituro non è suo figlio; essa ha semplicemente reso disponibile il suo utero ad una generazione. Molte donne non sanno che la gravidanza e il parto non sono di per sé presupposto di maternità. La mente ci porta al ricordo in noi ancora vivo delle nutrici: anch'esse e per più di nove mesi hanno offerto il loro seno all'allattamento e al nutrimento di un estraneo. L'equazione non cambia assolutamente se si applica a chi dona sangue o a chi dona latte.

La donna deve convincersi che oltre al desiderio di gravidanza e di trasferire amore esistono percorsi di naturale razionalità e finalità sanciti da milioni di anni da madre natura e che non possono essere ignorati.

Quanto possa essere deleteria la fecondazione eterologa, signor Presidente, mi consenta di esporlo prospettando due ipotesi. La prima, quella di una coppia infertile; infertilità inspiegata ma accertata: si tratta di soggetti che sono infertili nel contesto di quella coppia ma che diventano fertili se cambiano *partner*.

Ebbene, si ricorre alla fecondazione eterologa; dopo la nascita del bambino, la coppia si disintegra, ricorre al divorzio o, se convivente, si separa. Ognuno dei due componenti la coppia ha ugualmente la possibilità di rifarsi una vita, come si usa dire oggi. Ebbene, da questa nuova coppia nasceranno altri figli. Quindi, mi chiedo quale attenzione e quale affetto sarà riservato verso il figlio che geneticamente non appartiene ai componenti la coppia.

La seconda ipotesi è quella di una coppia sterile, ma stabile nel tempo. Si ricorre alla fecondazione eterologa e nasce il bambino tanto atteso; questa coppia suggerisce di seguire l'*iter* ad una o ad altre coppie, le quali si sottoporranno presso lo stesso specialista, presso la stessa strut-

tura, al medesimo impianto, con conseguente nascita di un nuovo bambino. Nasce un bambino che a tutti gli effetti geneticamente è fratello del bambino della prima coppia. Nell'ipotesi non peregrina di un'unione maschio-femmina dei due soggetti ormai adulti, avremmo un autentico caso di incesto, di rapporto tra consanguinei, con l'esito finale della trasmissione delle malattie genetiche più volte richiamate dai colleghi dell'opposizione: non solo l'emofilia, la talassemia e la fibrosi cistica, ma anche tante altre malformazioni, dalla ipoplasia all'atrofia, all'agenesia degli organi. La trasmissione di malattie genetiche, quindi, diventa veramente una sorta di follia, un'aberrazione che può essere degna della mente di Frankenstein.

L'opposizione, facendosi scudo di un laicismo razionale, mira alla creazione di un essere che non saprà a quali genitori appartenere, che non saprà a quali soggetti collegare il suo patrimonio genetico. Quanto più fortunato, allora, sarà il bambino frutto di un adulterio. Per lui ci sarà sempre la speranza di un ripensamento della genitrice, la possibilità di risalire ai suoi genitori naturali. Quindi, questo provvedimento scaturisce dall'assioma «un padre ed una madre certi».

Va salvaguardata l'entità vera e propria dell'embrione, frutto di una evoluzione che si perde nella notte dei tempi. È necessario che il nascituro sia la naturale conseguenza di una immancabile sintesi di affetto, di stima e di atto d'amore. È necessario che vengano prodotti gli embrioni, quanti siano indispensabili ad essere immediatamente trasferiti in utero e porre in crioconservazione solo quelli che possono essere trasferiti in un secondo tentativo.

Alle osservazioni fatte dall'opposizione – che in tal caso si sottoporrebbe la donna a ripetuti tentativi con conseguente sofferenza fisica – va risposto che nella vita nulla si ottiene senza grande lavoro, senza sofferenze di ogni tipo. Vale anche la pena di ribadire che, al di là di una gravidanza ad ogni costo, ci può essere la rinuncia ad essa ricorrendo all'adozione o all'affidamento: è un atto di amore verso il prossimo. Questa è un'alternativa ricca di contenuti affettivi, socialmente encomiabile, più umanamente accettabile da entrambi i genitori, giuridicamente lineare, più facilmente trasferibile alla prole e più amalgamabile nel contesto familiare.

Questo provvedimento dice no alla diagnosi preimpianto, poiché essa può implicare una selezione degli embrioni (maschio o femmina) e perché non si vuole che le malattie si curino uccidendo gli ammalati.

Come è noto, la norma è vietata in Austria, in Germania e in Svizzera, poiché la tecnica uccide contestualmente embrioni sani, poiché contiene molti falsi positivi in quanto vengono scartati embrioni sani ritenuti malati e poiché il tasso di malformazione accertato in gravidanza o alla nascita è superiore o uguale al tasso constatato quando non si ricorre alla diagnosi preimpianto.

Si è già detto che la percentuale dei nati senza diagnosi preimpianto è del 13,7 per cento, mentre negli embrioni biopsati la percentuale scende al 6,7 per cento. Chiedo ai colleghi medici come è possibile pensare che non

si possano arrecare danni all'embrione quando si trova allo stadio di sei-otto cellule, dovendone prelevare due per sottoporle allo studio delle malattie geneticamente trasmesse; rimarranno inevitabilmente danneggiate le altre residue. Con la legge in esame si dice sì ad un numero massimo di tre embrioni.

Questa non è una legge cattolica, è invece una legge laica che rispetta i canoni intoccabili di madre natura; che esige il calore umano della coppia che dovrà procreare; che esige che il patrimonio genetico del nascituro sia quello di coloro che, con afflato, offrono il dono della genitorialità.

L'opposizione sostiene che la legge in esame non gioverebbe al principio di laicità, prefigurando uno Stato etico e contrastando il pluralismo della libertà di pensiero. Ma la laicità, in opposizione al cattolicesimo, non implica la rinuncia di tutti i valori umani; non significa che ognuno possa fare tutto ciò che vuole. Lo stesso pluralismo implica comunque la dignità di ogni essere umano.

Questa, pertanto, è una legge laica, in quanto potrebbe essere applicata a tutte le popolazioni del globo terrestre e, quindi, ai cristiani, ai musulmani, agli ebrei, ai buddisti, agli induisti, agli atei. Essa vuole ricondurre sui giusti binari, quelli dell'umanità, le leggi della natura. Ciò che ora appare è pressappochismo, liberismo, egoismo e caos. È una legge che porge un aiuto a chi tende una mano; a chi, per una serie di circostanze, vive la sofferenza dell'infertilità o della sterilità.

Portare un bambino nel mondo è la più seria responsabilità umana. Per questo motivo sono contrario agli emendamenti in esame ed auspico un'approvazione della legge nel suo insieme. *(Applausi dai Gruppi AN e UDC).*

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, credo che l'articolo di cui stiamo discutendo e che ci accingiamo a votare sia uno dei punti cardine dal punto di vista del significato della legge in esame. È evidente, però, che stiamo scendendo per un percorso logico dalla votazione dell'articolo 1, da cui parte una serie di conseguenze rilevanti.

La concezione di uno Stato di diritto è che sia rispettoso dei valori etici ma non sia Stato etico bensì fondamentalmente laico.

L'assimilazione della persona all'embrione è un concetto che stravolge completamente l'articolo 1 del nostro codice civile.

Signor Presidente, sono costretto ad interrompere a questo punto il mio intervento per un attacco di raucedine. La prego di consentirmi di continuare in un secondo momento.

PRESIDENTE. Senatore Battisti, la Presidenza ne prende atto.

CARELLA *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLA *(Verdi-U)*. Signor Presidente, la mia dichiarazione di voto è favorevole all'approvazione dell'emendamento in esame, il quale prevede la soppressione del comma 3 dell'articolo 4 che vieta espressamente il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

Vorrei partire da alcune considerazioni fatte poc'anzi dal collega Tatò.

Questa mattina in Aula tutti si sono cimentati nel citare statistiche e io vorrei citarne un'altra. Si stima che in Italia il 5-6 per cento dei bambini – qualche statistica presenta percentuali ancora più elevate – sono nati da fecondazione eterologa naturale. Non mi sembra che siano tanti i cittadini italiani che soffrono di problemi psicologici e malattie che possono testimoniare quel quadro catastrofico cui faceva riferimento il collega Tatò, il quale è arrivato addirittura ad ipotizzare il caso di incesto derivante dalla fecondazione eterologa. Questa ipotesi è così remota che sarebbe estremamente più semplice vincere al superenalotto. E se ciò è vero per le coppie che farebbero ricorso alle tecniche di procreazione assistita di tipo eterologo, questa previsione catastrofica dovrebbe essere tanto più ampia in considerazione del fatto che in Italia la media dei bambini nati da fecondazione eterologa naturale è del 5-6 per cento.

Ritorno ora alle questioni di merito, abbandonando le suggestive considerazioni del collega Tatò. Ritengo che il disegno di legge in esame sia pasticciato. Infatti, mentre il comma 3 dell'articolo 4 stabilisce in maniera categorica il divieto di ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, il legislatore si appresta ad approvare una norma che va oltre un luogo comune italiano, cioè fatta la legge trovato l'inganno.

Infatti, questa volta l'inganno è già scritto nella legge. Basta leggere il comma 1 dell'articolo 9 del testo che recita: «Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità».

Ciò significa che il legislatore oggi sa già che la disposizione contenuta nel comma 3 dell'articolo 4, così ferrea, verrà disattesa in quanto tale pratica potrà essere seguita in tutti i Paesi europei. Questa è la verità di una norma così ipocrita. Il legislatore oggi sa che una coppia italiana con problemi di sterilità e di infertilità può ricorrere alla fecondazione eterologa percorrendo pochi chilometri e recandosi in uno dei Paesi della Comunità Europea, perché in Italia, per un falso perbenismo, questa pratica è vietata.

In tal modo, inoltre, si creano le condizioni che consentono soltanto alle coppie più abbienti, in virtù della loro posizione economica, di recarsi

all'estero ed aprire una nuova stagione di turismo procreativo. Mi sembra di tornare indietro negli anni quando le donne italiane abbienti si recavano in Inghilterra per praticare l'aborto in quanto in Italia non era consentito.

Queste sono le ragioni per cui voteremo a favore dell'emendamento 4.31. Riteniamo infatti non abbia senso prevedere nel nostro Paese divieti così ferrei quando tutti sappiamo che le legislazioni dei Paesi europei consentono anche alle coppie italiane di ricorrere in piena libertà a tutte le tecniche di procreazione medicalmente assistita. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e Misto-SDI).*

DANZI *(UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANZI *(UDC)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sul problema della fecondazione eterologa abbiamo sentito avanzare tante ipotesi e abbiamo ascoltato con attenzione molte considerazioni. Ne vorrei ricordare una che mi ha lasciato alquanto perplesso. C'è chi sostiene che esistono figli nati da fecondazione naturalmente eterologa, bambini cioè frutto di relazioni occasionali con persone diverse dal coniuge. Si può veramente sostenere che questo possa rappresentare il meglio per il figlio?

E poi, mentre la fecondazione naturale è un evento privato, incontrollabile, quella artificiale è un atto programmato che viene compiuto alla luce del sole e che comporta la partecipazione assolutamente decisiva della società civile, degli operatori e delle strutture sanitarie. Ed allora mi sembra doveroso escludere ciò che mette in forse il meglio per il figlio.

E se è vero che l'adozione mostra la separabilità dalla genitorialità genetica rispetto a quella legale ed affettiva, è altrettanto vero che il principio su cui poggia l'adozione è esattamente opposto a quello per cui si chiede la procreazione artificiale. Quest'ultima, infatti, intende dare un figlio a chi non ne ha, mentre l'adozione ha lo scopo di garantire una famiglia ad un minore che non la ha.

Il Parlamento europeo ha dichiarato non auspicabile la fecondazione eterologa e non è vero che tutti gli Stati ammettono la procreazione eterologa. Ma anche se fosse vero, non vi è alcuna ragione per la quale dovremmo imitare gli errori degli altri così come non vi è alcuna ragione per la quale non dovremmo distinguerci soprattutto nel non ripetere gli sbagli di chi ci ha preceduti.

Quindi, è molto importante che in alcuni casi venga presa in considerazione l'adozione e che sia finalmente rivalutato tale istituto, perché mentre è doveroso parlare di diritti del figlio non è possibile in alcun modo affermare un diritto al figlio da parte degli adulti. Se il desiderio di avere un figlio è comprensibile e lodevole, non è consentito realizzarlo a qualunque costo. Se non esiste, quindi, un diritto al figlio non si può ricorrere a metodi inaccettabili per averlo. Il figlio deve essere un dono

e non un oggetto e chi lo desidera non un aspirante possessore, ma colui che attende un dono e che vuole essenzialmente e soprattutto donare.

In conclusione, mi sia consentito ricordare come la fecondazione artificiale presenti degli inconvenienti da un punto di vista strettamente scientifico e tecnologico. Segnalo alla vostra attenzione alcuni dati: le gravidanze prodotte da fecondazione artificiale nel 22 per cento dei casi terminano in aborti spontanei; nel 5 per cento in gravidanze topiche, nel 29 per cento in parti pretermine, nel 36 per cento si concludono purtroppo con la nascita di neonati a basso peso. Ma vi è di più i tassi di mortalità e di morbilità neonatale sono significativamente superiori rispetto a ciò che accade nella fecondazione naturale. *(Commenti del senatore Tonini).*

Pertanto, contenere la procreazione assistita entro limiti rigorosi non significa contrastare una conquista della scienza, bensì spingere quest'ultima a cercare strade più umane e meno cariche di inconvenienti laddove vengano posti degli argini.

Inoltre – altro aspetto fondamentale – mi chiedo perché si debba parlare di laicità, di cattolicità e di cristianesimo: la questione non va posta in questi termini. Durante il lavoro svolto in Commissione igiene e sanità ho ascoltato molti stimabili colleghi sostenere con passione – e, certo, coerentemente con i loro convincimenti – che violeremmo in qualche modo il principio di laicità prefigurando una sorta di Stato etico e contrastando, quindi, il pluralismo e la libertà di pensiero.

Con molta umiltà, sommessamente, con grande rispetto delle vostre posizioni, vi dico che laicità non significa rinuncia a qualsiasi valore né tantomeno che lo Stato debba soltanto garantire a ciascuno una sorta di libero arbitrio. Siamo tutti d'accordo nel respingere la pena di morte, nei richiami alla solidarietà, nel rifiuto della guerra, nella lotta alla fame, alle malattie e alle sofferenze? Penso di sì. Vi chiedo allora se dietro a queste scelte condivise unanimemente non vi pare vi siano valori etici.

Ragionare laicamente vuol dire offrire e favorire la pacifica convivenza, pur in presenza di differenti convinzioni religiose, di diverse culture ed etnie perché, a prescindere dalla diversità, la ragione scopre ed esalta un obiettivo comune, cioè il valore dell'uomo.

Profondamente convinti di essere di fronte ad una legge giusta, di civiltà, che crea finalmente le condizioni per il rispetto del nascituro, voteremo contro questi emendamenti. *(Applausi dai Gruppi UDC e AN).*

PRESIDENTE. Il senatore Battisti ha chiesto di completare il suo intervento; ne ha facoltà.

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, quando mi è mancata la voce, stavo facendo riferimento al concetto di carattere giuridico sancito dall'articolo 1 del codice civile, che stabilisce chi è persona e chi non lo è. I ragionamenti intorno all'articolo in esame e alla legge nel suo complesso sono una diretta conseguenza logica di quel principio.

Secondo il nostro codice è persona colui che nasce, fino alla morte. Tra la nascita e la morte vive la persona, soggetto di diritti e di obblighi e dotato di capacità giuridica. Anche chi non è persona può essere titolare di alcuni diritti ed obblighi; è questa una *fiction iuris*, una finzione adottata dalla legge perché siano rispettati alcuni diritti, tra cui quelli del nascituro e la legge sull'aborto ha sancito alcuni criteri; la figura del *de cuius* prosegue la capacità di essere soggetto di diritti e di doveri anche dopo la morte.

Il diritto del nascituro è ribadito dalla legge n. 194 del 1978, sulla scorta di una serie di sentenze della Corte costituzionale, affermando che la vita umana è protetta fin dal suo inizio. La tutela del concepito non è però assoluta; proprio in virtù dell'articolo 1 del codice civile, è mediata con diritti anch'essi costituzionalmente garantiti, quali i diritti della donna e il diritto alla salute.

La Corte costituzionale, con la più volte citata sentenza n. 27 del 1975, ha stabilito un bilanciamento di interessi tra il diritto alla salute di chi è già persona, la donna, e il diritto alla vita di chi persona non è ancora, il feto, affermando che è il primo a dover prevalere secondo i princìpi della nostra Costituzione.

Con questa legge il legislatore dovrebbe affermare che l'embrione è organismo vivente, è essere umano, individuo, smentendo dati scientifici. I dati, assolutamente unanimi, ci dicono che l'embrione non è organismo vivente, non è essere umano, non è ancora individuo. Stabilire per legge un criterio che va contro dati assolutamente scientifici significa prescindere dalle esperienze laiche che vogliono uno Stato non etico bensì di diritto; significa fare appello ad un criterio di natura esclusivamente fideistica. Sarebbe assolutamente illiberale e contrario al diritto stabilire per legge, contro i dati scientifici, chi è individuo.

Detto ciò, continuo a rivolgermi alla parte liberale della Casa delle Libertà, che si è chiamata in questo modo e ha fatto appello più volte, durante e dopo la campagna elettorale, a princìpi di carattere liberale.

Lo ha fatto in quest'Aula mille volte, anche quando questa parte che rappresento si è opposta. Ci sono stati appelli alla libertà su molte leggi: dal provvedimento sul falso in bilancio, per cui si è fatto appello alla libertà degli imprenditori, a quello sul rientro dei capitali all'estero, per cui pure si è menzionato il concetto della libertà; dalla libertà di alcuni imputati per la legge Cirami alla libertà che si invoca oggi nel negare ancora una volta il mandato di cattura europeo a quella, infine, richiamata contro le regole della RAI e della radiotelevisione.

Il nostro Presidente del Consiglio in sede europea ha fatto appello alle libertà per sostenere che l'Europa è ancora vittima di lacci e lacciuoli; in economia vi siete detti mille volte liberali e liberisti. Però, nella camera da letto, sulle vicende più intime e a volte più drammatiche delle persone avete una posizione che è quanto di più illiberale e statalista vi sia in questo Paese.

Concludo, signor Presidente, con un'altra considerazione di natura squisitamente politica. Su questioni di questa natura, certamente impor-

tanti, continuate ad avere un uso della maggioranza che a volte ho l'impressione umili le istituzioni.

Stiamo da giorni cercando di ragionare sulle questioni in esame, ma l'unico interesse di questa maggioranza è preservare se stessa. Non ci sono altri interessi. Ciò mi preoccupa, anche in relazione al momento in cui dovremo affrontare le riforme istituzionali.

Certamente, in un pensiero più libero, tutti riteniamo o pensiamo che riforme quali l'abolizione del bicameralismo sarebbero più moderne ed efficaci, ma mi preoccupano perché in questo clima anche la conservazione di questo bicameralismo continua ad essere una garanzia per le nostre istituzioni.

State forzando un rapporto tra politica e cittadini e dovreste ricordare che ogni volta che si sono emanate leggi che hanno attentato alle libertà dei cittadini, questi ultimi ci hanno puniti.

Per tali motivi credo ancora che se c'è una possibilità di ripensamento, solo e unicamente in senso liberale, questa dovrebbe portare ad una riflessione almeno su alcuni degli emendamenti che proponiamo. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U, Misto-SDI e Misto-RC e del senatore De Paoli).*

MONTICONE *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTICONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, desidero svolgere solo qualche brevissima riflessione intorno a questo argomento così delicato, che certamente è uno dei temi centrali del provvedimento in esame.

Di fronte al tema delle origini e della fine della vita credo che, anche da un punto di vista laico, ci si debba porre come di fronte a un mistero.

Anche se la scienza riuscirà ad andare ulteriormente avanti negli studi del genoma e di tutti gli elementi che sono all'origine della vita, credo non potremo mai definire quando incomincia effettivamente la vita come persona perché questo va al di là, ovviamente, di ogni indicazione scientifica. La scienza non potrà individuare questo dato così come non riesce ad individuare l'elemento della morte. Credo che l'esperienza dei medici possa confermare che, anche dal punto di vista medico, non sappiamo quando muore veramente una persona.

Allora in tutto questo a mio avviso ci deve essere un rispetto del mistero dal quale, a mio parere, il dibattito sulla fecondazione eterologa deve trarre le sue conseguenze. Siccome si vorrebbe, attraverso la fecondazione eterologa, giungere alla persona umana, penso che non si possa non tenere conto di questa possibilità futura e dei suoi diritti; diritti che, ove la fecondazione avvenga, saranno esplicitati, dal punto di vista della legge, con la venuta alla luce e la nascita effettiva, ma che, se consentiamo oggi una sorta di fecondazione eterologa, finiamo di compromettere per il futuro.

Credo che sia proprio questa la ragione di fondo, una ragione che ha quindi a che fare con quel substrato etico generale che è presenta anche nella legge civile, ovviamente, e che testé, come anche il mio caro collega Battisti ha ricordato, è alla base della stessa legge n. 194 del 1978, cioè il principio della tutela della vita, del rispetto della vita, ovviamente, poi, declinato in altre maniere. Proprio per questo penso che i diritti di una vita che si svolgerà poi, che potrebbe non esserci, ma che, se è sana, ci sarà, devono renderci molto attenti sull'apertura ad una fecondazione eterologa che di fatto poi tali diritti non terrà in considerazione.

E allora credo che, con tutto il rispetto per le diverse opinioni e – mi si permetta di dire – anche con qualche dissenso rispetto a taluni eccessi di tono di qualche collega della maggioranza, ritengo comunque che la fecondazione eterologa non sia coerente neppure con l'impianto generale della nostra Costituzione. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e UDC e del senatore Michelini).*

PASTORE *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE *(FI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo innanzitutto manifestare un certo disagio per taluni toni che non sono stati propri di quest'Aula, toni che sono magari emersi in interviste, lanci di agenzia, articoli di stampa.

Preannuncio che voterò contro questo emendamento, essendo fortemente convinto – e lo affermai anche quando vi fu quell'infelice passaggio della analoga legge nella passata legislatura – che non si tratti di difendere valori confessionali, ma valori laici e costituzionali. Quando si sente parlare della contrapposizione di cattolici e laici, mi pongo una domanda: io sono un liberale e sono anche cattolico, ma le scelte che sto compiendo sono scelte laiche? Sì, sono scelte laiche perché sono fondate su valori che superano anche le distinzioni storiche e che si sono tradotti in valori costituzionali.

Ricordiamolo: la nostra Costituzione agli articoli 29, 30 e 31 trasuda di un principio fondamentale, e cioè che il nato ha il diritto di vivere e di crescere, ove possibile, salvo le difficoltà della vita, in una famiglia; e appresta strumenti per garantire al nato un *habitat* che gli consenta di crescere, di diventare persona, di diventare persona adulta.

Questo è un dato né cattolico, né laico in senso stretto, ma è un valore pienamente costituzionale. Se vogliamo ritenere che questo valore non vi sia nella Costituzione, affermiamo che questi valori, questi princìpi sono stati superati e che occorre operare scelte diverse.

Altrettanto non si può dire per il diritto alla maternità e alla paternità a tutti i costi, né per un generico diritto alla nascita che si può concepire solo laddove vi sia almeno un embrione e non certo prima che si sia realizzata questa vicenda medico-scientifica, ma anche umana.

Credo che vada apprezzato questo dato e ritengo opportuno che, quando si tratta di questi temi, non ci siano oratori i quali inducono a pensare che chi è a favore del testo del disegno di legge – e quindi contrario agli emendamenti, in questo caso soppressivi – compie un atto di ubbidienza ad una coscienza religiosa diversa da quella etica. Sono un tutt'uno: una coscienza etica e una coscienza profondamente laica che ubbidisce anche ai precetti costituzionali.

Però, colleghi, vorrei si riflettesse su un punto che a me sembra non abbia formato oggetto di riflessione. La fecondazione eterologa, che sarebbe consentita con l'approvazione degli emendamenti al nostro esame, presuppone necessariamente l'anonimato del donatore o dei donatori. È impensabile, cioè, che a chi dona il seme o l'ovulo poi sia consentito che possa vedere riconosciuta la propria paternità o maternità genetica.

Questo è un presupposto sostanziale coessenziale alla fecondazione eterologa. Ciò, però, pone anche un grossissimo problema di carattere etico, morale e costituzionale: il nato non avrebbe il diritto ed alcuna possibilità giuridica o di fatto di accedere alla propria identità biologica e alla propria identità genetica; gli sarebbe preclusa quindi qualsiasi possibilità di scoprire qual è o quali sono i suoi genitori naturali, con tutte le conseguenze sul piano giuridico, ma anche morale, che lascio immaginare.

Riflettiamo: la donazione del seme o dell'ovulo può essere anche donazione di seme e di ovulo e può comportare nella donna una gravidanza a partire da un ovulo che non proviene dal suo corpo. Creeremmo così un *monstrum,* un utero in questo caso non in affitto, ma in uso, che sinceramente contraddice molti princìpi che vanno al di là della semplice approvazione o reiezione degli emendamenti.

Se vi è un punto fondamentale della legge è proprio questo: ove si ammettesse la fecondazione eterologa occorrerebbe scrivere un sistema di norme così complesse che – non so cosa sta avvenendo negli altri Stati, ma immagino già da adesso quello che potrebbe avvenire nel nostro ordinamento – metterebbe definitivamente al tappeto la possibilità di approvare questa legge.

Sotto questo profilo, mi sembra sia assolutamente responsabile la posizione del Governo che, al di là di scelte di dettaglio, esprime la necessità che vi sia una regolamentazione equilibrata che potrà destare perplessità sotto certi profili, con regole che certamente non contraddicono i princìpi di libertà che tutti noi vogliamo tutelare, ma evitano che ci sia un'anarchia totale in un campo così delicato e sensibile qual è quello della vita. *(Applausi dai Gruppi FI e UDC).*

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata avanzata la richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore segretario a verificare se tale richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indìco, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.31, presentato dai senatori Tonini e Mascione, identico agli emendamenti 4.32, presentato dalla senatrice Bettoni Brandani e da altri senatori, 4.33, presentato dal senatore Carella e da altri senatori, 4.34, presentato dai senatori Del Pennino e Crinò, 4.35, presentato dai senatori D'Amico e Dato, 4.36, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso, e 4.110, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1514, 58, 112, 197, 282, 501, 961, 1264, 1313, 1521, 1715, 1837 e 2004

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.111.

MASCIONI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCIONI *(DS-U)*. Signor Presidente, se l'emendamento 4.111 fosse approvato dal Senato, si fornirebbe una risposta utile, positiva e – direi di più – umana a quelle coppie per le quali l'unica possibilità di avere un figlio è il ricorso alla fecondazione eterologa.

In Italia, si stima che le coppie con problemi di sterilità siano 150.000. Circa 50.000 coppie si rivolgono ogni anno ai centri di procreazione medicalmente assistita. Di queste, 6.000-7.000 hanno l'indicazione per la fecondazione eterologa; di fatto sono assai meno le coppie che vi ricorrono e l'emendamento 4.111, da noi presentato, circoscrive questa possibilità.

Mi chiedo, però, il motivo per cui si intende vietare in assoluto la procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. Così facendo, chi si danneggia? Chi si privilegia? Anche in questo caso, si danneggiano le donne e le coppie più sfortunate, soprattutto quelle di più giovane età.

Chi è colpito da tumore in età giovane ed è soggetto a terapia antiblastica, si vede chiusa la strada del concepimento. La sterilità e la mancanza di ovociti e di spermatozoi fanno cadere in una condizione di frustrazione uomini e donne spesso molto giovani. Ebbene, queste persone

capirebbero poco il senso di alcuni interventi, molto accademici, che sono stati svolti in quest'Aula.

Per quale motivo, dunque, non consentire ugualmente alla donna una propria gravidanza? Eppure ciò è possibile ricorrendo ad una donazione di gameti, evidentemente in pieno accordo con il *partner*. Perché si vuole negare ciò che ormai è consentito quasi ovunque?

Ho sentito insistere sull'adozione come alternativa: a vent'anni, però, non si pensa all'adozione e si spera di avere un figlio proprio.

Infine, questo provvedimento privilegerà sicuramente quelle coppie senza problemi finanziari che ricorreranno ai centri esteri che impiegano strategie solitamente di successo anche nei casi più difficili. Perché impedire questo nel nostro Paese? Chiediamocelo, onorevoli senatori. Facciamoci carico, migliorando il provvedimento, dei veri problemi delle donne e delle coppie.

In alcuni Paesi, come la Francia, il dono del seme è gratuito e viene considerato il dono di una coppia fertile (si preferiscono uomini sposati con prole) ad una coppia che non può avere figli. Le donazioni avvengono in centri pubblici e sono sollecitate da iniziative pubblicitarie che sottolineano l'aspetto della donazione come atto di solidarietà e di amore nei confronti di coppie che non hanno alternative.

In merito ai bambini ho sentito fare affermazioni pesanti, gravi, direi anche oscurantiste rispetto a quanto è avvenuto nel mondo, anche nella sua parte avanzata, nella nostra Europa.

Ebbene, si sa che i bambini nati da fecondazione eterologa sono ormai moltissimi nel mondo e non esiste alcuna ricerca che dimostra che essi risentano negativamente del fatto di essere nati da quella tecnica. Anzi, l'unica ricerca validata dall'Organizzazione mondiale della sanità effettuata su 25.000 bambini – lo dico anche al relatore che mi sembra abbia portato argomenti opposti al mio – dimostra che tali bambini, proprio perché fortemente desiderati ed amati, sono sereni e felici quanto e forse più dei loro coetanei.

Concludo il mio intervento dicendo che queste sono, in sintesi, le ragioni che ci spingono a chiedere all'Assemblea del Senato di approvare l'emendamento 4.111, sapendo che la nostra è una proposta sociale, equilibrata e di civiltà, che va anche nella direzione della difesa della famiglia. *(Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Del Turco. Congratulazioni).*

D'AMICO *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMICO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, quello che ci propone il collega Tonini è un emendamento moderato, perché prevede una limitata apertura alla possibilità di ricorso alla fecondazione eterologa e sottopone tale possibilità ad una serie di condizioni molto restrittive. L'Assemblea

farebbe bene a considerarla anche sulla base delle considerazioni svolte dal presidente Pastore che, in larga misura, condivido.

Il collega Pastore ha rivendicato il fatto che la posizione di coloro che sono favorevoli alla legge in esame non è dettata da ragionamenti di natura confessionale. Tale posizione riconosce la laicità della politica e credo che ciò risponda a verità. Il problema non riguarda chi è più cattolico e chi lo è in misura minore. Il problema – come sappiamo – è nella storia dei cattolici impegnati in politica. In Italia, da un certo momento in poi, si è cominciato a distinguere tra cattolici impegnati in politica, tra cattolici più liberali e quelli meno liberali.

Se vogliamo dirla tutta, si è cominciato a distinguere fra clerico-moderatismo e cattolicesimo liberale; all'interno di quest'ultimo si è poi sviluppata la corrente del cattolicesimo democratico. Credo, quindi, giusto che l'Assemblea si divida su questi temi, sui quali occorre riconoscere che non ci si divide sulla base di una posizione confessionale o meno, ma su una più liberale o meno liberale. Questa divisione, com'è avvenuto nella cultura e nella politica italiana, deve attraversare il mondo cattolico il quale, nella storia dell'Italia unita, si è diviso tra cattolicesimo liberale e clerico-moderatismo. Ritengo che sia questa la questione che abbiamo di fronte.

La posizione che ci sta presentando il collega Tonini è più liberale di quella presente nella legge. Noi tutti dobbiamo riconoscere che il testo di questa legge è oggi il meno liberale del mondo, è il più restrittivo delle democrazie liberali. Non esiste Paese al mondo che abbia in questa materia una legge tanto restrittiva.

RONCONI *(UDC)*. Non è vero!

D'AMICO *(Mar-DL-U)*. Non esiste Paese al mondo che abbia una legge tanto restrittiva come la nostra e sfido chiunque a presentarne altre altrettanto restrittive. Potremmo fare molti esempi ed è ormai noto quello della cattolicissima Spagna.

Lo sforzo che dobbiamo sostenere è esattamente quello indicato dal presidente Pastore: dobbiamo dividerci sulla base di una concezione laica della politica, indipendente dalle appartenenze confessionali di ciascuno di noi, e dividerci tra liberali e non liberali. Temo che la scelta fatta dalla maggioranza, attraverso la posizione espressa dal Governo, sia quella di abbracciare le tesi più illiberali possibili del mondo sviluppato su questo tema. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U e Misto-RC).*

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione dell'emendamento 4.111, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che l'eventuale reiezione di tale emendamento comporterà la preclusione degli emendamenti 4.40, 4.112, 4.37, 4.42, 4.41, 4.113 e 4.43.

DEL PENNINO *(Misto-PRI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO *(Misto-PRI)*. Signor Presidente, mi sarei riservato di intervenire in dichiarazione di voto sull'emendamento 4.42, ma, ascoltate le sue considerazioni, ritengo di dovermi esprimere sull'emendamento 4.111, presentato dai senatori Tonini e Mascioni, che circa la fecondazione eterologa propone un meccanismo sostanzialmente analogo a quello da me suggerito.

Non sono intervenuto sull'emendamento 4.31 soppressivo del comma 3 dell'articolo 4, che stabiliva il divieto assoluto di fecondazione di tipo eterologo, sapendo che questo è un tema che divide la valutazione e le coscienze dei colleghi, Ritenevo quindi opportuno individuare una soluzione più moderata, di compromesso, quale quella contenuta nell'emendamento 4.111.

Dichiaro quindi le ragioni per cui intendo sostenere l'emendamento in questione. Il divieto posto nel testo di legge che stiamo discutendo in materia di fecondazione eterologa è assai più rigoroso, più rigido, più assoluto di quello contenuto in tutte le altre legislazioni dei Paesi europei.

A questo proposito vorrei esprimere un giudizio di merito su tale divieto, usando non parole mie, ma quelle di un autorevole esponente di Forza Italia, l'onorevole Ghedini, il quale, a proposito del divieto di fecondazione eterologa introdotto dal provvedimento licenziato dalla Camera, ha dichiarato il 20 giugno 2006 a «La Stampa»: «Ritengo che il divieto che si è posto con questa legge si ponga al di fuori del buon senso.

Userò un po' di ironia per fare un esempio pratico: se mia moglie ha rapporti sessuali con un altro, per il momento in Italia nessuna legge lo vieta. Così, se andiamo da un medico che ci dice: se voi come coppia volete avere un figlio sua moglie deve avere rapporti sessuali tre volte al dì con il mio assistente, è permesso. Quindi, la fecondazione eterologa diretta si può fare. Se invece si fa un prelievo di seme dall'assistente e lo si inietta nella donna, allora il medico prende un miliardo e duecento milioni di lire di multa». Secondo l'onorevole Ghedini c'è un proibizionismo molto forte ed il testo è, oltre che proibizionista, irragionevole e farisaico. Non sono mie affermazioni, ma – ripeto – dell'onorevole Ghedini.

Prescindendo da queste considerazioni, che pure mi sembrano di qualche rilievo e di qualche portata, vorrei fare un altro riferimento. Così come è stato sottolineato da altri colleghi, con il divieto assoluto di fecondazione eterologa oggi apriamo la via al turismo riproduttivo in quanto siamo circondati da Paesi in cui questo tipo di fecondazione è consentito. Quindi, le coppie che avessero le disponibilità economiche potrebbero facilmente ricorrere alla fecondazione eterologa in altri Paesi.

Questa strada però aggraverebbe i pericoli evidenziati da coloro che si oppongono a tale pratica, pericoli oggettivi di cui bisogna tenere conto, e non è che io non me ne faccia carico. La fecondazione eterologa, infatti, rende più difficile se non impossibile per il concepito l'accesso alla terapia genica. Si dice che realizzando la fecondazione eterologa si crea un pericolo simile.

Ma oggi ciascun membro della coppia che non possa utilizzare il proprio materiale genetico può ricorrere a quello di un donatore i cui dati sanitari e anagrafici rimangono a conoscenza esclusivamente del centro che ha adottato la tecnica in questione. E qualora insorga un problema sanitario, vi è la possibilità che il soggetto nato con materiale donato o i suoi rappresentanti legali vengano a conoscenza dei dati sanitari del donatore al fine di intervenire sul piano della cura delle malattie.

Se non vi sarà tale possibilità, incentiveremo il turismo procreativo, per cui sarà molto più difficile conoscere i dati genetici del donatore; infatti, ci si dovrà rivolgere ad un Paese straniero, o si dovrà passare attraverso la legislazione di quel Paese che potrebbe anche non acconsentire, o comunque occorrerà passare attraverso la delibazione di un organo giudiziario di un altro Stato.

In questo modo non impediamo che si realizzi un fenomeno di fecondazione eterologa, lo rendiamo solo più difficile, accentuando i pericoli che possono essere contenuti nella procedura di fecondazione eterologa. È un altro dei mille ostacoli che in questo percorso verso la procreazione assistita il provvedimento in esame porrebbe.

Da ultimo, se crediamo in questo tipo di divieto, lo realizziamo e desideriamo che esso sia concretamente rispettato, non ha senso quanto scritto all'articolo 9, vale a dire che chi nasce con una tecnica di procreazione eterologa non acquisisce rapporti con il donatore di gameti e che il coniuge o il convivente non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità. Nel momento stesso in cui stabilite il divieto in questo provvedimento sapete già che la norma non verrà applicata. E non c'è peggior modo di legiferare che varare norme che si sa già in partenza che non verranno applicate.

Per questo motivo, dichiaro il voto favorevole sull'emendamento 4.111. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

CARELLA *(Verdi-U).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLA *(Verdi-U).* Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo su questo emendamento.

Colgo l'occasione per evidenziare anche un'altra questione: stamattina, all'inizio della seduta, il mio collega Ripamonti ha sollevato a lei, signor Presidente, il problema della posizione del Governo su questo disegno di legge; una questione su cui ha riflettuto non soltanto l'Assemblea nella scorsa settimana. In questi ultimi giorni sulla stampa abbiamo assistito a varie prese di posizioni su tale argomento.

Da un comunicato ANSA delle ore 11,58 di oggi si apprende che il Governo ha deciso all'unanimità di far sua la legge sulla fecondazione assistita. Lo afferma il ministro della salute Girolamo Sirchia, precisando che questa posizione è stata assunta dal Governo nel Consiglio dei ministri di venerdì e che lui l'ha appresa ieri.

Alla luce di questo, signor Presidente, invito il ministro Sirchia a non venire più in Aula perché non ve ne è bisogno. Farebbe bene a dimettersi. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata avanzata la richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore segretario a verificare se tale richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indìco, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.111, presentato dai senatori Tonini e Mascioni.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1514, 58, 112, 197, 282, 501, 961, 1264, 1313, 1521, 1715, 1837 e 2004

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 4.40, 4.112, 4.37, 4.42, 4.41, 4.113 e 4.43.

Ricordo che l'emendamento 4.38 è precluso dalla reiezione degli emendamenti identici 4.16 e 4.17.

Chiedo al senatore Gubert se accoglie l'invito del relatore e del Governo a ritirare l'emendamento 4.114.

GUBERT *(UDC)*. Signor Presidente, resto convinto che sarebbe meglio percorrere altre strade ma, condividendo l'opinione del relatore e di altri colleghi, secondo cui questa legge è oggi il massimo che si possa ottenere, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.44, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 4.115, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

FRANCO Vittoria *(DS-U)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Franco Vittoria, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.115, presentato dalla senatrice Bettoni Brandani e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1514, 58, 112, 197, 282, 501, 961, 1264, 1313, 1521, 1715, 1837 e 2004

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

TATÒ *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TATÒ *(AN)*. Signor Presidente, siamo favorevoli a questo disegno di legge perché porta sui giusti binari quello che madre natura per milioni di anni ha deliberato.

DEL PENNINO *(Misto-PRI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO *(Misto-PRI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Del Pennino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 4.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1514, 58, 112, 197, 282, 501, 961, 1264, 1313, 1521, 1715, 1837 e 2004

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.300.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare brevemente, in considerazione del fatto che i tempi si stanno restringendo.

GUBERT *(UDC)*. Signor Presidente, è difficile pensare che un bambino possa crescere in modo ottimale in una famiglia per la quale non c'è l'impegno pubblico alla formazione, appunto, di una famiglia, bastando solo la convivenza. In ogni caso, la convivenza dovrebbe essere reale, cioè in corso da più anni. Il senso degli emendamenti che ho presentato va in questa direzione.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

DEL PENNINO *(Misto-PRI)*. Signor Presidente, l'emendamento 5.104 non ha una grande rilevanza, ma desidero illustrarlo soltanto per evidenziare le incongruenze dei sostenitori della tesi *ne varietur* del provvedimento.

Il testo pervenuto dalla Camera parla di coppie di sesso diverso, coniugate o conviventi. Il requisito della convivenza è difficilmente dimostrabile o accertabile. Ho proposto una formula che prevede l'autocertificazione della convivenza; in tal modo ci troveremmo di fronte a casi che non lascerebbero dubbio sulla condizione della coppia.

Non vedo quali grandi questioni di principio possano insorgere rispetto ad un emendamento che ha solo il senso di rendere la legge certa e non affidata all'improvvisazione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TREDESE, *relatore*. Esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti sull'articolo 5 e chiedo al senatore Gubert di ritirare quelli da lui presentati.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla senatrice Bettoni Brandani e da altri senatori, identico all'emendamento 5.100, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.7, presentato dal senatore Di Girolamo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 5.2.

DEL PENNINO *(Misto-PRI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Del Pennino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 5.2, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso, fino alle parole «donne maggiorenni».

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1514, 58, 112, 197, 282, 501, 961, 1264, 1313, 1521, 1715, 1837 e 2004

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 5.2 e gli emendamenti 5.3, 5.101 e 5.6.

Gli emendamenti 5.5 e 5.4. sono preclusi dalla reiezione degli identici emendamenti 1.300 e 1.301.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.102.

DEL PENNINO *(Misto-PRI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Del Pennino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.102, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1514, 58, 112, 197, 282, 501, 961, 1264, 1313, 1521, 1715, 1837 e 2004

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.8, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.9.

DEL PENNINO *(Misto-PRI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Del Pennino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.9, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1514, 58, 112, 197, 282, 501, 961, 1264, 1313, 1521, 1715, 1837 e 2004

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.103.

Senatore Gubert, accoglie l'invito al ritiro formulato dal relatore?

GUBERT *(UDC)*. Signor Presidente, ritirerei tutti gli emendamenti da me presentati sull'articolo 5 se ci fosse la disponibilità ad accogliere un ordine del giorno che stabilisca meglio le condizioni della convivenza. Dal momento che si dovrà emanare un regolamento di applicazione di

questa legge, chiederei che in esso si dica che la convivenza deve avere una certa durata e consistenza e che non possa trattarsi di una convivenza che dati dal giorno precedente.

Se vi fosse questa disponibilità, ritirerei i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Valutare la consistenza del rapporto mi sembra difficile. Non so se il relatore ha qualche suggerimento.

TREDESE, *relatore*. Esprimo parere favorevole all'accoglimento di un ordine del giorno di tale natura.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.103 è quindi ritirato, insieme agli emendamenti 5.105 e 5.107.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.10, identico all'emendamento 5.104.

Verifica del numero legale

FRANCO Vittoria *(DS-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1514, 58, 112, 197, 282, 501, 961, 1264, 1313, 1521, 1715, 1837 e 2004

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.10, presentato dal senatore Longhi e da altri senatori, identico all'emendamento 5.104, presentato dai senatori Del Pennino e Crinò.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.12.

FRANCO Vittoria *(DS-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 5.12, presentato dai senatori Tonini e Mascioni.

Non è approvato.

L'emendamento 5.105 è stato ritirato e trasformato in un ordine del giorno.

Metto ai voti l'emendamento 5.13, presentato dalla senatrice Boldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.14, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori, identico all'emendamento 5.15, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.106.

Verifica del numero legale

FRANCO Vittoria *(DS-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1514, 58, 112, 197, 282, 501, 961, 1264, 1313, 1521, 1715, 1837 e 2004

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.106, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 5.7 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

BIANCONI *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCONI *(FI)*. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole all'articolo 5 da parte del Gruppo Forza Italia.

Il contenuto normativo dell'articolo 5 contiene dei no precisi: no alle nonne-mamme; no a padri e madri morti che donano il loro seme o il loro ovulo. Si ribadisce, pertanto, anche il discorso della fecondazione eterologa. Questa scelta tiene conto non soltanto dei desideri degli adulti, ma soprattutto dei diritti dei bambini.

Per noi sono punti irrinunciabili e fondamentali il diritto alla vita, il diritto alla famiglia ed il diritto all'identità biologica e psicologica. Un «no» non per una visione metafisica e clericale (in questi giorni si è sentita spesso questa pesantezza da parte di colleghi su di un'invadenza che si direbbe estranea a quest'Assemblea), ma per una lunga serie di argomentazioni assolutamente laiche e razionali. Tutto ciò, in effetti, squilibrerebbe il rapporto tra la coppia, nella coppia e tra la coppia e il bambino, e su questo vogliamo essere assolutamente chiari.

Sosteniamo con forza e determinazione il diritto alla famiglia per il figlio, dal concepimento a tutto l'arco della sua vita. Voglio anche ricordare che nella Convenzione per i diritti del fanciullo viene affermato che nel contrasto tra i due diritti, quelli degli adulti e quelli dei minori, bisogna tutelare i secondi sui primi. La procreazione assistita non è solo un fatto privato; infatti implica l'intervento esterno e quindi una regolamentazione da parte di tutta la società, attraverso le sue istituzioni. E bene fa l'articolato a determinare le diverse fattispecie e fino a che punto si possa accedere a tali tecniche. Vale il principio che accompagna tutto lo spirito della legge, che è quello anch'esso preso in prestito dalla Dichiarazione dei diritti del fanciullo, e cioè che lo Stato deve dare ai fanciulli il meglio di sé.

Concludo questa dichiarazione ringraziando il senatore Debenedetti, che, intervenendo sull'articolo precedente, ci ha dato una lezione di esegesi biblica molto dotta. Ma desidero ribadire che noi diciamo «no» perché profondamente attaccati al valore della vita umana, vita umana miste-

riosa ed unica. Ed è anche ovvio che queste nostre convinzioni affondano in princìpi, in credi precisi; ma qui vogliamo con forza ribadire che se sediamo in queste istituzioni ed in esse prestiamo la nostra opera con spirito profondamente laico è perché crediamo in uno Stato laico che metta al centro la persona con coscienza critica e con un'apertura alla realtà senza infingimenti, sempre mossi nel ricercare il bene comune attraverso un serio e rispettoso confronto.

Questo però – e lo ribadisco – non significa abdicare a princìpi e valori che, alla luce di un vuoto senso di libertà, non possono non darsi dei limiti e dei confini, certamente i più condivisi possibile. Ogni volta che legiferiamo in tal senso, lo facciamo con grande trepidazione, ma con forte e determinato senso di responsabilità.

Cara collega Boldi, noi crediamo di fare una buona legge. Per questo siamo coscienti che i paletti posti certamente limiteranno il desiderio degli adulti, ma rispetteranno maggiormente il bambino. Ed è per questo che anche su questo articolo il voto di Forza Italia è positivo. *(Applausi dai Gruppi FI, UDC e AN e del senatore Vanzo. Congratulazioni).*

MALABARBA *(Misto-RC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Signor Presidente, l'ambito della procreazione viene delimitato in questo testo dalla finalità terapeutica e dai requisiti soggettivi di accesso. Possono fruire di interventi volti a rimuovere gli impedimenti a procreare solo le coppie maggiorenni in età fertile, coniugate o stabilmente conviventi, di sesso diverso. Chi non si ritrova in queste categorie è costretto a rinunciare a procreare.

Noi abbiamo proposto la soppressione di questo articolo che, definendo i requisiti soggettivi per accedere alle tecniche di riproduzione assistita, pretende di riscrivere le regole familiari e i modelli relazionali.

Abbiamo proposto che l'accesso fosse consentito alle donne maggiorenni che ne facciano richiesta alle strutture autorizzate, cui può associarsi la persona che, con il consenso della donna, intenda assumere nei confronti del nato gli obblighi previsti dal codice civile per la figura genitoriale.

Negando l'accesso alle donne sole e alle donne omosessuali si ripristina una concezione arcaica e superata della famiglia e si vìola ancora una volta un altro principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico familiare, secondo il quale nessuna discriminazione può essere perpetrata in danno dei figli nati fuori dal matrimonio. Negando la possibilità di accedere alle tecniche della procreazione medicalmente assistita alle donne sole non si lede soltanto il principio dell'autodeterminazione della donna nel campo della sessualità e della maternità, ma si getta un'ombra di pesante sfavore nei confronti della filiazione non realizzata nell'ambito del matrimonio o – ipocrisia – di un suo surrogato, come si suggerisce con

la dizione contenuta nella legge «coppie conviventi di sesso diverso», a segnalare un modello privilegiato di relazioni affettive, che non è invece universalmente condiviso nella società.

Qualcuno vuole sostenere che la presenza di due genitori legalmente sposati o conviventi sia l'unica garanzia per la buona crescita dei figli, come abbiamo sentito ancora oggi in quest'Aula (consiglierei a qualcuno di provare a chiamare il Telefono Azzurro). Certo, non si vuole negare il diritto di sostenere una simile convinzione, ma nego che si possa rendere cogente in questa materia un'opinione che ha la stessa dignità sociale e culturale di un'altra, quella che ritiene, ad esempio, che se è vero che a volte i figli concepiti naturalmente sono visti come un ostacolo alla libertà individuale o di coppia, nel caso della fecondazione assistita, dove i figli sono fortemente voluti, la loro nascita rappresenta l'esito di un progetto tenacemente e consapevolmente perseguito, che rappresenta una solida garanzia di affettività, protezione e progettualità educativa messa in campo da colei o da coloro che l'hanno voluto.

È costituzionalmente inammissibile negare una terapia a donne sterili solo perché non in coppia. È evidente che la discriminazione riguarda ancora una volta le donne, che sono le reali destinatarie dell'intervento. In questo modo, per coerenza normativa, si arriverà ad estendere il divieto di diventare madri anche alle donne singole che restano incinte grazie a un rapporto sessuale, magari occasionale, poiché sarebbe il solo modo di garantire a tutti i nascituri la stessa tutela e gli stessi diritti. Non sarebbe una norma originale, essendo già prevista in altri ordinamenti a carattere confessionale.

E ancora, vietando l'accesso alle tecniche agli omosessuali, non solo si afferma che l'omosessualità è un impedimento giuridicamente rilevante, ma anche in questo caso la tutela del nascituro diviene motivo per stigmatizzare la sessualità. E anche in questo caso la tutela andrebbe estesa a tutti i figli di omosessuali, comunque concepiti.

Quello che non convince è perché lo Stato non dovrebbe autorizzare, con il ricorso alle tecniche, quello che la natura affida al caso. Ancora una volta è un modello di famiglia che si vuole mettere al centro della legge, quella famiglia basata sul principio della esclusività consanguinea della procreazione coniugale, a cui le nuove tecnologie impongono inevitabilmente la ridefinizione dei confini.

È per tali motivi che anche su questo articolo dichiaro il voto decisamente contrario del Gruppo di Rifondazione Comunista.

FRANCO Vittoria *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Vittoria *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Franco Vittoria, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

BAIO DOSSI *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAIO DOSSI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, l'articolo al nostro esame, strettamente collegato agli altri che abbiamo precedentemente approvato, sancisce alcuni princìpi che sono perfettamente in sintonia con la legislazione presente in Italia sia in tema di famiglia che di infanzia. I princìpi costituzionali legati alla famiglia sono ribaditi all'interno di questo articolo così come anche la legislazione sull'infanzia.

A questo proposito voglio ricordare la legge n. 285 del 1997, approvata nella precedente legislatura, di cui si stanno facendo carico i Comuni insieme alle associazioni di volontariato, alle realtà del *no profit*. Questo articolo, nel momento in cui stabilisce che possono accedere alle tecniche di procreazione le coppie maggiorenni di sesso diverso coniugate o conviventi in età potenzialmente fertile, si sposa perfettamente con la legislazione a tutela dell'infanzia.

Anche in questo caso la legge vuole cercare di proteggere e di difendere *in primis*, accanto alle coppie, il concepito, l'embrione che già contiene il patrimonio genetico e che rappresenta l'inizio della vita umana, che poi diventerà persona nel momento in cui in modo coordinato, continuato e armonico all'interno dell'utero materno si trasforma in feto, nasce e diventa bambino.

Questa consequenzialità e questo collegamento alla legislazione esistente è un motivo in più per dire sì a questo articolo, sì alla legge; non è il rinnegare, è lo sposare, il condividere una politica di attenzione che lo Stato italiano ha nei confronti dell'infanzia.

A questo proposito, richiamo i colleghi dell'Ulivo che con me hanno condiviso e condividono la legge n. 285 ad approvare questo articolo perché si sposa perfettamente con quella normativa e credo anche sia un'attenzione a quei bambini che chiedono di avere la certezza della genitorialità. La nostra Costituzione non parla solo di famiglia: quando parla di bambini, parla di genitori. La certezza della genitorialità rappresenta la sicurezza e la garanzia dell'equilibrio psicologico che chiedono i bambini per poter diventare adulti.

Dichiaro, pertanto, il mio voto favorevole all'articolo. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno G5.100 (già emendamento 5.105), presentato dal senatore Gubert e da altri senatori: «Il Se-

nato, in sede di discussione del disegno di legge: «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita», impegna il Governo, in sede di emanazione del decreto di cui all'articolo 7, a fissare criteri di accertamento della convivenza dei richiedenti la fecondazione medicalmente assistita che garantiscano che tale convivenza sia stabile, tenendo conto al riguardo del preminente interesse del nascituro e degli indirizzi della legislazione di altri Stati europei».

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

TREDESE, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.100 non verrà posto in votazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 5.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Data l'ora, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

MALABARBA *(Misto-RC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Signor Presidente, intervengo per sollecitare al Ministro della difesa l'interrogazione 3-01296, presentata il 6 novembre 2003. Nel merito ho già fatto una sollecitazione in Aula, ma non ho ricevuto alcuna risposta.

Si tratta di un'interrogazione urgente perché è in relazione all'elenco dei nostri militari che potrebbero essersi ammalati, anzi di quelli che sicuramente si sono già ammalati a seguito dell'esposizione ad uranio impoverito, alcuni dei quali sono anche morti.

Sollecito, quindi, la Presidenza affinché intervenga presso il Ministro della difesa al fine di ottenere una risposta in relazione all'interrogazione citata.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Signor Presidente, sollecito l'interrogazione 4-04841 del 26 giugno 2003, relativa alla Data Italia Processing, indirizzata ai Ministri del lavoro e delle attività produttive.

Le chiedo se può farsi tramite affinché sia fornita una risposta, vista la preoccupazione che i lavoratori di quest'azienda continuano ad avere.

PRESIDENTE. Sarà nostro dovere sollecitare le due interrogazioni.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione, un'interpellanza ed interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 15,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 12,58)*.

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 20,30

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1514)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO II

ACCESSO ALLE TECNICHE

Art. 4.

Approvato

(Accesso alle tecniche)

1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonchè ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.

2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti princìpi:

a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività;

b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.

3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

EMENDAMENTI

4.1
MALABARBA, SODANO Tommaso
Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.100
MARINO, PAGLIARULO, MUZIO
Id. em. 4.1

Sopprimere l'articolo.

4.2
FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO
Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – 1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito alle donne che hanno compiuto la maggiore età e che presentano la relativa richiesta alle strutture autorizzate ai sensi del successivo comma. Alla richiesta può associarsi, purchè maggiorenne, il coniuge ovvero il partner che intenda riconoscere il nascituro ed assumere nei suoi confronti gli obblighi previsti dal codice civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge».

4.3
MALABARBA, SODANO Tommaso
Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – 1. L'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è subordinato al consenso informato della donna o della coppia, da realizzare ai sensi dell'articolo 6 della presente legge».

4.4
MALABARBA, SODANO Tommaso
Respinto

Sopprimere il comma 1.

4.5
TONINI, MASCIONI
Id. em. 4.4

Sopprimere il comma 1.

4.101
MARINO, PAGLIARULO, MUZIO
Id. em. 4.4

Sopprimere il comma 1.

4.6
DEL PENNINO, BOLDI, CRINÒ, CASTAGNETTI, CONTESTABILE, IANNUZZI
Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione, in casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico, o in casi di sterilità o infertilità da causa accertata e certificata da atto medico, nonchè in caso di coppie che non abbiano problemi di fertilità ma che siano portatrici di patologie genetiche trasmissibili al concepito».

4.7
BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO
Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito al fine di rimuovere altrimenti le cause impeditive della pro-

creazione e di agevolare la procreazione in assenza di malattie trasmissibili».

4.8
TONINI, MASCIONI, LIGUORI, GAGLIONE
Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito per la soluzione dei problemi derivanti dalla sterilità o infertilità di coppia, non altrimenti risolvibili con interventi terapeutici, ovvero per la prevenzione delle malattie trasmesse per via genetica».

4.102
DEL PENNINO, BOLDI, CRINÒ, CASTAGNETTI, CONTESTABILE, IANNUZZI
Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito per la soluzione di problemi derivanti dalla sterilità o infertilità di coppia, non altrimenti risolvibili con interventi terapeutici, ovvero per la prevenzione delle malattie trasmesse per via genetica».

4.9
DEL PENNINO, BOLDI, CRINÒ, CASTAGNETTI, CONTESTABILE, IANNUZZI
Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è regolato dai principi contenuti nel comma 2 ed è rimesso alla valutazione del medico di concerto con la volontà espressa della coppia interessata».

4.10
DI GIROLAMO, LONGHI, DATO, ROTONDO
Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità», *con le seguenti:* «viene messo in atto nel caso venga accertata la difficoltà».

4.12

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «consentito solo quando», *con le seguenti:* «attuato qualora».

4.103

DEL PENNINO, CRINÒ

Id. em. 4.12

Al comma 1, sostituire le parole: «consentito solo quando», *con le parole:* «attuato qualora».

4.104

DEL PENNINO, CRINÒ

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «solo» *sino alla fine con le seguenti:* «qualora non vi siano altri praticabili metodi terapeutici».

4.13

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «l'impossibilità», *con le seguenti:* «la difficoltà».

4.105

DEL PENNINO, CRINÒ

Id. em. 4.13

Al comma 1, sostituire le parole: «l'impossibilità», *con le seguenti:* «la difficoltà».

4.106
MARINO, PAGLIARULO, MUZIO
Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «ed è comunque circoscritto» *fino alla fine del comma.*

4.14
FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO
Id. em. 4.106

Al comma 1, sopprimere le parole da: «ed è comunque circoscritto», *fino a:* «da atto medico».

4.107
DEL PENNINO, CRINÒ
Id. em. 4.106

Al comma 1, sopprimere le parole da: «ed è comunque circoscritto», *fino a:* «da atto medico».

4.15
ROTONDO, LONGHI, DI GIROLAMO, DATO
Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Inoltre, allo scopo di limitare il ricorso alla interruzione volontaria di gravidanza, l'utilizzo delle tecniche di riproduzione assistita può essere messo in atto qualora pazienti fertili siano portatori di malattie genetiche o cromosomiche certificate da atto medico».

4.16
DEL PENNINO, BOLDI, CRINÒ, CASTAGNETTI, CONTESTABILE, IANNUZZI
Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Allo scopo di limitare il ricorso alla interruzione volontaria di gravidanza, l'utilizzo delle tecniche di procreazione assistita è altresì attuato qualora i pazienti siano portatori di malattie genetiche o cromosomi-

che certificate da atto medico, indipendentemente dallo stato di infertilità della coppia».

4.17

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Id. em. 4.16

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Allo scopo di limitare il ricorso alla interruzione volontaria di gravidanza, l'utilizzo delle tecniche di procreazione assistita è altresì attuato qualora i pazienti siano portatori di malattie genetiche o cromosomiche certificate da atto medico, indipendentemente dallo stato di infertilità della coppia».

4.18

D'AMICO, DATO

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Il ricorso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita è altresì consentita ove il ricorso a tali tecniche possa concorrere a ridurre il rischio di trasmissione al concepito di patologie genetiche».

4.19

MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Per accedere agli interventi di cui all'articolo 1 della presente legge, la donna presenta richiesta ai centri autorizzati. Alla donna può associarsi, con dichiarazione congiunta, il coniuge, purchè maggiorenne, ovvero chi intenda riconoscere il nato ed assumere nei suoi confronti gli obblighi previsti nel caso di riconoscimento del figlio naturale».

4.108
MARINO, PAGLIARULO, MUZIO
Respinto

Sopprimere il comma 2.

4.20
DI GIROLAMO, ROTONDO, BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, PAGANO, PILONI, ACCIARINI
Precluso dalla reiezione degli emm. 4.16 e 4.17

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita, è altresì consentito nei casi in cui sussista il rischio, accertato da atto medico, di trasmettere al concepito malattie genetiche tali da comportare rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro».

4.21
MALABARBA, SODANO Tommaso
Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'equipe medico-scientifica adotta le tecniche di procreazione medicalmente assistita rispondenti coerentemente alla diagnosi formulata, nel rispetto della salute psico-fisica della donna».

4.22
TONINI, MASCIONI
Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

4.23
FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO
Id. em. 4.22

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

4.24
MALABARBA, SODANO Tommaso
Id. em. 4.22

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

4.25
CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Id. em. 4.22

Al comma 2, sopprimere il punto a).

4.260
FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO
Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

«*a)* la procreazione medicalmente assistita è prassi medica finalizzata alla tutela della salute riproduttiva di cui la sterilità e l'infertilità costituiscono una patologia».

4.27
DEL PENNINO, CRINÒ
Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) correlazione della tecnica proposta rispetto alla diagnosi formulata, al fine di contenere il grado di invasività;».

4.28
BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO
Respinto

Al comma 2, lettera a)*, dopo la parola:* «gradualità» *inserire le seguenti:* «nel rispetto della valutazione medica delle condizioni della paziente».

4.29

DI GIROLAMO, LONGHI, DATO, ROTONDO

Respinto

Al comma 2, lettera a), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «a parità di efficacia;».

4.109

DEL PENNINO, CRINÒ

Id. em. 4.29

Al comma 2, lettera a), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «a parità di efficacia».

4.30

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Respinto

Al comma 2 lettera a)*, aggiungere infine le seguenti parole:* «e tenendo conto del parere del medico curante».

4.31

TONINI, MASCIONI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

4.32

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Id. em. 4.31

Sopprimere il comma 3.

4.33
CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Id. em. 4.31

Sopprimere il comma 3.

4.34
DEL PENNINO, CRINÒ
Id. em. 4.31

Sopprimere il comma 3.

4.35
D'AMICO, DATO
Id. em. 4.31

Sopprimere il comma 3.

4.36
MALABARBA, SODANO Tommaso
Id. em. 4.31

Sopprimere il comma 3.

4.110
MARINO, PAGLIARULO, MUZIO
Id. em. 4.31

Sopprimere il comma 3.

4.111
TONINI, MASCIONI
Respinto

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Il ricorso a tecniche di procreazione assistita di tipo eterologo è consentito solo nelle ipotesi di non praticabilità o di comprovata inefficacia della fecondazione omologa, come accertato da apposita commissione medica pubblica, istituita a livello territoriale entro novanta giorni dall'en-

trata in vigore della presente legge, sulla base della normativa vigente in ciascuna regione o provincia autonoma. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2003, si provvede fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento».

4.40

DATO, D'AMICO

Precluso

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Il ricorso a tecniche di fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo è consentito solo qualora non possa procedersi all'utilizzo di tecniche di fecondazione medicalmente assistita di tipo omologo o qualora sia accertata la sussistenza di gravi malattie trasmissibili, nel rispetto dei princìpi di cui al comma 2».

4.112

DEL PENNINO, CRINÒ

Precluso

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Il ricorso a tecniche di fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo è consentito solo qualora non possa procedersi all'utilizzo di tecniche di fecondazione medicalmeente assistita di tipo omologo o qualora sia accertata la sussistenza di gravi malattie trasmissibili, nel rispetto dei princìpi di cui al comma 2».

4.37
MALABARBA, SODANO Tommaso
Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo è consentito nel rispetto dei princìpi di cui al comma 2».

4.42
DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA
Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il ricorso alle tecniche di fecondazione assistita di tipo eterologo non è ammesso tranne che nei casi autorizzati dalla commissione istituita ai sensi dell'articolo 4-*bis*».

4.38
MALABARBA, SODANO Tommaso
Precluso dalla reiezione degli emm. 4.16 e 4.17

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito per evitare la trasmissione di patologie geneticamente ereditarie».

4.41
DEL PENNINO, CRINÒ
Precluso dalla reiezione dell'em. 4.111

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Se uno dei due coniugi o conviventi non ha capacità procreativa, medicalmente accertata, possono essere utilizzati i gameti di un donatore».

4.113
MARINO, PAGLIARULO, MUZIO
Precluso dalla reiezione dell'em. 4.111

Al comma 3, sostituire le parole: «È vietato» *con le seguenti:* «è consentito».

4.43
LONGHI, DI GIROLAMO, ROTONDO
Precluso dalla reiezione dell'em. 4.111

Al comma 3, sostituire le parole: «di tipo eterologo» *con le seguenti:* «con materiale genetico eterologo salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1».

4.114
GUBERT
Ritirato

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o che preveda la fecondazione extracorporea».

4.44
MALABARBA, SODANO Tommaso
Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le banche del seme e le banche degli ovociti sono gestiti solo ed esclusivamente dalle strutture pubbliche e private autorizzate dalla regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 11. Gli ovociti e gli spermatozoi non possono essere oggetto di compravendita, ma solo di donazione».

4.115
BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO
Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. L'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è inserito nei livelli essenziali di assistenza. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2003, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati

alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.1

DEL PENNINO, CRINÒ

Precluso dall'approvazione dell'articolo 4

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. Le richieste di autorizzazione all'applicazione di tecniche di fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo di cui all'articolo 4, comma 3, vanno presentate a un'apposita commissione tecnico-scientifica istituita dal Ministro della salute presso l'Istituto superiore di sanità. La composizione della commissione di cui al precedente periodo è definita con apposito decreto del Ministro della salute, sentito il Comitato nazionale per la bioetica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La commissione di cui al comma 1 autorizza l'applicazione delle tecniche di tipo eterologo secondo criteri di tipo clinico, una volta accertato che la coppia richiedente, ove non coniugata, conviva in modo stabile e continuativo da non meno di due anni.

3. Le strutture autorizzate ai sensi dell'articolo 10 garantiscono che non siano diffusi i dati personali dei donatori di gameti, salvo che nei casi di cui ai commi 4 e 5.

4. Su richiesta motivata di colui che è stato procreato, ovvero di coloro che esercitano la potestà o dei rappresentanti legali se si tratta di minore o di interdetto, le strutture autorizzate di cui all'articolo 10 sono tenute a fornire informazioni sui dati sanitari del donatore, salvaguardandone l'anonimato.

5. In casi particolari, l'autorità giudiziaria può consentire l'accesso ai dati anagrafici del donatore quando il segreto possa determinare un serio e comprovato pregiudizio per il soggetto procreato. Il giudice provvede su domanda del pubblico ministero, del figlio che abbia raggiunto la maggiore età, dei genitori o di un curatore speciale del figlio minore».

4.0.2
DEL PENNINO, CRINÀ
Precluso dall'approvazione dell'articolo 4

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis.*

1. La donazione di gameti per i fini autorizzati da questa legge costituisce un contratto gratuito, formale e segreto, concordato, fra il donatore e la struttura autorizzata.

2. La donazione non ha carattere lucrativo o commerciale. Il contratto è formalizzato per iscritto tra donatore e la struttura autorizzata. Prima della formalizzazione, il donatore deve essere informato dei fini e delle conseguenze dell'atto.

3. La donazione è anonima e l'identità dei donatori è custodita nel più stretto segreto ed in codice.

4. Il donatore deve avere più di diciotto anni e piena capacità di agire.

5. Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, previo parere del Consiglio superiore di sanità, con proprio decreto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa i criteri generali per i donatori che includono lo stato psicofisico, le caratteristiche fenotipiche, l'assenza di malattie genetiche, ereditarie o infettive trasmissibili.

6. Ai fini della riproduzione assistita i gameti di un terzo possono essere utilizzati al massimo per tre coppie coniugate o conviventi».

4.0.300
MARINO, PAGLIARULO, MUZIO
Precluso dall'approvazione dell'articolo 4

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis.*

1. La donazione di gameti avviene previo consenso informato e validamente espresso del donatore. La donazione è volontaria e gratuita e può essere effettuata da ogni persona di età non inferiore a diciotto anni e di età non superiore, per la donna, a trentacinque anni, e, per l'uomo, a quaranta anni.

2. I responsabili dei centri di raccolta e conservazione dei gameti di cui all'articolo 4-*ter* provvedono ad accertare l'idoneità del donatore allo scopo di escludere la trasmissione di patologie infettive o di malattie ere-

ditarie secondo protocolli definiti con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I dati relativi al donatore sono riservati.

4. Non è consentito l'utilizzo dei gameti di uno stesso donatore per più di cinque gravidanze positivamente portate a termine.

5. Nessun rapporto giuridico si costituisce fra il nato e il donatore.

6 La donazione di gameti è effettuata esclusivamente presso centri pubblici di raccolta e conservazione dei gameti appositamente autorizzati dalle regioni, nell'ambito della programmazione regionale, ed iscritti al registro.

7. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce:

a) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoche delle stesse;

b) i requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi dei centri di cui al presente articolo;

c) le modalità di conservazione dei gameti;

d) gli indirizzi per lo svolgimento di attività di informazione sulle donazioni nonché sulle modalità attraverso le quali queste ultime sono promosse e realizzate;

e) le modalità per consentire l'autoconservazione dei gameti limitatamente ai casi in cui sia prescritta una terapia che possa compromettere la capacità riproduttiva. dei soggetti che ad essa si sottopongono, nonché le modalità di autorizzazione per la loro esportazione ed importazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, lettera *c);*

f) le modalità per l'utilizzo dei gameti femminili residuali a cicli di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

8. La conservazione degli embrioni derivanti dalle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentita per un massimo di cinque anni nei centri di cui al presente articolo. Entro tale termine, i soggetti che non desiderino utilizzare gli embrioni medesimi per una gravidanza possono:

a) richiedere al centro la distruzione degli embrioni;

b) consentire l'utilizzazione degli embrioni, al fine di rendere possibile la gravidanza di un'altra donna, previa rinuncia al riconoscimento del nascituro;

c) autorizzare l'uso degli embrioni nell'ambito di ricerche cliniche e sperimentali nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13.

9. Nel caso di cui al comma 1, lettera *b)* è assicurata la riservatezza dei soggetti coinvolti

10. I centri di cui al presente articolo sono tenuti a fornire all'Istituto superiore di sanità le informazioni necessarie per le finalità previste dall'articolo 11 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento

della funzione di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.

11. La ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni di cui al comma 8, lettera *c)*, è consentita solo presso le strutture pubbliche che ne facciano richiesta, sulla base dei protocolli previamente approvati dal Ministro della salute.

12. Chiunque accetti la donazione di gameti in strutture diverse dai centri di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 51.000 euro a 154.000 euro.

13 Sono vietati:

a) il prelievo di gameti e di embrioni per destinarli all'attuazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita senza il consenso esplicito dei soggetti coinvolti;

b) ogni forma di remunerazione diretta od indiretta, immediata o differita, in denaro od in qualsiasi altra forma, per le cessioni di gameti o di embrioni. Sono altresì vietate ogni forma di intermediazione commerciale finalizzata alla cessione di gameti o di embrioni nonché qualunque forma di promozione commerciale delle tecniche di procreazione medicalmente assistita;

c) importazione o l'esportazione di gameti e di embrioni;

d) la miscelazione di liquido seminale proveniente da soggetti diversi;

e) l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle autorizzate o la donazione e la raccolta di gameti in strutture diverse dai centri di cui al comma 6 o la donazione effettuata a favore di un soggetto la cui identità sia nota al donatore.

14. È vietata altresì qualsiasi forma di surrogazione della madre, nonché di prestito o di affitto del corpo della dorma a scopo di gravidanza. Qualsiasi accordo in tale senso è nullo.

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

(Requisiti soggettivi)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.

EMENDAMENTI

5.1
BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO
Respinto

Sopprimere l'articolo.

5.100
MARINO, PAGLIARULO, MUZIO
Id. em. 5.1

Sopprimere l'articolo.

5.7
DI GIROLAMO, ROTONDO, BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, PAGANO, ACCIARINI, PILONI
Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito a chiunque abbia compiuto la maggiore età».

5.2
MALABARBA, SODANO Tommaso
Le parole da: «*Sostituire l'articolo*» a: «maggiorenni» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Requisiti soggettivi).* – 1. È consentito il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle donne maggiorenni che ne facciano richiesta alle competenti strutture autorizzate dalle Regioni.

2. Alla richiesta può associarsi, purchè maggiorenne, la persona che, con il consenso della donna, intenda assumere nei confronti dell'eventuale nato o nata, gli obblighi previsti dal codice civile per la figura genitoriale.

3. La legge assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti – la donna, l'eventuale coniuge o convivente, il nato o la nata – nonchè la tutela della salute della donna o del concepito-embrione-feto».

5.3

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Requisiti soggettivi).* – 1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito alle donne che hanno compiuto la maggiore età e che presentano la relativa richiesta alle strutture autorizzate. Alla richiesta può associarsi, purchè maggiorenne, il coniuge ovvero l'uomo che intenda riconoscere il nascituro ed assumere nei suoi confronti gli obblighi previsti dal codice civile, secondo le modalità stabilite dall'articolo 6 della presente legge».

5.101

MARINO, PAGLIARULO, MUZIO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Requisiti soggettivi).* – 1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito alle donne che hanno compiuto la maggiore età e che presentano la relativa richiesta alle strutture autorizzate. Alla richiesta può associarsi, purchè maggiorenne, il coniuge ovvero l'uomo che intenda riconoscere il nascituro ed assumere nei suoi confronti gli obblighi previsti dal codice civile».

5.5

DATO, D'AMICO

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 1.300 e 1.301

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. Possono ricorrere alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita le donne maggiorenni che ne facciano richiesta alle strutture di cui all'articolo 10, comma 1».

5.6
MALABARBA, SODANO Tommaso
Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 5.2

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Possono ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita le donne maggiorenni o le coppie di maggiorenni che ne facciano richiesta alle strutture di cui all'articolo 10, comma 1».

5.4
DATO, D'AMICO
Precluso dalla reiezione degli identici emm. 1.300 e 1.301

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. Possono ricorrere alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita le coppie di maggiorenni che ne facciano richiesta alle strutture di cui all'articolo 10, comma 1».

5.102
MARINO, PAGLIARULO, MUZIO
Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «di sesso diverso» *fino alla fine del comma.*

5.8
MALABARBA, SODANO Tommaso
Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «di sesso diverso».

5.9
MALABARBA, SODANO Tommaso
Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «coniugate o conviventi».

5.103
GUBERT
Ritirato

Al comma 1, sostituire la parola: «o» *con la seguente:* «e».

5.10
LONGHI, DI GIROLAMO, ROTONDO
Respinto

Dopo le parole: «coniugate o» *aggiungere le seguenti:* «che autocertifichino di essere».

5.104
DEL PENNINO, CRINÒ
Id. em. 5.10

Dopo le parole: «coniugate o» *aggiungere le seguenti:* «che autocertifichino di essere».

5.12
TONINI, MASCIONI
Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «conviventi» *con le parole:* «stabilmente legate da convivenza comprovata da almeno un anno».

5.105
GUBERT
Ritirato e trasformato nell'odg G5.100

Al comma 1, dopo la parola: «conviventi» *inserire le seguenti:* «*more uxorio* da almeno cinque anni».

5.13
BOLDI, MONTI, TIRELLI
Respinto

Dopo le parole: «coniugate o conviventi» *aggiungere:* «da almeno due anni».

5.14
FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO
Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «, entrambi viventi».

5.15
MALABARBA, SODANO Tommaso
Id. em. 5.14

Al comma 1, sopprimere le parole: «, entrambi viventi».

5.106
FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO
Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «, entrambi viventi» *aggiungere le seguenti:* «salvo il caso in cui la procedura di procreazione assistita sia già stata avviata al momento del decesso del coniuge o del convivente».

5.107
GUBERT
Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non possono comunque accedere a tali tecniche le coppie conviventi nelle quali almeno una delle persone componenti sia coniugata senza che sia stata già pronunciata sentenza di divorzio».

ORDINE DEL GIORNO

G5.100 (già em. 5.105)
GUBERT, BOREA, GABURRO, IERVOLINO, SODANO Calogero
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge: «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita»,

impegna il Governo, in sede di emanazione del decreto di cui all'articolo 7, a fissare criteri di accertamento della convivenza dei richiedenti la fecondazione medicalmente assistita che garantiscano che tale convivenza sia stabile, tenendo conto al riguardo del preminente interesse del nascituro e degli indirizzi della legislazione di altri Stati europei».

(*) Accolto dal Governo.

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	SEG.	Disegno di legge n. 1514. Em. 4.6, Del Pennino e altri	266	265	007	115	143	133	RESP.
2	SEG.	DDL n.1514. Emm. 4.16 e 4.17, Del Pennino e altri, Carella e altri	254	253	003	114	136	127	RESP.
3	SEG.	DDL n.1514.Emm.4.31,4.32,4.33,4.34,4.35,4.36 e 4.110,Tonini, Bettoni B., Carella, Del Pennino, D'Amico, Malabarba, Marino	266	264	002	101	161	133	RESP.
4	SEG.	DDL n. 1514. Em. 4.111, Tonini e Mascioni	261	260	002	097	161	131	RESP.
5	NOM.	DDL n. 1514. Em. 4.115, Bettoni Brandani e altri	255	252	004	084	164	127	RESP.
6	NOM.	DDL n. 1514. Articolo 4	258	257	004	168	085	129	APPR.
7	NOM.	DDL n. 1514. Prima parte em. 5.2, Malabarba e Sodano T.	223	222	002	065	155	112	RESP.
8	NOM.	DDL n. 1514. Em. 5.102, Marino e altri	220	219	001	064	154	110	RESP.
9	NOM.	DDL n. 1514. Em. 5.9, Malabarba e Sodano T.	224	223	001	062	160	112	RESP.
10	NOM.	DDL n. 1514. Articolo 5	241	239	002	165	072	120	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0504 del 10-12-2003 Pagina 1

Totale votazioni 10

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 10									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
ACCIARINI MARIA.C	V	V	V	V	F	C	F	F	F	C
AGOGLIATI ANTONIO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
AGONI SERGIO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
AMATO GIULIANO				V	F	C	F	F	F	C
ANDREOTTI GIULIO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
ANGIUS GAVINO	V	V	V	V	F	C	F	F	F	C
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
ASCIUTTI FRANCO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
AYALA GIUSEPPE MARIA	V	V	V	V	F	C	F		F	
AZZOLLINI ANTONIO	V		V	V	C	F	C	C	C	F
BAIO DOSSI EMANUELA	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
BALBONI ALBERTO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
BALDINI MASSIMO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
BARATELLA FABIO	V	V	V	V	F	C	F	F	F	C
BARELLI PAOLO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
BASILE FILADELFIO GUIDO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
BASSANINI FRANCO	V	V	V	V	F	C	F	F	F	C
BASSO MARCELLO	V	V	V	V	F	C	F			
BASTIANONI STEFANO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	V	V	V	V	F	C	F	F	F	C
BATTAGLIA ANTONIO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	C
BATTAGLIA GIOVANNI	V	V	V	V	F	C	F	F	F	C
BATTISTI ALESSANDRO	V	V	V	V	F	C				
BEDIN TINO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
BERGAMO UGO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
BETTA MAURO	V	V	V	V	A	F	C	F	C	
BETTAMIO GIAMPAOLO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
BETTONI BRANDANI MONICA	V	V	V	V	F	C			F	C
BEVILACQUA FRANCESCO		V	V	V	C	F	C	C	C	F
BIANCONI LAURA	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F

Seduta N. 0504 del 10-12-2003 Pagina 2

Totale votazioni 10

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 10									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
BOBBIO LUIGI	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BOCO STEFANO	V	V	V	V	F	C				C
BOLDI ROSSANA LIDIA	V	V	V	V	F					
BONATESTA MICHELE	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
BONAVITA MASSIMO	V	V	V	V	F	C	F	F	F	C
BONFIETTI DARIA	V	V	V	V	F	C	F	F	F	C
BONGIORNO GIUSEPPE	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
BORDON WILLER	V	V								
BOREA LEONZIO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
BOSCETTO GABRIELE	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
BOSI FRANCESCO	V	V	V	M	M	M	M	M	M	M
BRIGNONE GUIDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BRUNALE GIOVANNI	V	V	V	V	F	C	F	F	F	
BRUTTI MASSIMO	V	V	V	V	F	C	F	F	F	C
BRUTTI PAOLO	V	V	V	V	F	C			F	C
BUDIN MILOS	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CADDEO ROSSANO	V	V	V	V	F	C	F	F	F	
CALDEROLI ROBERTO	V	V	V	V	C	F	P	P	P	P
CALLEGARO LUCIANO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
CALVI GUIDO	V	V	V	V	F	C	F	F	F	C
CAMBER GIULIO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
CAMBURSANO RENATO	V	V								
CANTONI GIAMPIERO CARLO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	
CARELLA FRANCESCO	V	V	V	V	F	C	F	F	F	C
CARRARA VALERIO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
CARUSO ANTONINO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
CASILLO TOMMASO	V									
CASTAGNETTI GUGLIELMO	V	V	V				C	C	C	
CASTELLANI PIERLUIGI	V	V	V	V	C	F				F
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CAVALLARO MARIO			V	V	C	F				

Seduta N. 0504 del 10-12-2003 Pagina 3

Totale votazioni 10

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 10									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
CENTARO ROBERTO	V			V	C	F	C	C	C	F
CHERCHI PIETRO	V	V	V	V		F			C	F
CHINCARINI UMBERTO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
CHIRILLI FRANCESCO	V	V	V	V	C	F	C		C	F
CHIUSOLI FRANCO	V	V	V	V	F	C	F	F	F	
CICCANTI AMEDEO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
CICOLANI ANGELO MARIA	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
CIRAMI MELCHIORRE	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
COLETTI TOMMASO	V	V	V	V	C	F				F
COLLINO GIOVANNI	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
COLOMBO EMILIO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
COMINCIOLI ROMANO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
COMPAGNA LUIGI	V	V	V	V	C	F	C	C		F
CONSOLO GIUSEPPE	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
CONTESTABILE DOMENICO										C
CORRADO ANDREA	V	V	V	V	C	F		C	C	F
CORTIANA FIORELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COSTA ROSARIO GIORGIO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
COVIELLO ROMUALDO	V	V	V							
COZZOLINO CARMINE	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
CREMA GIOVANNI	V	V	V	V	F	C	F	F	F	C
CRINO' FRANCESCO ANTONIO	V	V	V	V	F	C	F	F	F	
CURSI CESARE	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
CURTO EUPREPIO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
CUTRUFO MAURO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
D'ALI' ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	V	V								
D'AMICO NATALE	V	V	V	V	F	C				C
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO	V		V					C		F
DANIELI FRANCO	V	V				C				
DANIELI PAOLO	V	V	V	V	C	F	C	C		F
DANZI CORRADO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F

Seduta N. 0504 del 10-12-2003 Pagina 4

Totale votazioni 10

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 10									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
DATO CINZIA	V		V	V	F	C	F	F	F	C
DEBENEDETTI FRANCO	V		V	V	F	C				
DE CORATO RICCARDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DEGENNARO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELL'UTRI MARCELLO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
DELOGU MARIANO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
DEL PENNINO ANTONIO	V	V	V	V	F	C	F	F	F	C
DEL TURCO OTTAVIANO	V		V	V	F	C				C
DEMASI VINCENZO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
DENTAMARO IDA	V	V	V	V	R	C				
DE PAOLI ELIDIO	V	V	V	V	F	C				C
DE PETRIS LOREDANA	V	V	V	V		C	F	F	F	C
DE RIGO WALTER	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
DETTORI BRUNO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
DE ZULUETA CAYETANA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DI GIROLAMO LEOPOLDO	V	V	V	V	F	C	F	F	F	C
DINI LAMBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'IPPOLITO VITALE IDA	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
DI SIENA PIERO MICHELE A.	V	V	V	V	F	C	F	F	F	C
DONATI ANNA	V	V	V	V	F	C	F	F	F	C
D'ONOFRIO FRANCESCO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
EUFEMI MAURIZIO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
FABBRI LUIGI	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
FALCIER LUCIANO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
FALOMI ANTONIO	V	V	V	V	F	C	F	F	F	C
FASOLINO GAETANO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
FASSONE ELVIO	V	V	V	V	F	C	F	F	F	C
FAVARO GIAN PIETRO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
FERRARA MARIO FRANCESCO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO	V	V								
FIRRARELLO GIUSEPPE	V	V	V	V	C	F		C	C	F

Seduta N. 0504 del 10-12-2003 Pagina 5

Totale votazioni 10

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 10									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
FISICHELLA DOMENICO			V	V	C	F	C	C	C	
FLAMMIA ANGELO	V	V	V	V	F	C	F	F	F	C
FLORINO MICHELE	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FORLANI ALESSANDRO	V	V	V	V	C	F			C	F
FORTE MICHELE	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
FRANCO PAOLO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
FRANCO VITTORIA	V	V	V	V	F	C	F	F	F	C
GABURRO GIUSEPPE	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
GAGLIONE ANTONIO	V	V	V	V						
GARRAFFA COSTANTINO	V	V	V	V	F	C	F	F	F	C
GASBARRI MARIO	V	V	V	V	F	C	F	F	F	
GENTILE ANTONIO	V		V	V	C	F	C	C	C	F
GIARETTA PAOLO	V	V		V	C	F			C	
GIOVANELLI FAUSTO	V	V	V	V	F	C	F	F	F	C
GIRFATTI ANTONIO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
GIULIANO PASQUALE	V		V	V	C	F	C	C	C	F
GRECO MARIO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
GRILLO LUIGI	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
GRILLOTTI LAMBERTO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
GRUOSSO VITO	V	V	V	V	F	C	F	F	F	C
GUASTI VITTORIO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
GUBERT RENZO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
GUBETTI FURIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GUERZONI LUCIANO	V	V	V	V	F	C				C
GUZZANTI PAOLO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
IANNUZZI RAFFAELE	V									C
IERVOLINO ANTONIO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	V	V	V	V	F	F	C	C	C	F
IOVENE ANTONIO	V	V	V	V	F	C	F	F	F	C
IZZO COSIMO	V		V	V	C	F	C	C	C	F
KAPPLER DOMENICO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F

Seduta N. 0504 del 10-12-2003 Pagina 6

Totale votazioni 10

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 10									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
KOFLER ALOIS			V	V	C	F	C	C	C	F
LABELLARTE GERARDO	V	V	V	V	F	C				C
LA LOGGIA ENRICO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
LAURO SALVATORE	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
LIGUORI ETTORE	V	V	V	V	A	A				F
LONGHI ALEANDRO	V	V	V	V	F	C	F	F	F	C
MACONI LORIS GIUSEPPE	V	V	V	V		C	F			C
MAFFIOLI GRAZIANO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
MAGISTRELLI MARINA	V	V		V						F
MAINARDI GUIDO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
MALABARBA LUIGI	V	V	V	V	F	C	F	F	F	C
MALAN LUCIO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
MANCINO NICOLA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANFREDI LUIGI	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
MANIERI MARIA ROSARIA	V	V	V	V	F	C	F	F	F	C
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANUNZA IGNAZIO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
MANZELLA ANDREA	V	V	V	V	F	C	F	F	F	C
MANZIONE ROBERTO	V	V	V							
MARANO SALVATORE	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
MARINI CESARE	V	V	V							
MARINO LUIGI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARITATI ALBERTO	V	V	V	V	F	C	F	F	F	C
MASCIONI GIUSEPPE	V	V	V	V	F	C				A
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.		V	V	V	C	F	F	C	C	F
MEDURI RENATO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
MELELEO SALVATORE	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
MENARDI GIUSEPPE	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
MICHELINI RENZO	V	V	V	V	F	F	C	F	C	
MINARDO RICCARDO	V	V	V	V	C	F	C		C	F
MODICA LUCIANO	V	V	V	V	F	C	F	F	F	C
MONCADA LO GIUDICE GINO	V	V	V	V	C	F	C	F	C	F

Seduta N. 0504 del 10-12-2003 Pagina 7

Totale votazioni 10

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 10										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE		V	V	V		F				F	
MONTALBANO ACCURSIO	V	V	V	V	F	C	F		F	C	
MONTI CESARINO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F	
MONTICONE ALBERTO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F	
MONTINO ESTERINO	V	V	V	V	F	C	F	F	F		
MORANDO ANTONIO ENRICO	V	V	V	V	F	C	F	F	F	C	
MORO FRANCESCO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F	
MORRA CARMELO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F	
MORSELLI STEFANO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F	
MUGNAI FRANCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
MULAS GIUSEPPE	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F	
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	V	V	V	V	F	C	F	F			
MUZIO ANGELO	V	V									
NESSA PASQUALE	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F	
NIEDDU GIANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	V		V	V	C	F	C	C	C	F	
NOVI EMIDDIO	V		V	V	C	F				F	
OGNIBENE LIBORIO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F	
PACE LODOVICO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F	
PAGLIARULO GIANFRANCO	V	V	V	V	F	C	F	F	F	C	
PALOMBO MARIO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F	
PASCARELLA GAETANO	V	V	V	V	F	C	F	F	F	C	
PASINATO ANTONIO DOMENICO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F	
PASQUINI GIANCARLO	V	V	V	V	F	C	F	F	F	C	
PASSIGLI STEFANO	V	V	V	V							
PASTORE ANDREA	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F	
PEDRAZZINI CELESTINO	V	V	V	V	C	A	C	C	C	R	
PEDRIZZI RICCARDO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F	
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	V	V	V	V	C	F				F	
PELLICINI PIERO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F	
PERA MARCELLO	P	P	P	P	P	P					
PERUZZOTTI LUIGI	V	V	V	V	C	F			C	F	

Seduta N. 0504 del 10-12-2003 Pagina 8

Totale votazioni 10

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 10									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
PESSINA VITTORIO	V	V	V	V	A	A	A	A	A	A
PETERLINI OSKAR			V	V	C	F	C	C		F
PETRINI PIERLUIGI	V	V	V	V	F	C	A			C
PETRUCCIOLI CLAUDIO	V	V	V	V	F					C
PIANETTA ENRICO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
PIATTI GIANCARLO	V	V	V	V	F	C	F	F	F	C
PICCIONI LORENZO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
PILONI ORNELLA	V	V	V	V	F	C				C
PIZZINATO ANTONIO	V	V	V	V	F	C	F	F	F	C
PONTONE FRANCESCO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
PONZO EGIDIO LUIGI	V	V	V	V	C	F		C	C	F
PROVERA FIORELLO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
RAGNO SALVATORE	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
RIGHETTI FRANCO	V	V	V	V	C	A				
RIGONI ANDREA	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
RIPAMONTI NATALE	V	V	V	V	F	C		F	F	C
RIZZI ENRICO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.	V		V							
RONCONI MAURIZIO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
ROTONDO ANTONIO	V	V	V	V	F	C	F	F	F	C
RUVOLO GIUSEPPE	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
SALERNO ROBERTO			V	V	C	F	C	C	C	F
SALINI ROCCO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
SALVI CESARE			V	V	F	C	F	F	F	C
SALZANO FRANCESCO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
SANZARELLO SEBASTIANO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
SAPORITO LEARCO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
SCALERA GIUSEPPE	V	V								
SCARABOSIO ALDO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
SCOTTI LUIGI	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F

Seduta N. 0504 del 10-12-2003 Pagina 9

Totale votazioni 10

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 10									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
SEMERARO GIUSEPPE	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
SESTINI GRAZIA	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
SILIQUINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SODANO CALOGERO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
SODANO TOMMASO	V		V	V	F	C	F	F	F	C
SOLIANI ALBERTINA	V	V	V	V	F	C		F	F	
SPECCHIA GIUSEPPE				V	C	F	C	C	C	F
STANISCI ROSA	V	V	V	V	F	C	F	F	F	C
STIFFONI PIERGIORGIO	V	V	V	V	C	F		C	C	F
SUDANO DOMENICO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
TAROLLI IVO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
TATO' FILOMENO BIAGIO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
TESSITORE FULVIO	V	V	V	V	F	C	F	F	F	C
TIRELLI FRANCESCO	V	V	V	V	C	F	C		C	F
TOFANI ORESTE	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
TOGNI LIVIO	V	V	V	V	F	C	F	F	F	F
TOIA PATRIZIA	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
TOMASSINI ANTONIO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
TONINI GIORGIO	V	V	V	V	F	C	F	F		C
TRAVAGLIA SERGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
TREDESE FLAVIO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
TREMATERRA GINO	V		V	V	C	F	C	C	C	F
TREU TIZIANO	V	V	V	V	F	C	F	F		C
TUNIS GIANFRANCO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
TURCI LANFRANCO	V	V	V	V	F	C	F	F	F	C
TURRONI SAURO	V	V	V	V	F	C				C
ULIVI ROBERTO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
VALDITARA GIUSEPPE	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
VALLONE GIUSEPPE	V	V	V	V						
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
VEGAS GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VENTUCCI COSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	F

Seduta N. 0504 del 10-12-2003 Pagina 10

Totale votazioni 10

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 10									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
VERALDI DONATO TOMMASO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
VICINI ANTONIO	V	V	V	V	F	C	F	F	F	C
VILLONE MASSIMO			V	V	F	C			F	C
VISERTA COSTANTINI BRUNO	V	V	V	V	F	C	F	F		C
VITALI WALTER	V	V	V	V	F	C	F			C
VIVIANI LUIGI	V	V	V	V	F	C		F	F	C
VIZZINI CARLO	V	V	V	V	A	F	C	C	C	F
ZANCAN GIAMPAOLO	V	V	V		F	C	F	F	F	C
ZANDA LUIGI ENRICO	V	V	V	V	F	C	C			
ZANOLETTI TOMASO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
ZAPPACOSTA LUCIO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
ZAVOLI SERGIO WOLMAR		V	V			C	F			C
ZICCONE GUIDO	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	V	V	V	V	C	F	C	C	C	F

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Boco Stefano
Istituzione di una Commissione di inchiesta sull'attacco terroristico al contingente italiano di stanza a Nassiriya (2630)
(presentato in data 09/12/2003)

Sen. Scalera Giuseppe
Determinazione della rivalsa del contributo alla gestione separata dell'INPS da parte dei lavoratori autonomi (2631)
(presentato in data 09/12/2003)

Sen. Scalera Giuseppe
Ripristino dell'imposta di successione limitatamente ai grandi patrimoni (2632)
(presentato in data 09/12/2003)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
1ª Commissione permanente Aff. cost.
Sen. Sambin Stanislao Alessandro
Modifica all'articolo 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (2525)
previ pareri delle Commissioni 5ª Bilancio, 13ª Ambiente, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data **10/12/2003**)

1ª Commissione permanente Aff. cost.
Sen. Borea Leonzio, Sen. Pellegrino Gaetano Antonio
Introduzione di un termine di decadenza dall'esercizio dell'azione di responsabilita' contabile (2603)
previ pareri delle Commissioni 2ª Giustizia, 5ª Bilancio
(assegnato in data **10/12/2003**)

2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Tomassini Antonio
Responsabilità civile del giudice (2537)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio
(assegnato in data **10/12/2003**)

3ª Commissione permanente Aff. esteri
Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento all'articolo 1 della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente dannose o aventi effetti indi-

scriminati (CCW) del 10 ottobre 1980, adottato a Ginevra il 21 dicembre 2001 (2611)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 4ª Difesa
C. 4110 approvato dalla Camera dei Deputati;
(assegnato in data **10/12/2003**)

3ª Commissione permanente Aff. esteri
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversità biologica, con Allegati, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000 (2612)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 7ª Pubb. istruz., 10ª Industria, 12ª Sanità, 13ª Ambiente
C. 4196 approvato dalla Camera dei Deputati;
(assegnato in data **10/12/2003**)

3ª Commissione permanente Aff. esteri
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, nel settore delle infrastrutture e della cooperazione allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica bolivariana del Venezuela, fatto a Caracas il 14 febbraio 2001 (2613)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 6ª Finanze, 7ª Pubb. istruz., 8ª Lavori pubb., 10ª Industria, 13ª Ambiente
C. 4145 approvato dalla Camera dei Deputati;
(assegnato in data **10/12/2003**)

3ª Commissione permanente Aff. esteri
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 10 luglio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Luanda il 16 luglio 2002 (2614)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 6ª Finanze, 10ª Industria
C. 4276 approvato dalla Camera dei Deputati;
(assegnato in data **10/12/2003**)

7ª Commissione permanente Pubb. istruz.
Sen. Magnalbò Luciano
Istituzione del Museo dell'Istruzione Tecnica e Industriale in Italia (2591)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 10ª Industria, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data **10/12/2003**)

12ª Commissione permanente Sanità
Sen. Borea Leonzio
Disposizioni a tutela dei portatori di pace-maker (2528)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 7ª Pubb. istruz., 8ª Lavori pubb.
(assegnato in data **10/12/2003**)

13ª Commissione permanente Ambiente
Sen. Caruso Antonino ed altri
Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (2590)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 6ª Finanze, 8ª Lavori pubb., 9ª Agricoltura, 14ª Unione europea
Poichè il disegno di legge è stato fatto proprio dal Gruppo AN in data 03-12-2003 ai sensi dell'articolo 79, comma 1 del Regolamento, la Commissione dovrà iniziarne l'esame entro un mese dall'assegnazione.
(assegnato in data **10/12/2003**)

Mozioni

TOIA, RIPAMONTI, DE PETRIS, DONATI, ACCIARINI, MALABARBA, BAIO DOSSI, PASCARELLA, ZANDA, BASTIANONI, GUBERT, GIARETTA, FORLANI, PIZZINATO, PETERLINI, MARITATI, MODICA, BETTONI BRANDANI, MICHELINI, VITALI, BATTISTI, COLETTI, LIGUORI, BEDIN, DE ZULUETA, TREU, BOCO, DENTAMARO, D'IPPOLITO. – Il Senato,

premesso che:

secondo i dati dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) nel mondo sono almeno 246 milioni i minori vittime di sfruttamento economico, di cui almeno 186 milioni di età compresa tra i 5 ed i 14 anni;

l'1% dei minori sfruttati si trova nei Paesi industrializzati, tra i quali l'Italia;

i dati dell'ISTAT pubblicati nel 2002 e relativi all'impiego economico dei minori in Italia sottolineano che, su circa 144.285 minori impiegati economicamente, 31.500 sarebbero da considerarsi sfruttati a tempo pieno;

i dati disponibili in merito alle forme peggiori di sfruttamento del lavoro minorile nel nostro Paese sono insufficienti a tracciare un quadro della situazione. In base al Rapporto «Out of the Shadows 2002» edito dalla Global March against Child Labour – la più vasta alleanza della società civile contro lo sfruttamento del lavoro minorile, coordinata per l'Europa dall'organizzazione non governativa Mani Tese – le forme peggiori di sfruttamento nel nostro Paese sono in drammatico aumento. In particolare:

l'accattonaggio nelle città italiane, molto diffuso anche nelle comunità nomadi, coinvolgerebbe almeno 3.000 bambini albanesi, oggetto di traffico internazionale e ridotti in stato di schiavitù;

il traffico internazionale: tra gli altri, i bambini Rom sono oggetto di traffico internazionale dall'ex Jugoslavia, per venire poi sfruttati in Italia soprattutto nelle attività criminali. Inoltre è in drammatico aumento il traffico internazionale di bambine e ragazze a scopo di prostituzione: esse provengono principalmente dall'Albania, dalla Nigeria, dalla Russia e dall'Europa dell'Est;

per quanto riguarda i minori coinvolti nelle attività criminali, il crimine organizzato addestra i minori, sin da età molto precoci, all'uso, allo smistamento e al traffico di stupefacenti;

vi sono migliaia di bambini coinvolti in attività pericolose: basti pensare che più di 30.000 bambini cinesi sarebbero sfruttati solamente nell'area intorno a Firenze;

l'Italia gioca un ruolo di grande rilevanza nell'ambito dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro;

il nostro Paese ha ratificato, con legge n. 148 del 25 maggio 2000, la Convenzione OIL n. 182 sulle forme peggiori di lavoro minorile che chiede l'adozione da parte degli Stati membri (art. 1) di «misure immediate ed efficaci atte a garantire la proibizione e l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, con procedura d'urgenza». Tali forme includono:

tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, quali la vendita o la tratta di minori, la servitù per debiti e l'asservimento, il lavoro forzato od obbligatorio, compreso il reclutamento forzato od obbligatorio di minori ai fini del loro impiego nei conflitti armati;

l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore a fini di prostituzione, di produzione del materiale pornografico o di spettacoli pornografici;

l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore ai fini di attività illecite, quali, in particolare, quelle per la produzione e il traffico di stupefacenti;

qualsiasi altro tipo di lavoro che, per sua natura o per le circostanze in cui viene svolto, rischi di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del minore;

l'art. 6/1 della Convenzione n. 182 impegna gli Stati membri a « (...) definire ed attuare programmi d'azione volti ad eliminare prioritariamente le forme peggiori di lavoro minorile». Tali programmi devono essere sviluppati ed applicati in consultazione con le istituzioni pubbliche competenti, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e tenendo conto, all'occorrenza, dell'opinione di altri gruppi interessati,

impegna il Governo a redigere e ad attuare il programma d'azione nazionale in applicazione della Convenzione OIL n. 182, delegando tale responsabilità, in particolare, al Ministero del lavoro, prendendo in considerazione che secondo la Raccomandazione OIL n. 190 allegata alla Convenzione OIL n. 182 i piani d'azione nazionali «dovrebbero essere progettati, con procedura d'urgenza, previa consultazione con le istituzioni pubbliche competenti, con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, prendendo in considerazione le opinioni dei minori direttamente colpiti dalle forme peggiori di lavoro minorile oltre che delle loro famiglie e,

all'occorrenza, di altri gruppi interessati ed impegnati nella realizzazione degli obbiettivi della Convenzione».

I piani d'azione nazionali dovrebbero, tra l'altro, mirare a:

a) individuare e denunciare le forme peggiori di lavoro minorile;

b) impedire che i minori intraprendano le forme peggiori di lavoro minorile o sottrarli ad esse, proteggerli dalle rappresaglie, garantire la loro riabilitazione ed il loro reinserimento sociale mediante provvedimenti che tengano conto delle loro esigenze formative, fisiche e psicologiche;

c) prendere in particolare considerazione: i.) i minori di più tenera età; ii.) i minori di sesso femminile; iii) il problema del lavoro svolto in situazioni che sfuggono agli sguardi di terzi, in cui le ragazze sono esposte a rischi particolari; iv.) altri gruppi di minori con specifiche vulnerabilità o esigenze;

d) individuare le comunità nelle quali i minori sono esposti a rischi particolari, entrare in contatto diretto e lavorare con esse;

e) informare, sensibilizzare e mobilitare l'opinione pubblica ed i gruppi interessati, compresi i minori e le loro famiglie.

(1-00218)

Interpellanze

GUERZONI, BASSANINI, BETTONI BRANDANI, PAGANO, TOIA, PILONI, FRANCO Vittoria, SOLIANI, PETERLINI, VIVIANI, DONATI, FABRIS, MALABARBA, PAGLIARULO, CREMA, VILLONE, KOFLER, TONINI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Posto che:

con la legge 326/03, art. 21, comma 1, si prevede per l'anno 2004 l'erogazione di un assegno di 1000 euro per il secondo figlio (nato o adottato) da madri residenti, ma solo se «cittadine italiane» o «comunitarie»;

in tal modo sarebbero escluse dalla erogazione dell'assegno di 1000 euro le madri straniere extracomunitarie residenti in Italia il cui secondo figlio sia cittadino italiano dalla nascita, poiché di padre italiano;

considerato che l'odiosa discriminazione colpisce in via di diritto e danneggia in via di fatto secondi figli cittadini italiani, riservando ad essi un trattamento diverso rispetto a tutti gli altri secondi figli cittadini italiani che nasceranno nell'anno 2004, e con ciò pone in essere assai probabilmente una violazione della stessa Costituzione,

si chiede di sapere come si intenda provvedere con urgenza a far sì che tutti i bambini secondi nati nel 2004, cittadini italiani anche se di madre straniera extracomunitaria, possano ottenere l'assegno di 1000 euro come previsto dalla legge 326/2003.

(2-00482)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BOCO. – *Ai Ministri delle attività produttive e dell'ambiente e per la tutela del territorio*. – Premesso:

che un *bunker* del volume di 11.000 metri cubi è stato realizzato dall'Enel in località Fundera, nel comune di Lacco Ameno (Napoli) sull'isola d'Ischia, a seguito di illegittima concessione edilizia;

che la centrale Enel di Lacco Ameno è stata completata ma non ancora attivata;

che tutta l'operazione potrebbe essere stata pianificata per trovare sistemazione alla commessa, n. 404/87 del valore di circa 60 miliardi di vecchie lire, per Cavi Pirelli ad olio fluido contenente PCB (policlorobifenili);

che le suddette sostanze tossico – nocive furono messe al bando dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216, che vietava l'immissione sul mercato e l'uso nel territorio nazionale dei policlorobifenili e policlorotrifenili, nonché gli impianti, apparecchi e fluidi che li contenevano;

che l'Enel, che doveva iniziare le operazioni di smaltimento di fluidi contenenti PCB, a costi elevatissimi (in impianti speciali in Francia), nel 1991 pianificò una struttura coperta, in pieno centro abitato nel comune di Lacco Ameno – dietro l'ospedale, a fianco della locale scuola media –, dove poter contenere il predetto olio fluido con PCB nonché gli impianti, apparecchi e fluidi che li contenevano: due sistemi di trasformazione ad alta tensione (150/30/20/10 KV) e i relativi radiatori di raffreddamento e apposita vasca di raccolta per olio con PCB;

che nel periodo 15 ottobre 1992 – 31 dicembre 1992 con le posacavi G. Verne e S/V «Punta Libeccio» la Poliservizi srl (società domiciliataria per l'operazione della Pirelli Cavi) posava quattro cavi ad olio fluido nella tratta sottomarina di rilevante interesse archeologico da Cuma fino a Lacco Ameno sull'isola d'Ischia: per consentire la posa dei cavi furono tranciate di netto praterie di poseidonie e distrutte con mezzi meccanici scogliere naturali dei fondali marini in perimetrazione S.I.C. IT 8030010;

che l'autorizzazione e concessione demaniale per la posa e il mantenimento dei quattro cavi ad olio fluido risulta essere la n. 113, rilasciata il 14 giugno 1994;

che con istanza in data 19.11.1993 l'Enel richiedeva alla regione Campania l'autorizzazione per un elettrodotto a 150.000 Volt e, con delibera del presidente della giunta regionale n. 3651 dell'11.4.1994, venivano autorizzati l'elettrodotto in cavo sotterraneo e una nuova cabina fuori terra 150/20 KV a Lacco Ameno;

che, con istanza acquisita al protocollo di Lacco Ameno al n. 2217 del 28.05.1995, l'Enel comunicava di adeguare il proprio progetto elaborando una soluzione completamente interrata e una nuova cabina 150/30/20/10 KV;

che con delibera del consiglio comunale di Lacco Ameno n. 46 del 25.11.2002 veniva acquisita la relazione finale della commissione di inchiesta nominata con delibera di giunta comunale n. 233 del 29.12.2000: tale commissione era stata incaricata di verificare la legittimità della concessione edilizia sotto il profilo urbanistico e paesistico e di ogni altro titolo rilasciato per la cosiddetta cabina Enel della Fundera;

che dalla suddetta relazione risultò che la concessione edilizia n. 1810 del 5/11/1996 era stata rilasciata in maniera illegittima, in violazione e contrasto con la normativa paesistica e urbanistica vigente, e alla luce di quanto recepito il consiglio comunale determinava di procedere e di porre in essere tutti gli atti consequenziali, tra i quali quello dell'annullamento, in regime di autotutela, della suddetta concessione edilizia;

considerato:

che si deve porre attenzione in merito all'utilizzo di un liquido della famiglia dei PCB, denominato commercialmente askarel;

che l'attuale quadro legislativo considera «askarel» anche un liquido dielettrico che contenga, anche in proporzioni ridotte, questo prodotto;

che la stabilità del suddetto liquido ne implica la bioaccumulabilità, ossia la resistenza al tempo: di conseguenza le numerose tracce di askarel, disperso nell'ambiente o nelle discariche, possono durare illimitatamente e accumularsi, fino a interessare la catena alimentare;

che in una struttura coperta il PCB portato ad alte temperature (nei due sistemi di trasformazione ad alta tensione, 150.000 Volt, di Lacco Ameno si potrebbero raggiungere elevate temperature) perde la sua stabilità e si converte per pirolisi in diossina, gas tossico la cui pericolosità è ampiamente accertata;

che la struttura di Lacco Ameno è ritenuta, tra l'altro, dal Ministero dell'interno «obbiettivo sensibile per l'emergenza terrorismo in atto», come risulta dall'allegato 3 alla relazione Arpac del 14/3/2002;

che la recente brillante operazione della Procura di Napoli e dei NOE ha evidenziato l'enorme interesse delle ecomafie per lo smaltimento di materiale tossico nocivo;

che l'Enel dal giugno 2000 tiene bloccato l'impianto di Lacco Ameno, nonostante un investimento, secondo quanto consta all'interrogante, di oltre 100 miliardi di vecchie lire, e che è possibile ipotizzare che il motivo del blocco sia proprio evitare di bonificare l'area dall'olio fluido contenente PCB, i cui costi di smaltimento sarebbero probabilmente superiori all'investimento stesso,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano indispensabile e urgente accertare la situazione dell'impianto Enel di Lacco Ameno e prendere i conseguenti provvedimenti;

come intendano intervenire perché sia effettuata la bonifica dell'area.

(4-05771)

CAMBURSANO. – *Ai Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della difesa.* – Premesso che:

a Torino da alcuni anni è stato attivato un Centro di Permanenza Temporanea sito in corso Brunelleschi;

in detto Centro confluiscono extracomunitari provenienti da tante regioni italiane, per carenza cronica di Centri di Permanenza in altre regioni;

il Ministero dell'interno, per tramite del Prefetto di Torino, avrebbe designato la nuova sede torinese nella ex Caserma di via Bologna-via Cimarosa, già indicata dalla città di Torino ad altra destinazione e più precisamente a «Museo delle Armi Storiche»,

si chiede di sapere:

se tale notizia corrisponda a verità;

se sia stata tenuta in considerazione la già precaria situazione socio-economico-ambientale della zona individuata (campo nomadi dell'Arrivore, due inceneritori, discarica Basse di Stura, insediamenti produttivi altamente inquinanti, ecc.), tale da essere stata definita con legge 388/2000 come «Sito ad emergenza ambientale di interesse nazionale», che vanificherebbe gli sforzi dell'Amministrazione Comunale per i progetti di riqualificazione della sesta Circoscrizione, quale l'avviato recupero ambientale con l'obiettivo di realizzare il Parco Basse di Stura e il Campus Universitario proprio nelle adiacenze della ex Caserma in questione;

se non sia più congrua una individuazione extra-città, come nel Poligono Militare di Lombardore (Torino);

se i costi di tale rilocalizzazione non siano eccessivi per intervenire in detta struttura.

(4-05772)

PEDRIZZI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso:

che la legge 12 marzo 1999, n.68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro, attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;

che la legge citata, all'articolo 3, comma 1, stabilisce che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie previste dall'articolo 1, nella seguente misura: *a)* 7 per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; *b)* 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; *c)* un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti; al comma 2 specifica che per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni;

che, relativamente a quanto stabilito dal comma 1 del citato articolo 3, la percentuale del 7 per cento dei disabili da occupare rispetto agli addetti per le aziende con oltre 50 dipendenti dovrebbe essere scaglionata in maniera più equa, tenuto conto che la legge richiamata, sotto questo profilo, ha penalizzato fortemente le piccole imprese rispetto alle

grandi aziende che, nella legislazione precedente, dovevano assumere disabili in ragione del 15 per cento dei loro addetti,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di valutare l'opportunità di prevedere un più equo scaglionamento della percentuale dei disabili da occupare rispetto agli addetti per le aziende con oltre 50 dipendenti;

se, per le aziende entro i 35 dipendenti, il cui imprenditore o amministratore sia disabile, non sarebbe opportuno valutare quest'ultimo alla stregua di un dipendente;

se non si ritenga, infine, di adottare provvedimenti volti a prevedere che, per le aziende entro i 50 dipendenti, che, prima dell'entrata in vigore della legge 68/99, avessero più dipendenti con un'invalidità superiore al 45 per cento ma inferiore al 60 per cento, questi possano essere conteggiati in ragione di due al posto di uno agli effetti della quota complessiva.

(4-05773)

SEMERARO. – *Ai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'Arsenale militare di Taranto costituisce, come già evidenziato con precedente interrogazione, una realtà fortemente operativa e pertanto una concreta risorsa anche di carattere occupazionale per l'intero territorio ionico;

da vario tempo si sta dibattendo la problematica circa la necessità di rivalutazione dell'intero complesso, anche in considerazione degli eccellenti riscontri operativi che la medesima struttura ha fino ad oggi offerto;

la detta necessaria rivalutazione comporta l'inserimento dell'Arsenale militare di Taranto nel numero delle strutture idonee all'esecuzione di nuove realizzazioni navali, oltre che di importanti interventi anche per innovazioni tecnologiche;

da alcuni mesi si sta pure dibattendo la problematica circa il mancato accreditamento allo stesso Arsenale dei fondi necessari a far fronte ad interventi fino ad oggi eseguiti;

tale ultimo ritardo sta comportando pregiudizievoli conseguenze direttamente connesse alle necessità degli operatori del settore e quindi di un cospicuo numero di lavoratori dipendenti;

le rappresentanze sindacali unitarie Marinarsen – Taranto hanno per le esposte ragioni deciso di autoconvocarsi per il giorno 13 dicembre presso il Ministero della difesa;

le doglianze dei lavoratori non possono non essere condivise per l'indubbia necessità di rispetto per le primarie esigenze di ogni lavoratore,

si chiede di conoscere quali siano le determinazioni dei Ministri in indirizzo in riferimento alle problematiche esposte in premessa e se non si ritenga opportuno che venga posto in essere con pari urgenza tutto

quanto necessario per il soddisfacimento delle giuste richieste degli operatori del settore navale del territorio tarantino.

(4-05774)

ULIVI. – *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

nel 1935 l'amministrazione comunale di Pistoia ha donato un terreno di 700 mq posto nello stesso Comune per la realizzazione della sede dell'Associazione provinciale degli ex combattenti la quale, in caso di alienazione di beni immobili o di cessazione dell'attività, aveva il vincolo di comunicazione al Comune di Pistoia che avrebbe dovuto esercitare il diritto di prelazione;

nell'anno 2000 il Presidente provinciale della suddetta Associazione ha venduto il terreno in questione con annesso immobile di 500 mq alla Fabbrica S.r.l., il cui titolare risulta essere un alto funzionario del Comune di Pistoia;

il Comune di Pistoia non ha esercitato il diritto di prelazione sebbene non abbia adottato alcun atto ufficiale di rinuncia al bene in questione;

il valore complessivo dell'immobile e del terreno ammonterebbe a circa 1.200.000 euro, ma sono stati acquistati per la modica cifra di 250.000 euro e l'amministrazione comunale ha quindi richiesto all'Associazione ex combattenti un risarcimento pari a 178.000 euro per la sola vendita del terreno suddetto;

attualmente l'associazione ex combattenti di Pistoia non ha più una sede provinciale,

l'interrogante chiede di sapere:

se la rinuncia da parte del Comune di Pistoia al diritto di prelazione dovesse essere esercitata con un atto pubblico e nel caso quali iniziative si intenda adottare per verificare la correttezza amministrativa della vicenda in questione;

se sia legittima la vendita del suddetto bene tramite trattativa privata;

chi abbia il compito di sovrintendere alla regolarità contabile dell'Associazione ex combattenti e se, nel caso specifico, siano stati adottati tutti gli atti previsti dalle normative che regolamentano le Associazioni degli ex combattenti.

(4-05775)

PASINATO, FALCIER, MAINARDI, FAVARO, CARRARA. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che l'Enel sta realizzando nel comune di Cassola (Vicenza) un nuovo elettrodotto ad alta tensione in un territorio in cui l'impatto ambientale è elevatissimo;

considerato che non risulta si sia fatto nulla da parte dell'Enel per ridurre l'impatto medesimo;

ritenuto che fra le richieste del comune esiste anche la proposta di interramento del medesimo elettrodotto;

constatato che l'Enel si è espresso negativamente, per motivi tecnici, contraddicendo così il proprio comportamento adottato in un comune vicino (Romano d'Ezzolino) ove l'interramento è in via di attuazione;

ritenuto che il primo firmatario della presente interrogazione, nella sua qualità di senatore del collegio nel quale il territorio comunale ricade, doverosamente presenzierà il cantiere per ogni lecito intervento che serva a verificare ed impedire eventuali illegittimità,

gli interroganti chiedono di sapere se si ritenga di intervenire con urgenza per sospendere i lavori al fine di verificare la legittimità degli atti messi in atto, legittimità che allo stato non sembra certa.

(4-05776)

FABRIS. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che, con riferimento all'annosa questione del completamento della cosiddetta superstrada della Valsugana (strada statale n. 47), nel tratto a nord di Bassano, il 20 novembre 2001 le Amministrazioni locali, coordinate dalla Provincia di Vicenza, hanno approvato uno studio di fattibilità, relativo al tracciato, in variante agli abitanti di Carpanè, S. Nazario, Solagna e Pove, per una lunghezza di quasi 13 Km, con un costo stimato di 350 milioni di euro;

che, pur dopo i recenti trasferimenti di rete statale alle Regioni, il tratto in questione è rimasto di competenza dell'ANAS;

che, trattandosi della realizzazione di un'opera del costo complessivo superiore a 50 milioni di euro, diviene applicabile l'art. 4, comma 3, della legge n. 144/99 che testualmente recita: «Gli studi relativi ad opere il cui costo complessivo è superiore a 100 miliardi (50 milioni di euro circa) devono obbligatoriamente essere sottoposti a valutazione economica interna alle amministrazioni proponenti e, su richiesta, da parte di enti ed amministrazioni pubblici esterni alle stesse»;

che nella conferenza di servizi del 20 novembre 2001 l'ANAS di Venezia aveva precisato che il costo stimato dell'opera doveva essere corretto al rialzo, da 325 a 400 milioni di euro circa, e richiamava il sopra citato disposto di legge, dichiarando di investire la superiore Direzione Generale al fine di ottenere le necessarie istruzioni ed autorizzazioni per il proseguimento dell'*iter* progettuale;

che durante la presentazione del bilancio 2004, del bilancio pluriennale 2004-2006 e della relazione revisionale e programmatica della Comunità Montana del Brenta il consiglio comunitario ha discusso e fatto esplicito riferimento alla succitata superstrada della Valsugana (strada statale n. 47);

che in tale circostanza il consigliere Mauro Beraldin, con riferimento al bilancio di previsione 2004, evidenziava l'esiguità delle risorse disponibili e, successivamente, intervenendo sulla cosiddetta superstrada Valsugana rilevava come il costo dell'opera stimato in euro 330 milioni risultasse superiore a quello indicato per gli studi di fattibilità delle amministrazioni pubbliche (circa 50 milioni di euro), mentre l'importo comples-

sivo stimato dell'intervento risultava di 243 milioni e 750.000 euro, inferiore di quasi 90 milioni di euro rispetto a quello risultante dal verbale della conferenza di servizi del 20 novembre 2001 tanto da sottintendere un progetto diverso rispetto allo studio di fattibilità;

che, per tali motivi, il consigliere Mauro Beraldin dichiarava di aver chiesto alla Corte di Conti di valutare la legittimità di ogni spesa inerente al bando come anche l'incarico tecnico che il bando dovrà inevitabilmente assegnare,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per i quali ad oggi ancora non si riesca a capire come saranno garantiti i finanziamenti relativi alla realizzazione del completamento della cosiddetta superstrada Valsugana (strada statale n. 47);

in ogni caso quanti siano effettivamente i costi stimati per il completamento della cosiddetta superstrada della Valsugana nel tratto a nord di Bassano e come si ritenga di garantire le risorse necessarie;

quali saranno i tempi ragionevolmente prevedibili affinché si determini il passaggio dalla fase del progetto preliminare alla fase del progetto definitivo per giungere infine alla fase del progetto esecutivo;

se il Ministro in indirizzo non intenda porre in essere tutti gli atti di sua competenza al fine di accelerare la definizione della valutazione di impatto ambientale di tale opera come pure di completare eventuali approfondimenti tecnici che siano in atto o risultino previsti sulla fattibilità di tale infrastruttura.

(4-05777)

GAGLIONE. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e della salute.* – (*Già* 2-00281)

(4-05778)

FABRIS. – *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* – Premesso che:

a seguito di vari esposti e denunzie presentati da Antonio Merola, sindaco di Sparanise (Caserta) eletto in lista civica e confluito successivamente in Forza Italia, e di una interrogazione ed una interpellanza del sen. Novi, eletto nel collegio senatoriale di Capua (Caserta), che comprende il Comune di Sparanise, la Procura della Repubblica di Salerno ha iniziato un procedimento penale, a carico di due giudici di pace, di un cancelliere ex sindaco democristiano di Sparanise e di un giovanissimo avvocato per circa seicento cause intentate da cittadini di Sparanise contro il Comune omonimo per sentir dichiarare non dovuto e prescritto il credito preteso dal Comune di Sparanise ed intimato con bollette esattoriali per una presunta fornitura di acqua potabile ai cittadini;

che tutte le seicento cause patrocinate e difese dal giovanissimo avvocato, politicamente impegnato da sempre nell'Udeur, furono decise dai giudici di pace di Piedimonte Matese e di Capua con sentenze che sancirono la vittoria di tutti i cittadini e la sconfitta del Comune di Sparanise

con la conseguente condanna alle spese di giudizio di quest'ultimo, amministrato dal Merola;

che il Comune di Sparanise impugnò in Cassazione tutte le suddette sentenze incaricando della propria difesa lo stesso avvocato, che aveva già nominato difensore davanti ai Giudici di pace e che risulta essere anche difensore di fiducia del sindaco Merola in altra vicenda privata;

che sia le Sezioni Unite che la Prima Sezione della Corte di Cassazione confermarono tutte le sentenze emesse in primo grado dai Giudici di pace di Piedimonte Matese e di Capua e le spese processuali alle quali era stato condannato il Comune amministrato da Merola;

che il Comune di Sparanise ha finora corrisposto al predetto avvocato difensore del Comune somme non inferiori a 120 milioni di lire per la difesa delle predette cause e non si conosce se deve ulteriori somme a tale avvocato;

che per detti esborsi, a seguito di segnalazione del presidente del consiglio comunale di Sparanise, la Procura Generale Regionale della Corte dei Conti presso la Sezione giurisdizionale per la Campania ha iniziato un accertamento di responsabilità, come risulta dalla nota n. prot. V2003/000/ESP GN 89199 acquisita al n. 4741 del protocollo del Comune di Sparanise in data 10.4.2003 nei confronti di Merola e degli assessori che diedero luogo alla spesa;

che nonostante le sentenze definitive della Corte di Cassazione il Merola rifiutò di pagare le spese processuali al giovanissimo avvocato difensore dei cittadini vittoriosi provocando una ulteriore procedura esecutiva con pignoramento di somme presso la Banca tesoriera del Comune ed opponendosi successivamente anche alla predetta esecuzione sempre a mezzo del difensore suddetto;

che anche tale procedura esecutiva si concludeva con l'accoglimento ed il riconoscimento del giusto credito vantato dal giovanissimo avvocato con la condanna a carico del Comune delle ulteriori spese ed il conseguente esborso da parte delle casse comunali di circa cento milioni di lire;

che nonostante le sentenze definitive della Cassazione il Merola rifiutava di restituire finanche ai cittadini vittoriosi le somme da costoro esborsate al Comune sotto minaccia di espropriazione esattoriale, costringendoli, quindi, a nuove azioni giudiziarie (decreti ingiuntivi e citazioni a giudizio) nei confronti del Comune e per le quali il Merola e i suoi assessori deliberavano di resistere in giudizio, stavolta con l'assistenza di funzionario comunale e non più del suo ex difensore di fiducia;

che anche le azioni giudiziarie indicate al punto precedente si sono concluse recentemente innanzi al Giudice di pace di Pignataro Maggiore con la vittoria dei cittadini, patrocinati e difesi sempre ed ancora dal giovanissimo avvocato, e con la conseguente condanna del Comune amministrato da Merola alla restituzione delle somme ed al pagamento delle spese processuali per somma superiore ai 10 milioni di lire,

si chiede di conoscere:

se corrisponda al vero che il Comune di Sparanise amministrato da Merola non ha sottoscritto con l'avvocato difensore del Comune, e suo personale per altra vicenda, alcuna convenzione per quantificare l'ammontare delle spese, diritti ed onorari per la difesa delle cause sopra indicate in modo da ridurre notevolmente, con risparmio di decine di milioni di lire, l'importo delle spese a carico del Comune e nonostante un apposito rilievo dei revisori dei conti del Comune di Sparanise formulato nella Relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 1998 approvata dalla giunta municipale di cui il Merola faceva parte quale sindaco;

l'ammontare delle somme corrisposte a tutt'oggi dal Comune di Sparanise all'avvocato difensore del Comune, all'avvocato difensore dei cittadini vittoriosi e da corrispondere per le nuove e recentissime condanne subite recentemente dal Giudice di pace di Pignataro Maggiore nonché l'ammontare delle somme che il Comune ha già restituito e dovrà restituire per effetto delle condanne predette ai vittoriosi cittadini di Sparanise;

se corrisponda al vero che, pur essendo rimasto accertato dalle sentenze definitive che numerosi cittadini hanno vinto le liti per essere maturata la prescrizione, a tutt'oggi il sindaco Merola non ha posto in essere alcuna attività per accertare le responsabilità per la accertata prescrizione;

lo stato della procedura iniziata dalla Procura Generale Regionale della Corte dei Conti napoletana indicata in premessa e per quale importo eventualmente proceda con l'indicazione dei nominativi dei presunti responsabili;

se corrisponda al vero che copia dell'interrogazione e dell'interpellanza del sen. Novi indicate siano finite nel fascicolo delle indagini preliminari della Procura di Salerno, le modalità ed i motivi per i quali esse siano state acquisite agli atti processuali e se tali circostanze abbiano determinato eventuali influenze.

(4-05779)

RIGONI. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive.* – Anche in riferimento all'interrogazione 4/05712 presentata dallo scrivente;

premesso che:

la cantieristica navale costituisce uno dei motori dello sviluppo della provincia di Massa Carrara: in special modo i Nuovi Cantieri Apuani (NCA), con i dipendenti diretti e gli occupati nelle imprese esterne, rappresentano una risorsa fondamentale;

Sviluppo Italia spa ipotizza una riconversione da cantiere navale mercantile a cantiere per i grandi yacht e per la nautica da diporto;

una riconversione siffatta non comporterebbe uno sviluppo sinergico del settore, bensì realizzerebbe una concorrenza che finirebbe per pe-

nalizzare la provincia di Massa Carrara, anziché renderla maggiormente competitiva con il mercato internazionale;

voci ben informate ipotizzano inoltre una cessione parziale o totale di quote di maggioranza degli NCA da parte di Sviluppo Italia al Gruppo francese Rodriguez o a Fincantieri, mentre sarebbe auspicabile che una eventuale ricapitalizzazione, per azzerare i debiti esistenti, fosse realizzata attraverso l'attivazione di strumenti finanziari da parte delle Istituzioni del territorio,

si chiede di sapere:

se risponda al vero la cessione di quote di Nuovi Cantieri Apuani;

se non si ritenga di attivare un tavolo di confronto tra il Governo, la Regione Toscana, gli Enti Locali e le Rappresentanze sindacali per riportare trasparenza, lucidità e concretezza nell'intera vicenda;

se non si intenda inoltre chiarire se la cantieristica mercantile sia ancora considerata o meno un settore strategico per il Sistema Italia e, qualora lo fosse, come si intenda rilanciarne e valorizzarne la presenza.

(4-05780)